COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.4.2005
COM(2005) 123 definitivo

2005/0046 (COD)
2005/0047 (COD)
2005/0048 (CNS)
2005/0049 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

{SEC(2005) 435}

(presentate dalla Commissione)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013

La comunicazione che istituisce un programma quadro sulla "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" rientra in un insieme coerente di proposte dirette a dotare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia di un supporto adeguato nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013. I tre obiettivi chiave della libertà, della sicurezza e della giustizia devono, in effetti, essere sviluppati in parallelo e con lo stesso grado di intensità, consentendo così un approccio equilibrato, basato sui principi della democrazia, il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, e lo stato di diritto. Ciascuno di questi obiettivi è sostenuto da un programma quadro, che garantisce la coerenza necessaria fra gli interventi rilevanti in ogni settore d'azione, e che collega chiaramente le finalità politiche e le risorse disponibili per sostenerle. Questa struttura rappresenta inoltre una grande semplificazione e razionalizzazione del sostegno finanziario esistente per l'area di libertà, giustizia e sicurezza, e consente così una maggiore flessibilità nella fissazione delle priorità e aumenta la trasparenza generale.

1. INTRODUZIONE

La creazione progressiva dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dalla sua prima introduzione come obiettivo nel trattato di Amsterdam, è divenuta una delle chiavi di volta dello sviluppo dell'Unione europea. Costituisce il corollario degli obiettivi generali di crescita economica e sviluppo sostenibile: un aumento di prosperità nel nostro continente può essere ottenuto solo in un clima di sicurezza, che garantisca ai cittadini e alle imprese un effettivo esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà, insieme a una protezione contro la criminalità e il terrorismo.

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia implica un equilibrio fra la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo (libertà, sicurezza e giustizia) e l'esercizio delle principali responsabilità (sicurezza, giustizia) che incombono all'Unione[1]. I cittadini europei si aspettano a giusto titolo che l'Unione europea, garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, adotti al tempo stesso un approccio comune più efficace per i problemi transfrontalieri quali l'immigrazione illegale e il traffico e la tratta degli esseri umani, il terrorismo e la criminalità organizzata.

Sulla scia dei risultati del programma di Tampere il Consiglio europeo ha adottato nel novembre 2004 un programma pluriennale (il "programma dell'Aia"), nel quale definisce una nuova agenda che permetta all'Unione di portare avanti ciò che è stato già realizzato e di far

[1] "*La libertà è il principio unificatore, la base del progetto europeo. Ma senza sicurezza, senza sistema di diritto e di giustizia riconosciuto dai cittadini, l'esercizio delle libertà e il rispetto dei valori democratici non sarebbero garantiti. Lo spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia offre dunque la garanzia di far vivere i principi di democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo. Essenziale per la cittadinanza europea, il riconoscimento comune di questi principi, ormai ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali, costituisce la base dell'integrazione per tutti coloro che risiedono nell'Unione*". - "Un progetto per l'Unione europea" COM (2002) 247.

fronte alle sfide a venire. Fra gli obiettivi stabiliti figurano lo sviluppo ulteriore delle politiche comuni in materia di immigrazione e d'asilo e la creazione di un sistema integrato di gestione per i controlli e la sorveglianza delle frontiere esterne, che si inseriscono nel contesto del principio generale di solidarietà e di ripartizione equa delle responsabilità fra gli Stati membri, comprese le implicazioni finanziarie. Tali concetti sono anche presenti nella Costituzione come principi cardine per lo sviluppo delle politiche comuni in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione.

Nelle comunicazioni relative ai suoi orientamenti strategici per la definizione delle prospettive finanziarie 2007-2013[2] la Commissione ha già sottolineato, come obiettivo, il sostegno allo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con risorse finanziarie adeguate da inserirsi in una nuova rubrica relativa alla "Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia". Conformemente agli obiettivi definiti dal Consiglio europeo, il proposto programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" dovrà affrontare la questione della **ripartizione equa delle responsabilità** fra Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione di una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione.

2. INTERVENTO PROPOSTO - PROGRAMMA QUADRO SULLA SOLIDARIETÀ E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

2.1. Obiettivi del programma quadro

L'attuazione dei programmi finanziari comunitari deve far parte di un efficace *policy mix* volto a raggiungere obiettivi specifici legati allo sviluppo delle politiche dell'UE. A tale riguardo, la scelta degli ambiti e dei tipi di interventi deve essere definita sulla base di una valutazione delle esigenze da affrontare, tenendo conto della complementarità con altri possibili strumenti, in particolare legislativi. Finora le politiche comuni in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere sono state principalmente stabilite attraverso la legislazione. Le norme adottate hanno gettato le fondamenta della politica comunitaria in questi settori. Tuttavia, l'attuazione di dette norme comporta l'imposizione di oneri ineguali ai singoli Stati membri, alcuni dei quali assumono a proprio carico una parte sproporzionata di responsabilità che andranno a vantaggio della Comunità nel suo insieme, e un'applicazione disuguale metterebbe in pericolo il progetto di creare delle condizioni uniformi.

Il numero di persone interessate da questi ambiti d'azione è considerevole. Nell'UE dei 25, gli Stati membri sono responsabili del controllo di circa 6 000 km di frontiere terrestri e di circa 85 000 km di coste; viene stimato che ogni anno 100 milioni di passeggeri arrivano negli aeroporti internazionali dell'UE, fra cui figurano persone alle quali l'ingresso deve essere rifiutato. Gli Stati membri rifiutano ogni anno il diritto di entrare nell'UE a circa 340 000 cittadini di paesi terzi; fermano circa 500 000 cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul loro territorio, ed espellono circa 300 000 cittadini di paesi terzi che sono entrati illegalmente sul territorio, che vi hanno soggiornato illegalmente, o che vengono rimpatriati per altri motivi. Nell'UE dei 25 vengono rilasciati ogni anno a cittadini di paesi terzi circa 2,2 milioni di permessi di residenza o di soggiorno, a scopo di occupazione,

[2] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Costruire il nostro avvenire comune – Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013, COM(2004) 101 del 10.2.2004. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Prospettive finanziarie 2007-2013, COM(2004) 487 del 14.7.2004.

ricongiungimento familiare, studio, ricerca o per altre ragioni. Il numero complessivo di cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno regolare nell'UE dei 25 è attualmente doppio rispetto al numero di cittadini dell'UE che hanno scelto di esercitare il diritto di risiedere in un altro Stato membro. La popolazione continua ad aumentare principalmente in virtù della migrazione netta.

La solidarietà finanziaria della Comunità deve poter sostenere l'evoluzione e l'attuazione dell'approccio globale ed equilibrato definito dall'UE in materia di gestione dei flussi migratori, e deve contribuire adeguatamente ai quattro principali pilastri di questo approccio:

- in primo luogo, gli Stati membri si sono impegnati ad applicare l'*acquis* di Schengen e a instaurare un sistema comune integrato di gestione delle frontiere nell'UE. Di conseguenza sono tenuti a gestire in modo efficace i flussi di persone alle frontiere esterne per garantire, da un lato, un elevato livello di protezione di tali frontiere per la sicurezza interna degli Stati membri, e, dall'altro, un loro attraversamento senza problemi da parte dei viaggiatori in buona fede, come quelli in possesso di visti rilasciati dai servizi consolari degli Stati membri all'estero. La realizzazione di questi obiettivi significa, in particolare per la riduzione degli ingressi illegali, rendere sicure le coste del Mediterraneo e le frontiere terrestri orientali, e rafforzare le attività dei servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi;

- in secondo luogo, con l'adozione, nel 2002, del programma europeo d'azione in materia di rimpatrio, gli Stati membri si sono impegnati a sviluppare una politica comune in questo campo, sulla base di norme comuni e migliori prassi. Una politica comunitaria efficace in materia di rimpatrio costituisce un complemento necessario a una politica credibile di immigrazione legale e di asilo, così come una componente importante nella lotta contro l'immigrazione clandestina. Gli sforzi dei singoli Stati membri nella gestione dei rimpatri non sono limitati solo in termini finanziari, ma anche in termini di impatto politico e di visibilità; nell'eseguire le operazioni di rimpatrio gli Stati membri incontrano difficoltà simili, più facilmente sormontabili mettendo in comune risorse ed esperienza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a sviluppare una "gestione integrata dei rimpatri": analizzare e valutare il gruppo potenziale di persone oggetto di tali misure, le restrizioni giuridiche e logistiche nello Stato membro e la situazione nel paese di rimpatrio, e sviluppare azioni specifiche e mirate, proporzionate alla sfida da affrontare. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre, in un'Unione europea senza frontiere interne, i movimenti secondari di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare;

- in terzo luogo, l'attuazione di una politica comune in materia d'immigrazione richiede che la Comunità dia una risposta credibile alla questione pluridimensionale dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi. La politica comune in materia d'immigrazione ha chiare implicazioni per la competitività e la realizzazione degli obiettivi di Lisbona. Sebbene l'immigrazione, in sé, non costituisca una soluzione al problema dell'invecchiamento demografico, potrebbero rendersi necessari in modo crescente flussi migratori più consistenti per coprire le necessità del mercato del lavoro dell'UE e garantire la prosperità dell'Europa. Ciò evidenzia l'importanza di garantire che una politica europea dell'immigrazione conferisca uno status giuridico sicuro e garantisca un insieme di diritti per contribuire all'integrazione delle persone ammesse sul territorio, per promuovere la loro integrazione in tutti gli aspetti della società e non solo sul mercato del lavoro. Dovrebbe essere sviluppato un approccio comune riguardante i diritti e gli obblighi degli immigranti. I principi comuni di base della politica d'integrazione dell'immigrazione

nell'Unione europea, adottati dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri nel 2004, riconoscono che l'immigrazione è una caratteristica costante della società europea, e che tutti gli Stati membri dovrebbero mantenere e sviluppare società in cui i nuovi arrivati si sentano bene accolti, poiché la mancata elaborazione e la mancata attuazione, da parte di un singolo Stato membro, di un'efficace politica dell'integrazione degli immigranti può avere, in diversi modi, ripercussioni negative per altri Stati membri. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare e ad attuare programmi ed attività d'accoglienza per gli immigrati, a promuovere una cittadinanza attiva per tutti i cittadini di paesi terzi attraverso una maggiore partecipazione civica, culturale, religiosa e politica, a migliorare la capacità dei prestatori di servizi pubblici e privati di rispondere alle loro necessità, e ad aiutare la società ad adattarsi alla diversità;

- infine, per evitare movimenti secondari inutili in un'Unione europea in cui un solo Stato membro è competente per l'esame di una data domanda d'asilo, eventuali divergenze nelle prassi di accoglienza e di ammissione dovrebbero essere ridotte il più possibile. La politica europea comune in materia d'asilo va attuata in maniera equivalente, e valida, in tutti gli Stati membri, e ciò va incoraggiato equilibrando gli sforzi fra gli stessi nell'accogliere rifugiati e sfollati e nel sostenere le conseguenze di tale accoglienza.

Un altro elemento essenziale di quest'approccio è quello della cooperazione con i paesi terzi. Conformemente alla struttura proposta per il quadro finanziario, questa dimensione esterna non sarà inclusa nel programma quadro "Solidarietà e Gestione dei flussi migratori", ma sarà debitamente presa in considerazione nella rubrica 4 del quadro finanziario proposto attraverso l'attuazione degli strumenti di aiuto esterno presentati dalla Commissione nel settembre 2004.

2.2. Struttura del programma quadro

Il programma quadro stabilirà meccanismi di solidarietà finanziaria (Fondi) riguardanti quattro ambiti:

- controlli e sorveglianza delle frontiere esterne ("gestione integrata delle frontiere") e politica in materia di visti, in complementarità con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);

- rimpatrio di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare nell'UE;

- integrazione di cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare;

- asilo (sulla base dell'esistente Fondo europeo per i rifugiati[3]).

Lo sviluppo e l'attuazione di politiche comuni, inclusa la legislazione comunitaria, in ciascuno di questi quattro ambiti rispondono chiaramente all'esigenza di garantire obiettivi operativi complementari ma differenti. Ciò comporta obblighi di livello e d'intensità diseguale per gli Stati membri, che devono essere realizzati con un supporto finanziario adeguato. Significa anche che ogni Stato membro deve predisporre e sostenere misure a

[3] Decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 – GU L 381 del 28.12.2004, pag. 52.

livello nazionale dirette a un corretto adempimento dei propri obblighi per ciascuno dei quattro ambiti, anche se esso è toccato solo in misura limitata.

Queste azioni hanno inoltre basi giuridiche diverse nei trattati, e riguardano ambiti soggetti alle disposizioni dei protocolli sulla posizione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito o rientranti nell'*acquis* di Schengen.

Di conseguenza il programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" sarà composto da quattro strumenti separati (che istituiscono quattro "Fondi") corrispondenti a ciascuno dei quattro ambiti d'azione.

Anche se attuati attraverso quattro strumenti giuridici diversi, i quattro Fondi costituiscono un insieme coerente sia sul piano politico che operativo: ogni Fondo rispecchia gli obiettivi di una linea d'azione che, combinata con le altre tre, permette lo sviluppo di uno spazio di libertà. Sarà la riuscita attuazione di ciascuna delle quattro dimensioni a portare alla realizzazione degli obiettivi generali. I quattro Fondi funzioneranno pertanto secondo norme di attuazione e gestione comuni e secondo uno stesso calendario strategico, e saranno oggetto di procedure coordinate di valutazione e di riesame (si veda la sezione 3).

Una volta entrato in vigore il trattato costituzionale, la Commissione potrà esaminare la possibilità di un'ulteriore ottimizzazione e semplificazione che potrebbe risultare da una nuova base giuridica (in particolare l'articolo III-268).

L'assegnazione di risorse finanziarie agli Stati membri nell'ambito di ciascun Fondo sarà basata su criteri specifici e oggettivi che riflettano la situazione dello Stato membro rispetto agli obblighi assunti a nome o a vantaggio globale della Comunità per l'ambito interessato. Tali criteri saranno principalmente quantitativi. Per tenere conto sia della situazione iniziale degli Stati membri che della sua evoluzione, i criteri saranno basati il più possibile su dati "di stock" e dati "di flusso": ciò permetterà un rafforzamento dei fondi disponibili in uno Stato membro per sostenere, ad esempio, un crescente numero di persone appartenenti alla popolazione target.

A tale scopo, gli strumenti prevedono l'uso di statistiche comunitarie e, in mancanza di queste, di statistiche nazionali. Benché possano intervenire alcune difficoltà tecniche, si ritiene che il ricorso alle statistiche nell'assegnazione dei fondi dovrebbe avere l'effetto positivo di aumentare l'attenzione accordata, a livello nazionale, ad una comunicazione corretta e tempestiva dei dati. L'utilizzo proposto di tali statistiche nell'assegnazione di fondi per il periodo 2007-2013 è fattibile, in particolare poiché la futura legislazione in materia di statistiche sull'immigrazione dovrebbe portare ad una maggiore disponibilità e armonizzazione delle statistiche stesse.

Per quanto riguarda il Fondo per le frontiere esterne, vi è la possibilità di un meccanismo di ponderazione, che sarà basato fra l'altro sull'analisi comune dei rischi realizzata dall'agenzia FRONTEX. Sono previste speciali disposizioni per coprire i sovraccosti specifici legati all'attuazione del sistema FTD e FRTD conformemente ai regolamenti (CE) n. 693/2003 e n. 694/2003 del Consiglio.

Per quanto riguarda i Fondi per i rifugiati, per l'integrazione e per i rimpatri, ciascuno Stato membro, sulla scia del Fondo europeo per i rifugiati, riceverà un piccolo importo fisso per garantire un livello minimo di risorse per la realizzazione degli obiettivi.

2.3. Complementarità con altri strumenti e misure

Il programma quadro costituisce uno degli elementi del *policy mix* per l'ulteriore sviluppo di politiche comuni in materia d'asilo, immigrazione e frontiere esterne, e deve essere strettamente collegato all'attuazione e allo sviluppo di altri strumenti, in particolare la legislazione. La solidarietà finanziaria deve riguardare obiettivi chiaramente definiti e deve permettere il cofinanziamento di azioni che apportino un elevato valore aggiunto alla Comunità. L'utilizzo dei fondi deve essere intrinsecamente legato al miglioramento della situazione nazionale per quanto riguarda le norme comuni, o deve apportare benefici collettivi a livello dell'UE attraverso l'attuazione di azioni coordinate o comuni.

L'istituzione e il funzionamento del programma quadro completeranno il ruolo di altre iniziative e organi nel contesto della politica comune in materia di immigrazione, asilo e frontiere comuni.

In particolare, lo sviluppo di sistemi informatici su larga scala a sostegno dell'attuazione della politica relativa alle frontiere esterne e ai visti (Sistema di informazione visti; Sistema di informazione Schengen) e della politica in materia d'asilo (EURODAC) costituiscono importanti contributi alla solidarietà comunitaria grazie alla creazione di una cooperazione e di uno scambio di informazioni fra Stati membri con un buon rapporto costo/efficacia. Benché non coperti dal bilancio previsto per il programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", lo sviluppo e il funzionamento di questi sistemi di informazione rappresentano impegni a lungo termine, e gli atti giuridici che li istituiscono non contengono disposizioni che ne limitino la durata. Oltre all'estensione prevista per l'allargamento, un ulteriore sviluppo delle funzionalità non è da escludersi nel corso del periodo 2007-2013, ed esso dovrà essere coperto dal bilancio previsto nella rubrica 3 del quadro finanziario proposto.

Le attività dell'agenzia FRONTEX costituiscono anch'esse uno strumento efficace per rafforzare la cooperazione attraverso un'assistenza tecnica e operativa e una condivisione di attrezzature e risorse che possono essere messe a disposizione di tutti gli Stati partecipanti. Il progressivo sviluppo del campo d'azione e delle attività dell'agenzia, in particolare dopo la valutazione programmata per il 2007, richiederà risorse adeguate nella rubrica 3 del futuro quadro finanziario. I servizi della Commissione renderanno l'agenzia FRONTEX partecipe della programmazione e della valutazione.

In base ai risultati dell'azione preparatoria attualmente in corso, la Commissione esaminerà la possibilità di creazione di un Osservatorio europeo dell'immigrazione, per rafforzare il controllo e l'analisi degli aspetti multidimensionali dei fenomeni d'immigrazione e d'asilo.

Sono state adottate disposizioni non solo per evitare ogni rischio di doppioni fra i Fondi, ma anche per assicurare lo sviluppo di sinergie dove possibile. In particolare, il finanziamento delle misure di rimpatrio dei richiedenti asilo respinti non sarà più ammissibile nell'ambito del Fondo europeo per i rifugiati a partire dal primo anno del programma pluriennale che comincerà il 1° gennaio 2008.

Il finanziamento per il Fondo per i rimpatri sarà previsto solo dal 2008 in poi, tenuto conto, come suggerito nel programma dell'Aia, della necessità di valutare previamente i risultati delle azioni preparatorie sui rimpatri (2005–2006).

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla questione della complementarità e della sinergia delle azioni fra il Fondo per l'integrazione e il Fondo sociale europeo (FSE), tanto

nella definizione degli obiettivi del Fondo per l'integrazione che nella sua attuazione. Grazie al suo approccio specifico e innovatore, il Fondo per l'integrazione potrà in effetti andare a completare i più ampi obiettivi del FSE e potrà inoltre servire a individuare valide strategie e prassi che potranno essere integrate nel FSE.

3. RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

3.1. Transizione rispetto agli strumenti esistenti

I quattro Fondi istituiti nell'ambito del programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" costituiscono un insieme coerente e sostengono pienamente lo sviluppo di politiche comuni nei settori delle frontiere esterne, dell'immigrazione e dell'asilo, in completa sintonia con i principi della solidarietà, del valore aggiunto, dell'addizionalità e della complementarità. Essi riprenderanno e svilupperanno al loro massimo livello operativo le azioni dei programmi esistenti e delle azioni preparatorie come ARGO, INTI, le azioni preparatorie nel campo della gestione dei rimpatri e il Fondo europeo per i rifugiati (FER).

La seconda fase del FER è cominciata il 1° gennaio 2005 e finirà nel 2010. Oltre a chiarire le condizioni di ammissibilità relativamente al rimpatrio volontario, la proposta di modifica del FER allegata alla comunicazione mira ad armonizzare il suo calendario e le sue disposizioni d'attuazione, per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, con quanto proposto per gli altri tre strumenti: la sua durata è prorogata fino al 2013, e le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2008, per consentire la piena attuazione del primo ciclo di programmazione pluriennale in virtù dell'attuale decisione, dal 2005 al 2007. Dopo tali date, il ciclo di programmazione sarà in linea con quello degli altri tre Fondi.

Va comunque prevista la presentazione, più avanti nel 2005, di revisioni del contenuto del FER, insieme a comunicazioni della Commissione riguardanti in particolare:

- la dichiarazione sulle persone nel quadro dei programmi nazionali di reinsediamento, alla luce dell'ambito di applicazione della Decisione del Consiglio relativa al FER II per il periodo 2005-2010, in cui la Commissione è invitata a presentare una proposta di modifica del Fondo europeo per i rifugiati entro la fine del 2005 per tenere conto delle conclusioni del Consiglio del 2 novembre 2004 sul miglioramento dell'accesso a soluzioni durature. In tali conclusioni, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta per un programma dell'UE in materia di reinsediamento. Dovranno essere stabilite le disposizioni per il finanziamento o per il cofinanziamento delle azioni di reinsediamento che intervengono nell'ambito del programma dell'UE, o anche al di fuori di esso;

- il programma dell'Aia, che chiede l'istituzione, nel 2005, di "strutture appropriate che coinvolgano i servizi nazionali competenti in materia di asilo degli Stati membri al fine di facilitare la cooperazione fattiva e concreta". Dovranno essere affrontate la questione dell'inclusione di queste strutture nell'ambito delle "azioni comunitarie" e le opzioni considerate per l'Ufficio europeo di sostegno.

3.2. Sistema comune di gestione e di controllo

Poiché il programma quadro ha, come obiettivo, quello di rafforzare l'attuazione delle politiche comuni a livello nazionale, esso sarà eseguito nell'ambito di una gestione concorrente fra gli Stati membri e la Commissione. Ciò consentirà agli Stati membri di

selezionare le azioni conformemente a una valutazione esaustiva delle necessità, e una strategia adatta alla situazione locale, concordata in collaborazione con la Commissione. Poiché la gestione concorrente non può essere applicata con i paesi terzi, vi sarà una delega di compiti, nell'ambito della gestione decentrata, ai paesi che partecipano all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'*acquis* di Schengen e al Fondo per le frontiere esterne. Le azioni comunitarie e l'assistenza tecnica della Commissione, quali menzionate nei progetti di strumenti, saranno attuate dalla Commissione nel quadro della gestione diretta.

Per il funzionamento dei quattro strumenti sono state stabilite le stesse disposizioni: cicli pluriennali di programmazione strategica (con due periodi, 2007-2010 e 2011-2013) sulla base degli orientamenti comunicati dalla Commissione, stanziamento di risorse e programmazione operativa su base annuale, valutazioni pluriennali.

Analogamente, vanno armonizzati i sistemi di gestione e di controllo dei quattro Fondi, e a tal fine i progetti delle decisioni prevedono strutture o disposizioni d'attuazione comuni o condivise (comitato, disposizioni nazionali in materia di gestione e di audit).

L'esigenza di coerenza e trasparenza è il fattore determinante delle modalità di gestione dei Fondi: la coerenza, poiché i progetti di strumenti definiscono le condizioni minime applicabili ai sistemi di gestione, di controllo interno e di audit così come l'implicazione di ogni attore; la trasparenza, poiché i risultati e l'impatto di ogni elemento dello strumento sono note ai vari attori. I quattro progetti di decisione tengono inoltre conto delle conclusioni delle valutazioni del meccanismo di programmazione e di esecuzione dei Fondi strutturali, per predisporre meccanismi di finanziamento che garantiscano al tempo stesso una concentrazione di risorse sugli obiettivi chiave e strategici, una modalità di attuazione che sia efficace sia a livello nazionale che comunitario, e una gestione e un controllo sani dei finanziamenti comunitari.

3.3. Valutazione e riesame

Per garantire l'efficacia dell'azione deve essere effettuata a intervalli regolari una valutazione dell'attuazione, dei risultati e dell'impatto degli strumenti. Ciò è particolarmente importante nel contesto del programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori":

- in primo luogo, negli anni 2005-2006, saranno svolti studi supplementari per definire le priorità degli orientamenti strategici iniziali in relazione al nuovo programma, e per stabilire un quadro coerente e completo di controllo e di valutazione (che comprenda la definizione di gruppi di indicatori comuni, quantitativi e qualitativi, in termini di input, output, risultati ed effetti);

- in secondo luogo, i risultati di una prima valutazione del funzionamento del programma quadro devono essere resi disponibili nel 2010, al momento del riesame del programma dell'Aia; i risultati di questa valutazione daranno anche un feedback della gestione e del funzionamento del programma;

- in terzo luogo, nel 2012 dovranno essere rese disponibili delle valutazioni dei risultati dei programmi pluriennali legati ai Fondi, per trarre insegnamenti utili in vista del loro rinnovo, e nel 2015, per constatarne l'impatto.

Gli sviluppi delle azioni e i risultati delle valutazioni implicano inoltre la possibilità di riesaminare il programma, e di adattarlo se necessario a esigenze e priorità nuove o mutate:

- nel 2009, possibilità di riesaminare alcuni aspetti del funzionamento dei Fondi, come i criteri di ripartizione finanziaria nei settori dell'integrazione e delle frontiere esterne, in particolare, nel caso dell'integrazione, alla luce dei risultati della valutazione finale delle azioni preparatorie lanciate nel 2005;

- entro la fine del 2010, sulla base della prima valutazione, possibilità di riesame per stabilire le principali tendenze e priorità sul futuro del programma quadro.

4. RISORSE FINANZIARIE

L'importo globale previsto per il programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" è di 5 866 milioni di euro per il periodo 2007-2013 (a prezzi correnti). All'interno di questa dotazione sono previsti 1 184 milioni di euro per l'asilo; 759 milioni di euro per il Fondo per i rimpatri; 1 771 milioni di euro per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e infine 2 152 milioni di euro per la gestione delle frontiere esterne. Gli importi assegnati agli Stati membri non saranno trasferibili da un Fondo all'altro.

Oltre all'importo complessivo per il programma quadro sopra indicato, per il periodo 2007-2013 è prevista una somma indicativa di 285,1 milioni di euro per l'agenzia FRONTEX, mentre l'attuazione di sistemi informatici su larga scala è stata stimata a più di 900 milioni di euro. È stata infine prevista nel bilancio anche l'eventuale istituzione di un Osservatorio europeo dell'immigrazione come follow-up delle attuali azioni preparatorie, per un ammontare indicativo di 62,3 milioni di euro per lo stesso periodo.

ALLEGATO

Programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013

Complementarità con agenzie e con altri strumenti nell'area della libertà, sicurezza e giustizia

Le prospettive finanziarie prevedono diversi strumenti complementari che contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nell'area di libertà, sicurezza e giustizia:

– programmi quadro che sostituiranno il gran numero di linee di bilancio attualmente gestite dalla Commissione in questo campo;

– finanziamento comunitario di agenzie e di organi della Comunità o dell'Unione;

– sviluppo e gestione di sistemi di informazione connessi su ampia scala.

L'agenzia seguente, collegata all'ambito del programma quadro di cui sopra, sarà coperta dalle nuove prospettive finanziarie:

- **Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne** - regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

Rimarranno in vigore altri strumenti esistenti, ma non saranno coperti dal nuovo programma quadro. Tali strumenti riguardano lo sviluppo e l'attuazione di sistemi informatici su larga scala nei settori delle politiche riguardanti l'asilo, l'immigrazione e le frontiere esterne, e sono stati istituiti da atti legislativi del Consiglio e/o del Parlamento europeo:

- il **sistema EURODAC**, stabilito dal regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15/12/2000, pag. 1), e il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 050 del 25/2/2003 pag. 1);

- il **Sistema di informazione visti (VIS),** stabilito dalla decisione 2004/512/CE del Consiglio dell'8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15/6/2004, pag. 5): la Commissione ha presentato una proposta (COM(2004)835) che stabilisce lo scopo, le funzionalità e le responsabilità ad esso relative;

- il **sistema** di informazione **Schengen (SIS II),** per il quale la Commissione intende presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio entro la fine del primo trimestre del 2005.

Lo sviluppo e il funzionamento di questi sistemi di informazione rappresentano impegni a lungo termine, e gli atti giuridici che li istituiscono non contengono disposizioni che ne limitino la durata. Oltre all'estensione prevista per l'allargamento, non è da escludersi un ulteriore sviluppo delle funzionalità nel corso del periodo 2007-2013.

RELAZIONE

5. INTRODUZIONE

Le prospettive finanziarie 2007-2013 sono state definite seguendo sin dall'inizio un approccio politico, in modo da assicurare che gli importi stanziati per conseguire gli obiettivi politici fossero adeguati. In questo contesto, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stata considerata uno degli obiettivi principali dell'Unione europea per i prossimi anni, al cui sostegno devono essere destinate risorse finanziarie accresciute. Nelle comunicazioni "*Costruire il nostro avvenire comune - Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013*"[4] e "*Prospettive finanziarie 2007 - 2013*"[5] la Commissione ha sottolineato l'importanza di sfruttare l'occasione della revisione degli strumenti giuridici delle prossime prospettive finanziarie per perseguire una maggiore semplificazione. Strutturando le proposte attorno a tre programmi d'azione generali ("Solidarietà e gestione dei flussi migratori", "Diritti fondamentali e giustizia" e "Sicurezza e tutela delle libertà"), la Commissione fornisce un quadro chiaro per lo sviluppo di interventi finanziari comunitari a sostegno dei tre obiettivi di giustizia, libertà e sicurezza.

Il contenuto di questi programmi è stato definito in un documento di lavoro della Commissione6, che per il programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" ha individuato il seguente obiettivo chiave: *difendere il principio di solidarietà nella gestione dei flussi migratori garantendo una divisione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente alla gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione. (..)*

Questa solidarietà dovrebbe consentire di migliorare e sostenere l'attuazione delle politiche e delle normative comunitarie relative a quattro aspetti complementari della gestione dei flussi migratori:

- la gestione integrata delle frontiere esterne, per garantire un livello di protezione equivalente e uniforme alle frontiere esterne;

- la politica d'asilo, come nel caso del Fondo europeo per i rifugiati[7], per consentire di definire ed attuare una politica europea comune in materia d'asilo fondata sulla solidarietà tra gli Stati membri e ricercare un migliore equilibrio tra gli sforzi sostenuti dagli Stati membri per far fronte alle conseguenze dell'accoglienza dei rifugiati e degli sfollati;

- la lotta contro l'immigrazione clandestina e, in particolare, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che risiedono illegalmente nel territorio dell'UE o delle persone che migrano in modo irregolare verso l'UE;

---

4 COM(2004) 101 def. del 10.2.2004.

5 COM(2004) 487 def. del 14.7.2004.

6 Comunicazione del sig. Vitorino alla Commissione del 28 settembre 2004 (SEC(2004)1195) "Giving an operational dimension to the area of freedom, security and justice: Policy context and orientations for future financial interventions" (Rendere operativo lo spazio di libertà sicurezza e giustizia: Contesto politico e criteri orientativi per i futuri interventi finanziari).

7 Decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (GU L 381 del 28.12.2004).

- l'ammissione e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, in particolare l'integrazione sociale, civile e culturale, per permettere a tali persone di inserirsi e partecipare attivamente a tutti gli aspetti della vita sociale europea.

6. GIUSTIFICAZIONE DELL'AZIONE - MODIFICHE DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

La prima espressione di questa solidarietà è stata la creazione del FER[8], istituito nel 2000 dopo tre anni di azioni preparatorie. Auspicato vivamente dal Parlamento europeo e basato su una proposta della Commissione, il Fondo ha permesso di porre le fondamenta di una solidarietà comunitaria in materia per l'accoglienza dei richiedenti asilo e delle persone che necessitano di una protezione internazionale nell'ambito di un approccio globale. Esso ha consentito altresì di raggiungere un accordo sulla direttiva relativa alla protezione temporanea in caso di afflusso in massa di sfollati. La prima fase dell'armonizzazione legislativa che istituisce il regime d'asilo europeo comune è in via di definizione e, conformemente alla decisione iniziale, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve riesaminare detta decisione entro e non oltre il 31 dicembre 2004.

Nel 2003 è stata eseguita un'approfondita valutazione accompagnata da un'ampia consultazione degli interessati (valutazione intermedia del FER I, conclusasi nel novembre 2003, e una grande conferenza di esame nei giorni 30 e 31 ottobre 2003). Basandosi sui risultati di questa valutazione e su quelli di uno studio d'impatto approfondito[9], il 12 febbraio 2004 la Commissione ha adottato una proposta per istituire il FER per una seconda fase (2005-2010)[10]. La decisione è stata adottata dal Consiglio il 2 dicembre 2004.

La seconda fase del FER prevede molte disposizioni e meccanismi che sono ora proposti per gli altri tre Fondi che compongono il programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori":

- una programmazione più strategica degli interventi del Fondo, che attribuisca alla Commissione un più forte ruolo di leadership e che tenga conto del quadro legislativo adottato dalla Comunità in materia di politica d'asilo;

- l'inclusione nei criteri di ripartizione dei Fondi tra gli Stati membri non solo della popolazione target, ma anche dell'esigenza, soprattutto per i nuovi Stati membri, di effettuare investimenti strutturali per garantire l'efficienza dei sistemi nazionali d'asilo;

- una programmazione e un ciclo di vita dei progetti che permettano di raggiungere risultati più utili e sostenibili, attraverso strategie pluriennali basate su un processo di concertazione (tra partner nazionali e tra gli Stati membri e la Commissione);

- un rafforzamento delle disposizioni relative alla gestione concorrente e un maggiore sostegno comunitario (quadro finanziario e amministrativo comune, strumenti di gestione

---

8 Decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati (GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12).

9 SEC (2004) 161 del 12.2.2004.

10 COM(2004)102 del 12.2.2004. Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010.

comuni), che permettano di garantire l'attuazione dello strumento nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

La proposta prevedeva inoltre un aumento progressivo della dotazione finanziaria, più considerevole a partire dal 2008, quale dimostrazione della solidarietà comunitaria, al fine di raggiungere risultati significativi e ottenere un forte impatto non solo sui gruppi target, ma anche sui sistemi stessi.

Tenuto conto della valutazione e del riesame di questa proposta recentemente effettuati, nonché della durata di questo strumento, è necessario che le modifiche da apportare al FER in sede di adozione - nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie - del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" riguardino in particolare la razionalizzazione delle procedure (per allinearle a quelle proposte per gli altri tre Fondi), la durata dell'attuazione (per prorogarla fino al 2013), nonché la complementarità e la sinergia (soprattutto per quanto riguarda le azioni nel quadro del "Fondo per il rimpatrio").

6.1. Durata dello strumento

Dato che l'attuale fase del FER si conclude nel 2010, si propone di prorogarne la durata fino alla scadenza delle prospettive finanziarie (2013). In termini operativi ciò si traduce nell'attuazione di un terzo programma pluriennale (2011-2013). Tuttavia, poiché gli Stati membri stanno ora avviando l'attuazione, nel quadro del FER, del primo programma strategico pluriennale relativo al periodo 2005-2007, si propone che la presente proposta entri in vigore il 1º gennaio 2008, inizio del primo anno del secondo periodo di programmazione pluriennale.

6.2. Razionalizzazione dei sistemi di gestione e controllo

Il FER II (2005-2010) contiene già disposizioni dettagliate sull'attuazione operativa della gestione concorrente. Al fine di garantire la coerenza e consentire eventuali sistemi di gestione e controllo comuni con gli altri tre Fondi che compongono il presente programma generale, la Commissione propone di adottare le stesse disposizioni per tutti e quattro i Fondi.

Tali disposizioni sono state definite tenendo conto della riforma del sistema di intervento dei fondi strutturali[11] e dei criteri orientativi per la definizione delle responsabilità della Commissione e degli Stati membri fissati dalla Commissione nella comunicazione del 6 settembre 2004[12]. Per non complicare l'attuazione dei sistemi di gestione e controllo, si propone che dette disposizioni entrino in vigore il 1º gennaio 2008, al termine del primo ciclo pluriennale.

6.3. Complementarità e sinergia

Il FER è stato il primo strumento finanziario comunitario con cui ha preso forma la solidarietà tra la Comunità e gli Stati membri nella gestione delle conseguenze dell'istituzione di

---

[11] COM(2004) 492 def. del 14.7.2004. Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.

[12] COM (2004) 580 def. del 6.9.2004. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Le responsabilità degli Stati membri e della Commissione nella gestione concorrente dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione - situazione attuale e prospettive per il periodo di programmazione successivo al 2006".

politiche comuni nel settore delle frontiere esterne e in materia di immigrazione e asilo. Con la creazione di un programma generale coerente, il FER entra a far parte di un insieme di misure dirette ad istituire un sistema uniforme a livello europeo.

A tal fine la presente proposta, analogamente ai progetti di decisioni che istituiscono il Fondo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per il rimpatrio, prevede la creazione di meccanismi che garantiscano un approccio coerente nella programmazione, attuazione e valutazione dei quattro strumenti. La proposta contiene altresì una modifica della nozione di azione ammissibile in materia di rimpatrio, al fine di evitare sovrapposizioni con il futuro Fondo per i rifugiati. Poiché si prevede di finanziare il rimpatrio dei richiedenti asilo che sono stati respinti nel quadro del Fondo per il rimpatrio, dal 1º gennaio 2008, con l'avvio del primo anno del programma pluriennale, tale finanziamento dovrebbe divenire inammissibile nell'ambito del FER.

I motivi di questa separazione tra i due Fondi sono esposti dettagliatamente nello studio d'impatto approfondito.

7. ADEGUAMENTO AD ALTRI SVILUPPI

È opportuno che in futuro la Commissione presenti una proposta di revisione del contenuto del FER. Le modifiche dovrebbero tener conto del programma dell'Aia e della dichiarazione sulle persone interessate dai programmi di reinsediamento nazionali alla luce di quanto previsto dalla decisione del Consiglio sul FER II per il periodo 2005-2010.

Le modifiche riguarderebbero i seguenti punti:

- Nella dichiarazione sulle persone interessate dai programmi di reinsediamento nazionali si invita la Commissione a presentare una proposta di modifica del Fondo europeo per i rifugiati entro la fine del 2005, al fine di tener conto delle conclusioni del Consiglio del 2 novembre 2004 sul miglioramento dell'accesso a soluzioni durature. In tali conclusioni il Consiglio aveva chiesto alla Commissione di proporre un programma di reinsediamento a livello dell'UE. Di conseguenza, la proposta di revisione del FER deve prevedere le disposizioni per il finanziamento integrale o parziale delle azioni di reinsediamento, condotte sia nel quadro del programma di reinsediamento comunitario che al suo esterno.

- Al fine di facilitare la cooperazione fattiva e concreta, il programma dell'Aia auspica che nel 2005 vengano istituite strutture appropriate che coinvolgano i servizi nazionali degli Stati membri competenti in materia di asilo. È pertanto opportuno esaminare come sostenere tali strutture.

È previsto che le comunicazioni su tali aspetti e la proposta che modifica il FER vengano presentate nell'autunno 2005.

8. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria allegata nel febbraio 2004 alla proposta per la seconda fase del FER rimane valida, considerato il numero ancora significativo di domande di asilo negli Stati membri. Il rimpatrio volontario dei richiedenti asilo che sono stati respinti rappresenta oggi una piccola parte delle azioni attuate attraverso il Fondo ed è quindi improbabile che la

soppressione di tali azioni dal campo di applicazione del Fondo abbia conseguenze rilevanti in termini di bilancio.

Tenuto conto delle nuove priorità e delle azioni che probabilmente verranno aggiunte dalla proposta dell'autunno 2005, la proroga del Fondo per il periodo 2011-2013 dovrebbe restare conforme alle stime del 2004. La dotazione finanziaria del Fondo per il 2005 e 2006 è di 114,09 milioni di euro. Nel quadro delle prospettive finanziarie proposte dalla Commissione per il periodo 2007-2013 la dotazione è pari a 1 184 milioni di euro. Per il periodo 2008-2013 l'importo è di 1 112,7 milioni di euro.

Un importo specifico deve inoltre rimanere a disposizione come riserva per l'attuazione delle misure d'urgenza. Tale importo (10 milioni di euro annui) resterà invariato per tutto il periodo; esso servirà per far fronte alle prime settimane di azione in caso di afflusso massiccio di rifugiati e potrà successivamente essere integrato tramite apposite modifiche ai normali programmi pluriennali e annuali degli Stati membri.

2005/0046 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione[13],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

visto il parere del Comitato delle regioni[15],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[16],

considerando quanto segue:

(1) Al fine di creare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da una parte, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, insieme a misure di accompagnamento relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione, e, dall'altra, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è necessario che una politica europea comune in materia di asilo e di migrazione si prefigga, nel contempo, un trattamento equo per i cittadini di paesi terzi e una migliore gestione dei flussi migratori. Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione europea.

(3) L'attuazione di tale politica deve basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone l'esistenza di meccanismi destinati a contribuire alla realizzazione di un

---

13 GU C …
14 GU C …
15 GU C …
16 GU C …

equilibrio fra gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza. A tal fine, con decisione 2000/596/CE[17] è stato istituito il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010[18]. In tal modo è stata assicurata la prosecuzione della solidarietà tra Stati membri, sulla base della legislazione comunitaria recentemente adottata nel settore dell'asilo, tenuto conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione del Fondo per il periodo 2000-2004.

(4) Alla luce delle proposte della Commissione che istituiscono il Fondo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE, il Fondo per il rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano illegalmente nell'UE (in seguito denominato "Fondo per il rimpatrio") e il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", occorre creare un nuovo Fondo europeo per i rifugiati, in particolare in vista della definizione di sistemi comuni di gestione, controllo e valutazione.

(5) Occorre adeguare la durata del Fondo alla durata del quadro finanziario pluriennale previsto dall'accordo interistituzionale applicabile al periodo 2008-2013.

(6) Il presente strumento è concepito come parte di un quadro coerente intitolato programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", volto a trattare la questione dell'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea.

(7) È necessario sostenere gli sforzi sostenuti dagli Stati membri per concedere ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate e applicare procedure di asilo eque ed efficienti, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale.

(8) L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui sono stabiliti è uno degli obiettivi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. Tali persone devono poter condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È opportuno, a questo fine, sostenere le azioni degli Stati membri dirette alla promozione della loro integrazione sociale, economica e culturale, in quanto essa contribuisce alla realizzazione della coesione economica e sociale, il cui mantenimento e rafforzamento figurano fra gli obiettivi fondamentali della Comunità menzionati all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, punto k), del trattato.

(9) Ad integrazione delle disposizioni del Fondo europeo per il rimpatrio, è necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettono ai rifugiati e agli

---

17 GU L 252 del 6.10.2002, pag. 12.
18 GU L 381 del 28.12.2004.

sfollati che lo desiderino di decidere in piena conoscenza di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine.

(10) È opportuno costituire una riserva finanziaria destinata all'attuazione di misure d'urgenza al fine di fornire una protezione temporanea in caso di afflusso in massa di rifugiati conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi[19].

(11) Il sostegno fornito dal Fondo sarà più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili si baserà su due programmi pluriennali e su un programma di lavoro annuale fissati da ogni Stato membro in base alla propria situazione e alle proprie esigenze.

(12) È giusto ripartire le risorse in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati, inclusi i rifugiati che godono della protezione internazionale nel quadro dei programmi nazionali.

(13) Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[20], è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirà alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio della sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario.

(14) La Commissione deve stabilire la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente.

(15) Nell'ambito dell'assistenza tecnica, il Fondo deve finanziare le valutazioni, il miglioramento delle capacità amministrative legate alla sua gestione, gli studi, i progetti pilota e gli scambi di esperienze, volti soprattutto a promuovere impostazioni e pratiche innovative.

(16) È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovranno attenersi tutti i programmi.

(17) È necessario prevedere la designazione di una singola autorità per Stato membro, competente per la gestione degli interventi del Fondo, e chiarirne le responsabilità. È altresì opportuno designare l'autorità di audit e definirne le funzioni. Inoltre, per garantire una qualità uniforme nella certificazione delle spese prima che siano trasmesse alla Commissione e chiarire la natura e la qualità delle informazioni su cui si

---

[19] GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.
[20] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

fondano le dichiarazioni di spesa, è necessario prevedere la designazione dell'autorità di certificazione.

(18) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri sono i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi.

(19) È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo, alla certificazione delle spese nonché alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei loro programmi pluriennali ed annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamento di tali sistemi.

(20) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la cooperazione con gli Stati membri in questo settore e fissare criteri che le consentano di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il livello di garanzia ottenibile dagli organismi di audit nazionali.

(21) L'efficacia e l'impatto delle azioni sostenute dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo, e le modalità per una valutazione affidabile.

(22) Occorre che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisi di impatto, e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(23) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che rappresenta il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[21].

(24) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia la promozione di un equilibrio fra gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati, non può essere realizzato in modo adeguato dagli Stati membri e quindi, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è strettamente necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(25) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[22].

(26) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la

---

21 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

22 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I
OGGETTO, OBIETTIVI ED AZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rifugiati, in seguito denominato "Fondo", nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione .

Essa fissa le norme di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una divisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della legislazione comunitaria in materia.

2. Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 3

Azioni ammissibili negli Stati membri

1. Il Fondo sostiene le azioni negli Stati membri relative a uno o più dei seguenti settori:

   (a) condizioni di accoglienza e procedure di asilo;

   (b) integrazione delle persone di cui all'articolo 6, il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha un carattere durevole e stabile;

(c) rimpatrio volontario delle persone di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità, e delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 3, qualora tali persone non abbiano ricevuto una risposta negativa alla loro richiesta di protezione internazionale.

2. Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, sono ammissibili le azioni riguardanti:

(a) le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio;

(b) la fornitura di aiuti materiali e di cure mediche o psicologiche;

(c) l'assistenza sociale, la fornitura di informazioni o di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative;

(d) l'assistenza legale e linguistica;

(e) l'istruzione, la formazione linguistica e le altre iniziative coerenti con lo status della persona;

(f) la fornitura di servizi di sostegno, quali servizi di traduzione e di formazione, diretti ad aiutare a migliorare le condizioni di accoglienza e l'efficienza e la qualità delle procedure di asilo;

(g) le informazioni per le comunità locali che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante.

3. Per quanto concerne l'integrazione nella società degli Stati membri delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e dei rispettivi familiari, sono ammissibili le azioni riguardanti:

(a) la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mercato del lavoro, le cure mediche e psicologiche e l'assistenza sociale;

(b) l'adattamento dei beneficiari alla società dello Stato membro, in termini socioculturali, e la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

(c) la promozione di una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale;

(d) l'istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;

(e) la promozione dell'emancipazione e dell'indipendenza economica di tali persone;

(f) la promozione di un contatto significativo e di un dialogo costruttivo tra tali persone e la società che le accoglie, incluse le azioni che promuovono un coinvolgimento di partner chiave, quali il grande pubblico, le autorità locali, le

associazioni di rifugiati, i gruppi di volontariato, i partner sociali e la società civile in senso lato;

(g) le misure per sostenere tali persone ad acquisire abilità, inclusa la formazione linguistica;

(h) la promozione della parità di condizioni di accesso e di trattamento per quanto riguarda il rapporto di tali persone con le istituzioni pubbliche.

4. Per quanto concerne il rimpatrio volontario, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare:

(a) l'informazione e i servizi di consulenza relativi alle iniziative o ai programmi di rimpatrio volontario;

(b) l'informazione relativa alla situazione nei paesi o nelle regioni d'origine o della precedente residenza abituale;

(c) la formazione generale o professionale e l'aiuto al reinserimento;

(d) le azioni delle comunità d'origine residenti nell'Unione europea che facilitano il rimpatrio volontario delle persone considerate nella presente decisione;

(e) le azioni che agevolano l'organizzazione e l'attuazione di programmi nazionali di rimpatrio volontario.

5. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 promuovono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente in materia di regime d'asilo comune europeo.

6. Le azioni tengono conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 4

Azioni di interesse comunitario

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7% delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità ("azioni comunitarie") relative alla politica d'asilo e alle misure applicabili ai gruppi target di cui all'articolo 6.

2. Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:

(a) promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della legislazione comunitaria e delle buone pratiche;

(b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariati transnazionali tra organismi

situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di asilo;

(c) sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;

(d) sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e sugli altri aspetti del Fondo, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata;

(e) sostenere progetti pilota e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;

(f) sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni.

3. Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 52, secondo paragrafo.

Articolo 5

Misure d'urgenza

1. In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE, il Fondo può altresì finanziare, al di fuori delle azioni di cui all'articolo 3 e in aggiunta a queste ultime, misure d'urgenza a favore degli Stati membri.

2. Le misure d'urgenza ammissibili coprono i seguenti tipi di azioni:

(a) l'accoglienza e l'alloggio;

(b) la fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto e il vestiario;

(c) l'assistenza medica, psicologica o di altro genere;

(d) le spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate e la messa in atto delle misure d'urgenza;

(e) le spese logistiche e di trasporto.

Articolo 6

Gruppi target

1. Ai fini della presente decisione, i gruppi target comprendono:

(2) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28

luglio 1951, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967, e autorizzato a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri;

(3) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio[23];

(4) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia domandato di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste ai punti 1 e 2;

(5) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE.

2. Per "cittadino di un paese terzo" si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

CAPITOLO II
PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 7

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrando le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 19.

3. Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

Articolo 8

Programmazione

1. Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nel quadro di due periodi di programmazione pluriennale (2008-2010 e 2011-2013). Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2. I programmi pluriennali adottati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

---

[23] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

Articolo 9

Intervento sussidiario e proporzionale

1. Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 19 e 21 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata in conformità della presente decisione.

2. I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Una differenziazione si applica altresì alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi pluriennali e annuali.

Articolo 10

Metodi d'esecuzione

1. Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, fatte salve le azioni comunitarie di cui all'articolo 4 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16.

   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee secondo le seguenti modalità:

   a) verifica l'esistenza e il corretto funzionamento negli Stati membri dei sistemi di gestione e controllo, secondo la procedura di cui all'articolo 32;

   b) interrompe o sospende la totalità o parte dei pagamenti, conformemente agli articoli 41 e 42, in caso di inadempienza da parte dei sistemi nazionali di gestione e controllo, e applica ogni altra rettifica finanziaria richiesta, secondo le procedure di cui agli articoli 45 e 46.

Articolo 11

Addizionalità

1. I contributi del Fondo non sostituiscono le spese pubbliche o equivalenti di uno Stato membro.

2. La Commissione, di concerto con ciascuno Stato membro, procede ad una verifica intermedia dell'addizionalità entro il 31 dicembre 2012 e ad una verifica ex-post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 12

Partenariato

1. Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, in particolare:

   a) autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti;

   b) ogni altro organismo appropriato che rappresenti la società civile, le organizzazioni non governative, inclusi i partner sociali.

   Ogni Stato membro garantisce una partecipazione ampia ed effettiva di tutti gli organismi appropriati, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

   Il partenariato include la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi pluriennali.

CAPITOLO III
QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del Fondo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è di 1 112,7 milioni di euro.

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti delle prospettive finanziarie.

3. La Commissione procede a ripartizioni indicative annuali per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1. Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 300 000 euro.

   Per gli Stati entrati a far parte dell'Unione europea il 1º maggio 2004 tale importo è fissato a 500 000 euro annui per il periodo 2008-2013.

   Per gli Stati che aderiranno all'Unione europea nel periodo 2008-2013 tale importo è fissato a 500 000 euro annui per la restante parte del periodo 2008-2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.

2. Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

   (a) al numero delle persone ammesse ad una delle categorie previste all'articolo 6, paragrafo 1, punti 1 e 2, nel corso dei tre anni precedenti, per il 30% del loro volume.

   (b) al numero delle persone ammesse ad una delle categorie previste all'articolo 6, paragrafo 1, punti 3 e 4, nel corso dei tre anni precedenti, per il 70% del loro volume;

3. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dall'Istituto statistico della Comunità europea, conformemente alla legislazione comunitaria relativa alla raccolta e all'analisi delle statistiche nel settore dell'asilo.

4. Gli Stati membri forniscono i dati necessari quando non sono disponibili le statistiche di cui al paragrafo 3.

Articolo 15

Struttura del finanziamento

1. Il contributo finanziario del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2. Le azioni beneficianti di un sostegno del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non perseguono scopi lucrativi e non sono ammesse a finanziamenti da altre fonti a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4. Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 3 attuate negli Stati membri, il 50% del costo totale di un'azione specifica.

   Esso può raggiungere il 60% per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti pluriennali della Commissione di cui all'articolo 18.

   Il contributo è aumentato al 75% negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5. In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 16

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, il Fondo può finanziare, entro un limite dello 0,20% della sua dotazione annuale, le misure di preparazione,

monitoraggio, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e ispezione necessarie all'attuazione della presente decisione.

2. Tali azioni comprendono:

(a) studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale in relazione al funzionamento del Fondo;

(b) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento del Fondo e al grande pubblico, in particolare le azioni informative;

(c) la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione;

(d) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore.

Articolo 17

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2. L'importo annuale stanziato per l'assistenza tecnica non può superare il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro.

CAPITOLO IV
PROGRAMMAZIONE

Articolo 18

Adozione di orientamenti strategici

1. Per ciascun periodo di programmazione pluriennale la Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della legislazione comunitaria in materia di politica di asilo, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo interessato.

2. Per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere l'attuazione del regime d'asilo comune europeo.

3. La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al primo periodo di programmazione pluriennale (2008-2010) entro il 31 marzo 2007 e quelli relativi al secondo periodo di programmazione pluriennale (2011-2013) entro il 31 marzo 2010.

4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 19

Preparazione e approvazione dei programmi nazionali pluriennali

1. Per ogni periodo di programmazione ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 18, un progetto di programma pluriennale comportante i seguenti elementi:

   (a) una descrizione della situazione attuale nello Stato membro, avuto riguardo alle condizioni d'accoglienza, alle procedure d'asilo, d'integrazione e di rimpatrio volontario delle persone previste dall'articolo 6;

   (b) un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di accoglienza, di procedure d'asilo, di integrazione e di rimpatrio volontario e l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dal programma pluriennale;

   (c) la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

   (d) un'indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

   (e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati utilizzando un numero limitato di indicatori di attuazione, risultato ed impatto, nel rispetto del principio di proporzionalità. Gli indicatori devono permettere di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

   (f) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun anno, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista, e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

   (g) le disposizioni di attuazione del programma pluriennale, comprendenti:

      - la designazione, a cura dello Stato membro, degli organismi previsti all'articolo 25;

      - una descrizione dei sistemi di attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione;

- una definizione delle procedure applicabili alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari per assicurarne la trasparenza;

- le disposizioni previste affinché sia data pubblicità al programma pluriennale.

2. Gli Stati membri stabiliscono ciascun programma pluriennale in stretta cooperazione con i partner di cui all'articolo 12.

3. Gli Stati membri sottopongono i rispettivi progetti di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione da parte della Commissione degli orientamenti strategici per il periodo di riferimento.

4. La Commissione valuta il programma pluriennale proposto in funzione dei seguenti elementi:

   (a) la coerenza con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all'articolo 18;

   (b) la pertinenza, l'adeguatezza e i risultati attesi della strategia e delle priorità operative proposte dallo Stato membro;

   (c) la conformità dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro per l'attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

   (d) la conformità al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

5. La Commissione, se ritiene che un programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione relative ai sistemi di gestione e controllo, invita lo Stato membro a rivederlo di conseguenza.

6. La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro quattro mesi dalla presentazione formale, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 20

Revisione dei programmi pluriennali

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale viene riesaminato e, se necessario, rivisto per il periodo di programmazione rimanente al fine di tener conto in misura maggiore o differente delle priorità comunitarie, in particolare alla luce delle conclusioni del Consiglio. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà manifestatesi nel corso dell'attuazione.

2. La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato formalmente domanda.

Articolo 21

Programmi annuali

1. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi di lavoro annuali.

2. Entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo, a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 14.

3. Entro il 1° novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e comprendente:

   (a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

   (b) una descrizione dei compiti che l'autorità responsabile dovrà svolgere nell'attuare il programma annuale;

   (c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e l'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17 per l'attuazione del programma annuale.

4. La Commissione esamina la proposta dello Stato membro tenendo conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio, e decide sul cofinanziamento da parte del Fondo entro il 1° marzo dell'anno di riferimento. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro e il periodo di ammissibilità delle spese.

Articolo 22

Modalità particolari relative alle misure d'urgenza

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure d'urgenza di cui all'articolo 5, comprendenti una descrizione delle misure previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione.

2. Il contributo finanziario del Fondo per le misure d'urgenza di cui all'articolo 5 è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80% del costo di ogni misura.

3. Le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero di persone che beneficiano in ciascun Stato membro della protezione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

CAPITOLO V
SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 23

Attuazione

La Commissione è responsabile dell'attuazione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 24

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

(a) una precisa definizione delle funzioni degli organismi e/o dei servizi preposti alla gestione e al controllo e una chiara ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo e/o servizio;

(b) una netta separazione delle funzioni tra gli organismi e/o i servizi preposti alla gestione, alla certificazione delle spese e al controllo, nonché tra queste funzioni all'interno di ciascun organismo e/o servizio;

(c) per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo;

(d) efficaci dispositivi di controllo interno per l'autorità responsabile e altra autorità delegata;

(e) sistemi informatici e affidabili di contabilità, monitoraggio e rendicontazione finanziaria;

(f) un sistema efficace di rendicontazione e monitoraggio per i casi di delega di competenze;

(g) manuali di procedura dettagliati relativi alle funzioni da espletare;

(h) dispositivi efficaci di verifica del funzionamento del sistema;

(i) sistemi e procedure per una tracciabilità adeguata (*audit trail*);

(j) procedure per la rendicontazione e il monitoraggio delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 25

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma pluriennale lo Stato membro designa le seguenti autorità:

   (a) un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro ovvero autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato, responsabile della gestione dei programmi pluriennali ed annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

   (b) un'autorità di certificazione: autorità od organismo pubblico nazionale operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

   (c) un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo;

   (d) un'autorità delegata, se opportuno;

   (e) un organo di valutazione della conformità, designato al momento della presentazione alla Commissione di ciascun progetto di programma pluriennale. La Commissione può accettare che l'autorità di audit designata funga da organo di valutazione della conformità, purché disponga della capacità e dell'indipendenza operativa richieste. L'organo svolge le proprie funzioni nel rispetto delle norme internazionali in materia di audit.

2. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le proprie relazioni con le autorità e gli organismi di cui sopra e le relazioni di questi ultimi con la Commissione.

3. Fatto salvo l'articolo 24, lettera b), le funzioni di controllo e certificazione possono essere svolte dallo stesso organismo o servizio.

4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 26

Autorità responsabile

1. L'autorità responsabile può essere un organo dello Stato membro, un'autorità pubblica nazionale ovvero un organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro e investito di una funzione di pubblico servizio. Lo Stato membro che designi un'autorità responsabile diversa da un proprio organo stabilisce le modalità

concernenti le sue relazioni con tale autorità e le relazioni di quest'ultima con la Commissione.

2. L'autorità responsabile deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

(a) essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;

(b) disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

(c) operare in un ambito amministrativo che gli consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;

(d) essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

(e) possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;

(f) disporre di personale con qualifiche professionali e linguistiche adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

3. Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per uno svolgimento dei suoi compiti corretto e senza interruzioni per l'intero periodo 2008-2013.

Articolo 27

Compiti dell'autorità responsabile

1. È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale in modo efficace, efficiente e corretto.

Essa in particolare è tenuta a:

(a) consultare i partner interessati (organizzazioni non governative, autorità locali, organizzazioni internazionali competenti, parti sociali, ecc…) tramite il meccanismo di partenariato di cui all'articolo 12;

(b) presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale ed annuale di cui agli articoli 19 e 21;

(c) organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte;

(d) organizzare procedure di selezione e attribuzione di cofinanziamenti da parte del Fondo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non cumulabilità;

(e) percepire i pagamenti della Commissione e versarli ai beneficiari;

(f) garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

(g) verificare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese con le norme comunitarie e nazionali;

(h) garantire la sussistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità dettagliata di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

(i) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;

(j) garantire che le valutazioni dei programmi pluriennali di cui all'articolo 49 vengano svolte entro i termini previsti dalla presente decisione e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

(k) stabilire opportune procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto all'articolo 43;

(l) garantire che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all'articolo 30, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione attuate e ai progetti cofinanziati dal Fondo;

(m) provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure e sugli audit effettuati in relazione alle spese ai fini della certificazione;

(n) preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni, le dichiarazioni di spesa vistate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento;

(o) svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

(p) cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri.

2. Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17.

Articolo 28

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1. Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autorità delegata, l'autorità responsabile definisce l'entità dei compiti delegati e fissa procedure dettagliate per la loro esecuzione, che devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 26.

2. Tali procedure prevedono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 29

Autorità di certificazione

1. L'autorità di certificazione di un programma pluriennale è incaricata dei compiti seguenti:

   (a) certificare che:

   – la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili,

   – le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardano azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

   (b) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure e sugli audit effettuati in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

   (c) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit svolte dall'autorità di audit direttamente o sotto la sua responsabilità;

   (d) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

   (e) provvedere al recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi, tenere una contabilità degli importi recuperabili e rimborsare alla Commissione gli importi recuperati, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2. Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 25.

Articolo 30

Autorità di audit

1. L'autorità di audit di un programma pluriennale è incaricata dei compiti seguenti:

   (a) provvedere affinché si tengano operazioni di audit conformi alle norme internazionali in materia di audit, per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma pluriennale;

   (b) provvedere affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10% delle spese totali ammissibili per ogni programma annuale;

   (c) presentare alla Commissione entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), il metodo di lavoro, il metodo di campionamento per gli audit delle azioni finanziate dal Fondo e una pianificazione indicativa degli audit al fine di garantire che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione;

2. Se l'autorità di audit designata in virtù della presente decisione è nel contempo l'autorità di audit designata in virtù delle decisioni…, … e … [24], ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3. L'autorità di audit redige una relazione finale relativa all'attuazione dei programmi annuali, di cui all'articolo 50, paragrafo 2, che includa:

   (a) una relazione annuale di audit in cui figurino i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale, e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo del programma;

   (b) un parere sull'efficacia del funzionamento del sistema di gestione e controllo, che offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti;

   (c) una dichiarazione che accerti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti cui si riferisce la dichiarazione finale di spesa.

---

[24] Inserire i riferimenti delle decisioni che istituiscono il Fondo per il rimpatrio, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per l'integrazione.

4. Qualora le verifiche di cui al paragrafo 1 vengano effettuate da un organismo diverso dall'autorità di audit, questa provvede affinché detto organismo disponga dell'autonomia operativa necessaria e il lavoro svolto sia conforme alle norme internazionali in materia di audit.

5. Le attività dell'autorità di audit o dell'organismo indicato al paragrafo 4 afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 25.

CAPITOLO VI
CONTROLLI

Articolo 31

Competenze degli Stati membri

1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti.

2. Essi devono provvedere affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all'istituzione dei sistemi di gestione e controllo di cui agli articoli da 24 a 30, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

   Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente corrisposte ad un beneficiario, spetta allo Stato membro rimborsare il bilancio delle Comunità europee delle somme perse.

4. Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e si accertano che i sistemi di gestione e gli audit siano applicati in modo da assicurare un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per la raccolta dei dati statistici necessari all'attuazione dell'articolo 14.

6. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 5 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 32

Sistemi di gestione e controllo

1. Prima di adottare un programma pluriennale, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e controllo in conformità degli articoli da 24 a 30. Compete agli Stati membri garantirne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2. Contestualmente ai singoli progetti di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione di tali sistemi, comprendente l'organizzazione e le procedure dell'autorità responsabile, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e i sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e eventuali altri organismi che svolgano attività di audit sotto la sua responsabilità.

3. Nei tre mesi successivi alla presentazione dei singoli progetti di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dell'organo di valutazione della conformità contenente gli esiti di una valutazione dei sistemi e un parere circa la loro conformità agli articoli da 24 a 30. Se il parere esprime riserve, la relazione indica le carenze riscontrate e la loro gravità. Gli Stati membri stabiliscono, d'accordo con la Commissione, un piano delle misure correttive da applicare e il relativo calendario di attuazione.

4. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 33

Competenze della Commissione

1. La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 31, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e controllo conformi agli articoli da 24 a 30 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino correttamente durante il periodo di attuazione dei programmi pluriennali.

2. Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo, a audit in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché sia data adeguata informazione, pubblicità e seguito alle azioni finanziate dal Fondo.

5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e complementarità delle azioni con le politiche, gli strumenti e le iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 34

Cooperazione con gli organismi di controllo degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi pluriennali per coordinare i rispettivi piani di controllo e i metodi di audit e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

   La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30 entro tre mesi o in occasione della prima riunione successiva al suo ricevimento.

2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione identifica i programmi pluriennali:

   (a) che sono conformi senza riserve al sistema istituito a norma dell'articolo 32, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, e

   (b) per i quali la strategia dell'autorità di audit a norma dell'articolo 30 è soddisfacente e sono state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficacia del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo sulla base dei risultati degli audit realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

   Per questi programmi, la Commissione può informare gli Stati membri interessati che essa si affiderà principalmente al parere dell'autorità di audit per quanto riguarda la correttezza, legalità e regolarità delle spese dichiarate e che svolgerà i propri audit in loco solo in circostanze eccezionali.

CAPITOLO VII
GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 35

Ammissibilità - Dichiarazioni di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le azioni, e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2. Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari e sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3. Sono ammesse al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di cofinanziamento della Commissione prevista all'articolo 21, paragrafo 4. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

4. Non sono ammesse al contributo del Fondo le seguenti spese:

   – l'IVA;

   – gli interessi di mora;

   – l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;

   – l'edilizia abitativa.

5. Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 36

Integralità dei pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari.

Articolo 37

Uso dell'euro

Tutti gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento, negli impegni e nei pagamenti della Commissione nonché gli importi delle spese certificate e le domande di pagamento degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

Articolo 38

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di cofinanziamento adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4.

Articolo 39

Pagamenti - Prefinanziamento

1. La Commissione versa i contributi finanziari del Fondo in conformità degli impegni di bilancio.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3. Un prefinanziamento pari al 50% dell'importo stanziato nella decisione annuale della Commissione sul cofinanziamento del Fondo è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4. Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione, da parte della Commissione, di una relazione intermedia di attuazione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 29, lettera a) e dell'articolo 35, che attesti un livello di spesa pari almeno al 70% dell'importo del primo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non può superare il 50% dell'importo totale stanziato nella decisione di cofinanziamento o, in ogni caso, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al programma in questione e vanno detratti dall'importo della spesa pubblica indicato nella dichiarazione finale di spesa.

6. La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata alla chiusura del programma annuale.

Articolo 40

Pagamento del saldo

1 La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dalla data di fine ammissibilità dei costi stabilita nella decisione annuale di cofinanziamento da parte del Fondo:

(a) una dichiarazione certificata di spesa e una domanda di pagamento del saldo ovvero una dichiarazione di rimborso redatta a norma dell'articolo 29, lettera a), e dell'articolo 35;

(b) la relazione finale di attuazione del programma annuale, contenente le informazioni di cui all'articolo 51;

(c) la relazione di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3;

Il pagamento del saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale di attuazione e della dichiarazione di validità della domanda di pagamento del saldo.

2. Se entro il termine previsto l'autorità responsabile omette di fornire i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3. La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un

procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale parziale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4. Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 si interrompe qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, conformemente all'articolo 41. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 41, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1, comunica allo Stato membro l'importo delle spese riconosciute dalla Commissione a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6. Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme versate agli Stati membri.

7. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato entro sei mesi dal pagamento.

Articolo 41

Interruzione

1. L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 interrompe i termini per il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, in caso di dubbi circa il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, ovvero se chiede alle autorità nazionali informazioni complementari ai fini del monitoraggio delle osservazioni formulate nell'ambito della revisione annuale o se ritiene che la dichiarazione di spesa possa presentare gravi irregolarità, già identificate o presunte.

2. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato e l'autorità responsabile circa i motivi dell'interruzione. Lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie per correggere quanto prima la situazione.

3. Il termine massimo di sei mesi è prorogato per un altro periodo massimo di sei mesi se si rende necessario adottare una decisione ai sensi degli articoli 42 e 45.

Articolo 42

Sospensione

1. La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del saldo quando:

   (a) il sistema di gestione e controllo del programma presenta gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; oppure

   (b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa presentano una grave irregolarità che non è stata corretta; oppure

   (c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 31 e 32.

2. La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento del saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3. La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento del saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere la riduzione dell'importo netto o la soppressione del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 46.

Articolo 43

Conservazione dei documenti

In ogni Stato membro l'autorità responsabile provvede affinché tutti i documenti giustificativi afferenti alle spese e agli audit per il programma annuale in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti.

I documenti restano disponibili per almeno tre anni dalla chiusura di un programma annuale, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati in originale o in copia conforme autenticata su supporto comunemente accettato.

CAPITOLO VIII
RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 44

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità in via principale di indagare sulle irregolarità. Essi agiscono quando viene accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o controllo di un intervento ed effettuano le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali. Tali rettifiche consistono nel recupero totale o parziale del contributo comunitario. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

   Gli Stati membri includono nella relazione annuale alla Commissione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, un elenco dei procedimenti di soppressione avviati per il programma annuale in questione.

   Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e generano, in caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro, interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 47, paragrafo 2.

3. In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

Articolo 45

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1. Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono effettuare controlli in loco, in particolare per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

   La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2. Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 31, sospende il prefinanziamento o il pagamento finale conformemente all'articolo 42.

Articolo 46

Criteri per le rettifiche

1. Se lo Stato membro non ha apportato le rettifiche nei termini di cui all'articolo 42, paragrafo 2, e non è stato raggiunto nessun accordo, la Commissione può decidere, entro tre mesi, di sopprimere in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale, qualora riscontri che:

   (a) il sistema di gestione e controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

   (b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo, e

   (c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 31 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

   La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per stabilire se sia opportuno applicare un tasso forfettario o una rettifica estrapolata. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita una garanzia positiva ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), nell'ambito di una relazione annuale, è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante l'applicazione di un tasso forfettario o di una rettifica estrapolata, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3. Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità e delle implicazioni finanziarie dovute alle carenze riscontrate nel programma annuale in causa.

4. Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 32, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 47

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[25]. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a partire dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, aumentato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 46.

[25] GU L 248, del 16.9.2002.

CAPITOLO IX
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 49

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2. La Commissione effettua regolarmente una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento agli obiettivi generali previsti all'articolo 2.

3. La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 50

Relazioni

1. L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione delle azioni.

   A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sullo stato di avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati.

2. Entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di cofinanziamento per ciascun programma annuale, l'autorità responsabile invia alla Commissione una relazione finale d'attuazione e una dichiarazione finale di spesa in conformità dell'articolo 35.

3. Entro il 30 giugno 2012 (per il periodo 2008-2010) e il 30 giugno 2015 (per il periodo 2011-2013), gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

4. Entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2008-2010) e il 31 dicembre 2015 (per il periodo 2011-2013), la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post.

Articolo 51

Relazione annuale finale

1. Per fornire un quadro esauriente dell'attuazione dei programmi annuali e pluriennali, le relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, includono le seguenti informazioni:

   (a) attuazione finanziaria ed operativa del programma annuale;

   (b) stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei rispettivi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori fisici e degli indicatori di attuazione, risultato ed impatto per ciascuna priorità interessata;

   (c) iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

      – le azioni di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

      – una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'attuazione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

      – il ricorso all'assistenza tecnica;

   (d) misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2. Sono considerate ricevibili le relazioni che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale di attuazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

CAPITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", creato dalla decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" ../… (la presente decisione e le decisioni ….., …… e …..)[26] (in seguito denominato "comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

---

[26] Inserire i riferimenti delle decisioni che istituiscono il Fondo per il rimpatrio, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per l'integrazione.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 53

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 54

Disposizioni transitorie

1 La presente decisione non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dalla Commissione in base alla decisione 2004/904/CE o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2007.

2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente Fondo, la Commissione tiene conto delle misure adottate in base alla decisione 2004/904/CE prima dell'entrata in vigore della presente decisione aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detto cofinanziamento.

3. Gli importi impegnati dalla Commissione per il cofinanziamento tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura dei programmi entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

   Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

4. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo per il periodo 2005-2007.

5. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo per il periodo 2005-2007.

Articolo 55

Abrogazione

La decisione 2004/904/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 56

Entrata in vigore

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2008.

Articolo 57

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*

RELAZIONE

1. SVILUPPO DELLA SOLIDARIETÀ NEL SETTORE DELLE FRONTIERE ESTERNE E DELLA POLITICA DEI VISTI

1.1. Problema e analisi

Premessa necessaria all'abolizione delle frontiere interne al territorio Schengen è che i controlli alle frontiere esterne siano quanto più efficaci nel prevenire l'ingresso illegale. Chiunque entri nell'UE per un dato valico può trasferirsi praticamente senza restrizioni in un altro Stato membro, indipendentemente dal diritto di soggiornare (altrove) nell'Unione. Di conseguenza, ciascuno Stato membro dello spazio Schengen è interessato all'efficienza con cui gli altri Stati membri controllano le frontiere esterne di loro competenza: se tale compito non è svolto con efficacia, il rischio è che tutti subiscano gli effetti negativi di un flusso indesiderato di clandestini. Esiste quindi un argomento valido a favore dell'adozione di disposizioni comuni a livello CE su questo punto e dell'introduzione di norme minime in materia di controllo delle frontiere esterne, sebbene la responsabilità ultima sia degli Stati membri interessati. È quanto riconosce esplicitamente la convenzione Schengen che stabilisce norme comuni relative all'ingresso di cittadini di paesi terzi nell'UE. Pertanto, gli Stati membri con frontiere esterne hanno dovuto adattare le attività di controllo e sorveglianza delle frontiere agli standard e procedure decise a livello dell'UE, e così dovranno continuare a fare in futuro.

Relativamente pochi Stati membri hanno frontiere terrestri e/o marittime la cui estensione o importanza geopolitica richieda una sorveglianza intensa e capillare; su di loro preme il peso della responsabilità di controllare l'immigrazione clandestina e tutelare la sicurezza interna sorvegliando il passaggio delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Su di loro grava quindi una quota sproporzionata dei costi che comporta non solo impedire l'ingresso illegale ma anche, non meno importante, permettere a quanti ne hanno l'autorizzazione di entrare senza ritardi indebiti o disagi.

1.2. Prospettive future

La ripartizione degli oneri per la gestione delle frontiere esterne fra gli Stati membri e l'Unione è una delle cinque componenti della politica comune di gestione delle frontiere esterne proposta dalla Commissione con la comunicazione "Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea" (COM (2002) 233 definitivo del 7 maggio 2002) e approvata dal Consiglio con il "Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea" (documento del Consiglio 10019/02 del 14 giugno 2002).

Il Consiglio europeo ha in più occasioni sollecitato l'istituzione di un fondo a favore degli Stati membri che sostengono in questo settore, nell'interesse della Comunità, un onere finanziario pesante e duraturo. A tal fine, il programma dell'Aia adottato dal Consiglio europeo del novembre 2004 evidenziava "che è necessaria la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità con le relative implicazioni finanziarie tra gli Stati membri".

1.3. Obiettivi del Fondo

I quattro principali obiettivi strategici cui dovrà contribuire il Fondo sono:

- migliorare l'efficienza dei controlli e quindi l'efficacia nel gestire e proteggere le frontiere esterne, così da contrastare gli ingressi illegali e accrescere la sicurezza dello spazio UE di libera circolazione;

- rendere più facile e spedito l'ingresso nell'UE dei viaggiatori autorizzati, conformemente all'acquis di Schengen, tutelando l'Unione dagli ingressi irregolari;

- pervenire a un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri e all'efficienza globale delle guardie nazionali di frontiera nello svolgimento delle loro funzioni secondo la legislazione UE;

- migliorare l'efficienza nel rilascio dei visti e nell'esecuzione di altri controlli pre-frontiera.

Si propone che il presente Fondo sostenga anche azioni relative alla politica comune in materia di visti. Una gestione efficiente dei visti può costituire un presupposto al controllo delle frontiere esterne ed essere in quanto tale parte del sistema comune integrato di gestione delle frontiere dell'UE suggerito dal programma dell'Aia.

Fra questi obiettivi rientreranno anche aspetti interenti a due strumenti finanziari esistenti: lo "strumento Schengen" e lo "strumento Kaliningrad".

- A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, è istituito lo "strumento Schengen" per aiutare l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Slovenia e l'Ungheria a finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen. Lo strumento giunge a termine nel 2006.

- A norma del protocollo n. 5 del trattato di adesione della Lituania sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, la decisione C(2003) 5213 della Commissione stabilisce le disposizioni di attuazione relativamente al programma speciale di transito per Kaliningrad 2004 – 2006.

Lo strumento Kaliningrad è sostituito da disposizioni specifiche nell'ambito del Fondo. La responsabilità delle autorità lituane nell'attuare correttamente la legislazione comunitaria sul transito agevolato è parte dell'onere consistente nel controllo delle frontiere esterne dell'UE che la Lituania assume per conto di tutti gli Stati membri, ragion per cui è preferibile che sia fissato un contributo nell'ambito dello strumento sulle frontiere esterne anziché separatamente.

1.4. Complementarità con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE ("Agenzia")

Il Fondo contribuirà al conseguimento dei quattro precedenti obiettivi in complementarità con l'ulteriore sviluppo della pertinente legislazione e il lavoro dell'Agenzia.

L'Agenzia fornisce alla Commissione e agli Stati membri il necessario sostegno tecnico e agevola l'applicazione delle attuali e future misure comunitarie in materia di frontiere esterne.

Il Fondo finanzierà quindi soltanto le azioni degli Stati membri a livello nazionale che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi comunitari, e non già le azioni afferenti alla cooperazione con altri Stati membri nella gestione delle frontiere esterne.

Inoltre, le risorse accantonate a titolo del Fondo per azioni di interesse comunitario ("azioni comunitarie") riguarderanno principalmente la politica dei visti (obiettivo n. 4 del Fondo), ambito che esula dalle competenze dell'Agenzia.

1.5. Portata delle azioni e definizione di "frontiere esterne"

Poiché il Fondo raccomanda la solidarietà nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni Schengen sulle frontiere esterne, questi ultimi sono ammissibili soltanto in quanto vincolati da quelle disposizioni.

L'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione prevede che le disposizioni dell'acquis di Schengen, gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato I dell'atto, siano vincolanti e si applichino nei nuovi Stati membri dalla data di adesione[27]. Le disposizioni e gli atti che non sono menzionati in tale allegato, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri dalla data di adesione, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione del Consiglio adottata a norma di quell'articolo (articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione).

È questa la procedura di attuazione in due fasi, secondo la quale alcune disposizioni dell'acquis di Schengen sono vincolanti e applicabili dal momento dell'adesione all'Unione, mentre altre, vale a dire quelle intrinsecamente connesse all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne, sono vincolanti dalla data di adesione ma applicabili nei nuovi Stati membri solo dopo la summenzionata decisione del Consiglio. Le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne (articoli da 3 ad 8 della convenzione Schengen e relative decisioni di applicazione, segnatamente il manuale comune) sono elencate nell'allegato e sono dunque vincolanti e applicabili ai nuovi Stati membri dal momento della loro adesione[28].

Di conseguenza, i nuovi Stati membri sono ammissibili al sostegno del Fondo sin dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2007, anche qualora non siano state assunte le decisioni del Consiglio relativamente all'applicazione delle disposizioni Schengen sull'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne per uno o più nuovi Stati membri interessati. Tutti dovranno essere ammissibili al beneficio del Fondo affinché sia garantita, per quanto possibile, la continuità con lo strumento Schengen e lo strumento di transizione in relazione al rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne. Viste le conseguenze della o delle citate decisioni del Consiglio, occorre che proseguano i lavori per istituire i necessari requisiti di controllo alle frontiere esterne dei nuovi Stati membri e che continui il sostegno dell'Unione europea a tali preparativi nell'interesse della Comunità.

Il ragionamento comporta queste conseguenze:

- Per quanto riguarda il calcolo annuale della lunghezza delle frontiere esterne secondo un criterio di ripartizione, si terrà conto di tutti i confini esterni con paesi terzi non associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Inoltre, si terrà

---

[27] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33

[28] A eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), connesso alla consultazione del Sistema d'informazione Schengen.

conto delle frontiere temporanee, ma solo per gli Stati membri che già attuano integralmente l'acquis di Schengen. In altri termini, rientrano nel calcolo soltanto le frontiere temporanee degli Stati membri che eseguono controlli alle frontiere anche per conto degli altri Stati membri. Il che rispecchia la situazione attuale, la quale tuttavia -è opportuno ricordare- è prettamente temporanea visto che i controlli alle frontiere andranno soppressi quanto prima. Come dichiara il programma dell'Aia: "Il Consiglio europeo chiede al Consiglio, alla Commissione ed agli Stati membri di adottare quanto prima tutte le misure necessarie per permettere la soppressione dei controlli alle frontiere interne, a condizione che siano stati soddisfatti tutti i requisiti per l'applicazione dell'acquis di Schengen e una volta che il Sistema d'informazione Schengen (SIS II) sia diventato operativo nel 2007." Inoltre, proprio per sottolineare il carattere transitorio delle frontiere temporanee e esprimere il sostegno delle priorità politiche alle frontiere "definitive", si propone di non attribuire alle frontiere temporanee lo stesso coefficiente di ponderazione di quelle "definitive". Si noti che, integrando nel computo le frontiere temporanee degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen fino all'adozione delle richiamate decisioni del Consiglio, è possibile che dai calcoli per il presente Fondo risulti una lunghezza delle frontiere terrestri esterne superiore a quella delle future frontiere esterne definitive della Comunità.

- Per quanto riguarda le azioni ammissibili al beneficio del fondo, saranno ammesse tutte le azioni alle frontiere temporanee, salvo qualora comportino investimenti strutturali incompatibili con l'obiettivo di sopprimere i controlli sulle persone lungo quelle frontiere. Non saranno pertanto ammessi gli investimenti per la costruzione, la ristrutturazione o il miglioramento delle infrastrutture dei valichi di frontiera ed edifici annessi e delle apparecchiature non interoperabili.

Nell'intento di intensificare la cooperazione a livello nazionale fra servizi incaricati del controllo delle persone e servizi competenti per il controllo delle merci (dogane) o per altre politiche (cooperazione di polizia, lotta all'immigrazione clandestina), il Fondo può finanziare azioni degli Stati membri dirette a sviluppare le capacità delle guardie di frontiera di assolvere la loro missione in tal senso.

Sarà altresì garantita la complementarità con le azioni doganali. Un'intensa cooperazione fra le autorità preposte al controllo delle persone e quelle incaricate del controllo delle merci costituirà la premessa necessaria affinché non si aprano falle lungo le frontiere esterne.

2. VALUTAZIONI

La Commissione ha effettuato una valutazione ex-ante, allegata alla presente proposta.

3. BASE GIURIDICA E MOTIVAZIONE DELLO STRUMENTO POLITICO

3.1. Scelta della base giuridica

La base giuridica proposta per la presente decisione del Consiglio è l'articolo 62, paragrafo 2, in quanto questo strumento tratta di "misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri", in particolare delle "norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli alle persone alle frontiere esterne" (articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e delle "regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata

non superiore a tre mesi, che comprendono (...) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri" (articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii)).

Basandosi sul titolo IV del trattato CE, "Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone", la proposta deve essere presentata e adottata rispettando i protocolli allegati al trattato di Amsterdam sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca.

In base all'articolo 6 del protocollo che integra l'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (protocollo Schengen), la Norvegia e l'Islanda sono associate all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo. Le conseguenze connesse ai differenti protocolli sono esaminate più avanti al punto 6.

3.2. Manifestazione di solidarietà nell'assegnazione delle risorse

Fatto salvo il calcolo specifico relativo all'onere del sistema di transito per Kaliningrad, le risorse saranno assegnate agli Stati membri in base a un criterio di ripartizione che definisce in generale gli oneri relativi degli Stati membri in relazione alla gestione integrata delle frontiere e alla politica comune dei visti.

La manifestazione di solidarietà fra Stati membri dovrà tenere conto di quanto segue:

- per ciascuno Stato membro sussiste una mole minima di lavoro di base afferente al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti, basata su una serie di elementi costanti, quali la lunghezza delle frontiere terrestri esterne, la lunghezza delle frontiere marittime, il numero di valichi di frontiera autorizzati (terrestri, marittimi, aerei) e il numero di uffici consolari;

- per ciascuno Stato membro, fattori più variabili come quelli attinenti ai flussi migratori determinano l'effettiva "mole di lavoro" quotidiana delle autorità, in particolare il numero di persone che passano le frontiere esterne (terra, mare, aria), il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso, il numero delle persone fermate e il numero delle domande di visto (visti rilasciati e visti rifiutati).

Per questo si propone che il criterio di ripartizione consti di due componenti, connesse l'una agli elementi costanti, l'altra a quelli più variabili. Le risorse disponibili sarebbero suddivise fra gli Stati membri come segue:

- il 40% in proporzione agli elementi costanti;

- il 60% in proporzione agli elementi variabili.

Si propone di introdurre la possibilità di ponderare gli elementi costanti nella base giuridica e di consultare al riguardo l'Agenzia FRONTEX prima di decidere.

Poiché i dati rilevanti riguardano i flussi migratori e i visti e i flussi sono soggetti a variazioni, è opportuno che il calcolo sia annuale. Combinando tali criteri di ripartizione delle risorse si otterrà di tenere in debito conto eventuali evoluzioni (connesse per esempio al variare della pressione migratoria in certi valichi di frontiera, o delle rotte della migrazione clandestina) e di adottare misure correttive con il sostegno del Fondo.

Dai calcoli effettuati secondo il criterio di ripartizione sono escluse le risorse allocate per il sistema di transito per Kaliningrad. Queste sono calcolate in base ai diritti non riscossi e ai costi supplementari indotti dal sistema.

3.3. Azioni definite nel quadro del Fondo

Visti gli obiettivi generali del Fondo, che contribuisce a attuare un controllo e una sorveglianza effettivi delle frontiere esterne introducendo la solidarietà finanziaria fra la Comunità e gli Stati membri, la Commissione propone di darvi attuazione principalmente attraverso una gestione concorrente con gli Stati membri e una gestione decentrata con i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (cfr. punto 6). Ciò consentirà di orientare il sostegno finanziario in funzione della situazione e delle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro e paese associato.

Inoltre, nell'ottica di un utilizzo quanto più efficiente delle risorse la presente proposta contiene disposizioni molto dettagliate in relazione agli obiettivi operativi da raggiungere, nonché i tipi di azioni che si ritiene possano contribuire a tali obiettivi.

3.4. Programmazione, gestione finanziaria e sistemi di controllo

In linea con l'esigenza di razionalizzare e armonizzare i sistemi di gestione e controllo, le disposizioni della presente proposta di decisione si conformano con le disposizioni proposte per gli altri tre Fondi rientranti nel programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". La programmazione ha carattere pluriennale e si articola in due periodi (2007-2010 e 2011-2013) con programmi annuali per l'attuazione dei programmi pluriennali.

4. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Sussidiarietà

Il principio fondamentale resta la responsabilità degli Stati membri nel garantire il controllo e la sorveglianza delle loro frontiere. Nella prospettiva di attuare un "sistema comune integrato di gestione delle frontiere", il Fondo sostiene esplicitamente i compiti svolti dagli Stati membri anche per conto di tutti gli Stati Schengen. Le azioni ammesse devono pertanto essere chiaramente identificate, riconducibili a condizioni oggettive nei singoli Stati e tali da presentare un valore aggiunto per l'intera Comunità.

Proporzionalità

La presente decisione consente di destinare il contributo finanziario del Fondo a una serie di azioni che concorrono sul piano operativo al raggiungimento di obiettivi specifici, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di scegliere le azioni e le relative modalità di attuazione, nell'ambito dei progetti adottati di concerto con la Commissione. È altresì necessario che l'utilizzo degli stanziamenti comunitari sia subordinato a regole precise e uniformi nel quadro di una decisione del Consiglio, che costituisce lo strumento appropriato per l'attuazione dei programmi comunitari.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria del Fondo, in base alle prospettive finanziarie proposte dalla Commissione per il periodo 2007-2013, è di 2 152 milioni di euro.

6. CONSEGUENZE DEI VARI PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI

Regno Unito e Irlanda

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, "L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis".

La presente proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, al quale il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano a norma delle decisioni del Consiglio 2000/365/CE del 29 maggio 2000[29] e 2004/926/CE del 22 dicembre 2004[30] riguardanti la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, e della decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda, di partecipare a alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito e l'Irlanda, quindi, non partecipano all'adozione della presente proposta e non sono da questa vincolati né soggetti alla sua attuazione.

Danimarca

Ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato di Amsterdam, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato CE, a eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne" e delle "misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti" (ex articolo 100 C del trattato CE).

Poiché la presente proposta costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 5 del protocollo "la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno".

Norvegia e Islanda

In conformità dell'articolo 6, primo comma, del protocollo Schengen, il 18 maggio 1999 il Consiglio ha concluso con la Norvegia e l'Islanda un accordo sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[31].

L'articolo 1 di tale accordo stabilisce che la Norvegia e l'Islanda sono associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui

---

29 GU L 131 (2000/365/CE) del 1.6.2000, pag. 43.
30 GU L 395 (2004/926/CE) del 31.12.2004, pag. 70.
31 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.

rimandano gli allegati A (disposizioni dell'acquis di Schengen) e B (disposizioni degli atti della Comunità europea che hanno sostituito le corrispondenti disposizioni della convenzione Schengen oppure sono stati adottati ai fini della sua applicazione) dell'accordo stesso, e al loro ulteriore sviluppo.

A norma dell'articolo 2 dell'accordo, la Norvegia e l'Islanda applicano le disposizioni di tutti gli atti o provvedimenti adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare l'acquis di Schengen integrato (Allegati A, B).

La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen quale definito nell'allegato A dell'accordo.

Di conseguenza, la proposta deve essere discussa dal "comitato misto" previsto all'articolo 4 dell'accordo, per dare ai rappresentanti della Norvegia e dell'Islanda la possibilità di "illustrare i problemi da essi riscontrati" in ordine al provvedimento in questione e di "pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione".

Svizzera

Per quanto concerne la Svizzera, la presente proposta costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo[32].

L'accordo con la Svizzera, concluso il 26 ottobre 2004, prevede l'applicazione provvisoria di talune disposizioni all'atto della firma, in particolare la partecipazione della Svizzera al comitato misto incaricato dello sviluppo dell'acquis di Schengen.

[32] GU L 370 (2004/860/CE) del 17.12.2004, pag. 78.

2005/0047 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo per le frontiere esterne, per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[33],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[34],

visto il parere del Comitato delle regioni[35]

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[36],

considerando quanto segue:

(1) Se tutti gli Stati membri contribuiscono in grado elevato e uniforme al controllo sulle persone e alla sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea nel quadro di norme comuni, alcuni Stati membri sostengono un onere più gravoso rispetto ad altri.

(2) Tale eterogenea ripartizione è dovuta alla diversità degli Stati membri per quanto riguarda la geografia del confine esterno, il numero dei valichi autorizzati e operativi, il grado di pressione migratoria, sia legale che illegale, i rischi e le minacce reali, nonché la mole di lavoro richiesta ai servizi nazionali per l'esame delle domande di visto e il rilascio dei visti.

(3) La ripartizione degli oneri per la gestione delle frontiere esterne fra gli Stati membri e l'Unione è una delle cinque componenti della politica comune di gestione delle frontiere esterne proposta dalla Commissione nella comunicazione "Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea"[37], del 7 maggio 2002, e approvata dal Consiglio con il "Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea"[38].

---

33 GU C …
34 GU C …
35 GU C …
36 GU C …
37 COM(2002) 233 definitivo
38 Documento del Consiglio 10019/02 del 14 giugno 2002.

(4) Se il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea[39] (di seguito "l'Agenzia") segna un importante passo verso lo sviluppo progressivo di una dimensione operativa del sistema comune integrato di gestione delle frontiere, l'attuazione di norme comuni e effettive per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne rende necessario un meccanismo comunitario di solidarietà finanziaria a favore degli Stati membri che sostengono, nell'interesse della Comunità, un onere finanziario pesante e duraturo.

(5) È opportuno che il Fondo per le frontiere esterne (di seguito "il Fondo") esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne.

(6) Tale assistenza finanziaria deve essere modulata in modo da ricollegarsi con i passati contributi dell'Unione europea agli Stati membri che al momento dell'entrata in vigore della presente decisione ancora non applicano integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen, senza tuttavia limitarsi a costituire il prosieguo delle azioni finanziate in precedenza da altre fonti allocate dal bilancio generale dell'Unione europea. In questi casi, il Fondo dovrà assistere gli Stati membri interessati nei preparativi alla piena partecipazione che, negli auspici del programma dell'Aia, dovrebbe concretarsi quanto prima.

(7) Il Fondo dovrà altresì tenere conto di situazioni specifiche quali il transito per via terrestre di cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue, non solo nell'interesse di quello o quegli Stati membri ma anche di tutti gli Stati membri che hanno soppresso i controlli alle frontiere interne. In questi casi, è opportuno che le azioni ammesse siano esaurientemente definite e le risorse allocate sulla base di una valutazione fattuale delle esigenze in relazione alle azioni.

(8) Il Fondo deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, che si tengono cioè in una fase preliminare ai controlli alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione clandestina per l'Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

(9) È necessario fissare criteri oggettivi per l'assegnazione dei fondi agli Stati membri. Tali criteri devono tener conto di elementi costanti, che determinano il punto di partenza effettivo di uno Stato membro in relazione ai suoi obblighi ai sensi dell'acquis di Schengen, e di elementi più variabili, che esprimono la mole di lavoro delle autorità nazionali. Alcuni elementi costanti potrebbero tuttavia essere ponderati per riflettere i rischi e le minacce alle frontiere esterne, la mole di lavoro relativa degli uffici consolari e l'entità del flusso ai valichi di frontiera. In questo l'Agenzia potrebbe essere sollecitata a fornire assistenza.

---

[39] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(10) Poiché è missione dell'Agenzia assistere gli Stati membri nell'attuare gli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne e allo scopo di sviluppare la complementarità fra tale missione e la responsabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne, è opportuno che la Commissione consulti l'Agenzia in merito ai progetti di programmi pluriennali presentati dagli Stati membri e agli orientamenti strategici approntati dalla Commissione.

(11) La Commissione può altresì sollecitare all'Agenzia contributi per la propria valutazione dell'impatto del Fondo sullo sviluppo della politica e della legislazione in materia di controllo delle frontiere esterne, delle sinergie fra il Fondo e i compiti dell'Agenzia e dell'adeguatezza dei criteri di ripartizione delle risorse fra Stati membri alla luce degli obiettivi dell'Unione in questo settore.

(12) Il presente strumento è concepito per inserirsi in un ambito coerente intitolato Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", il cui obiettivo è affrontare il problema di un'equa divisione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione di una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea.

(13) La partecipazione di uno Stato membro al presente strumento non deve coincidere con la partecipazione a un futuro strumento temporaneo diretto a aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare azioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e del controllo delle frontiere esterne.

(14) Il sostegno del Fondo sarà più efficace e mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili sarà fondato su programmi strategici pluriennali e relativi programmi di lavoro annuali, redatti dai singoli Stati membri in cooperazione con la Commissione.

(15) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro deve preparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo. Il documento è negoziato con la Commissione e deciso da quest'ultima, e costituisce il contesto per la preparazione dei programmi annuali.

(16) La programmazione pluriennale deve essere finalizzata agli obiettivi del Fondo e deve garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, e la coerenza e la continuità dell'azione comune della Comunità e degli Stati membri.

(17) È opportuno che tale programmazione pluriennale garantisca il coordinamento del Fondo con altri strumenti finanziari.

(18) Secondo i metodi di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee40, è opportuno specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le sue responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità

---

40 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

europee e chiarire gli obblighi di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirà alla Commissione di verificare se gli Stati membri fanno un uso legale e corretto del Fondo, e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

(19) È opportuno che la Commissione stabilisca la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili in base a un metodo obiettivo e trasparente.

(20) Con riguardo all'assistenza tecnica, il Fondo dovrebbe finanziare le valutazioni, il miglioramento delle capacità amministrative legate alla sua gestione, gli studi, i progetti pilota e gli scambi di esperienze, volti soprattutto a promuovere impostazioni e pratiche innovative.

(21) È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovranno attenersi tutti i programmi.

(22) È necessario prevedere la designazione di una singola autorità per Stato membro, competente per la gestione degli interventi del Fondo, e chiarirne le responsabilità. È altresì opportuno designare l'autorità di audit e definirne le funzioni. Inoltre, per garantire una qualità uniforme nella certificazione delle spese prima che siano trasmesse alla Commissione, e chiarire la natura e la qualità delle informazioni su cui si fondano le dichiarazioni di spesa è necessario prevedere la designazione dell'autorità di certificazione.

(23) In ossequio ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri sono responsabili in via principale di attuare e controllare gli interventi.

(24) È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e violazioni del diritto comunitario, per un'attuazione efficiente e corretta dei loro programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamento di tali sistemi.

(25) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la cooperazione con gli Stati membri in questo settore e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il livello di certezza offerto dagli organismi nazionali di audit.

(26) L'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono anche dalla loro valutazione. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo, e le modalità per una valutazione affidabile.

(27) Occorre che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisi di impatto, e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(28) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che rappresenta il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[41].

(29) Poiché gli obiettivi della presente decisione –finanziare cioè l'istituzione di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere e la gestione di attività organizzate dai servizi consolari nei paesi terzi- non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in quell'articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[42].

(31) In relazione all'Islanda e alla Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa ad alcune modalità per l'applicazione del suddetto accordo[43].

(32) Per quanto concerne la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo[44].

(33) Allo scopo di determinare le disposizioni supplementari necessarie per l'attuazione del presente strumento, è opportuno che la Comunità e i paesi associati sopra menzionati concludano un accordo.

(34) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile. Poiché la presente decisione sviluppa l'acquis di Schengen ai sensi del titolo IV, parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro sei mesi dall'adozione da parte del Consiglio della presente decisione, se recepirla nel suo diritto nazionale.

---

41 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
42 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
43 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
44 GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(35) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali il Regno Unito non partecipa ai sensi delle decisioni del Consiglio 2000/365/CE del 29 maggio 2000 e 2004/926/CE del 22 dicembre 2004, riguardanti la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord di partecipare ad alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen[45]. Il Regno Unito non partecipa dunque all'adozione della suddetta decisione, che non lo vincola né è ad esso applicabile.

(36) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[46]. L'Irlanda non partecipa dunque all'adozione della suddetta decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I
OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per le frontiere esterne (di seguito "il Fondo") nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Stabilisce quindi le regole di gestione del Fondo, anche finanziarie, e i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una divisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente decisione, si intende per:

(a) "frontiere esterne": le frontiere esterne degli Stati membri, che siano o meno temporanee;

(b) "frontiere temporanee":

---

45 GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
46 GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

– il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen e uno Stato membro tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione, ma per il quale non è entrata in vigore la decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

– il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l'acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è entrata in vigore la decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

(c) "Agenzia": l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio;

(d) "sistema comune integrato di gestione delle frontiere": lo sviluppo e l'attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di una strategia coerente di allocazione delle risorse umane, delle attrezzature e tecnologie disponibili per l'applicazione uniforme e sistematica delle norme dell'Unione, allo scopo di ottenere un alto grado di sicurezza alle frontiere esterne svolgendo compiti di controllo e sorveglianza. Tale strategia è in accordo con le norme dell'Unione europea e poggia su una raccolta sistematica di informative sulla situazione operativa alle frontiere esterne dello Stato membro, nonché nelle zone pre e post frontiera, tenendo conto dell'analisi comune dei rischi svolta dall'Agenzia.

Articolo 3

Obiettivi generali

1. Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi:

(a) attuare negli Stati membri il sistema comune integrato di gestione delle frontiere per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne;

(b) pervenire a una gestione efficiente da parte degli Stati membri dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere a beneficio della sicurezza interna, dall'altro, un passaggio senza problemi delle frontiere esterne ai viaggiatori in buona fede, conformemente all'acquis di Schengen;

(c) garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri e in generale efficienza da parte delle guardie nazionali di frontiera nell'eseguire le loro funzioni alle frontiere esterne, in conformità del diritto dell'Unione europea;

(d) migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo.

2. Il Fondo contribuisce a finanziare l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 4

Obiettivi specifici

1. In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

(a) attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le pratiche migliori stabiliti dall'Agenzia;

(b) sviluppare e applicare le misure necessarie per migliorare i sistemi di sorveglianza fra i valichi autorizzati;

(c) introdurre misure o elaborare sistemi efficaci per una raccolta metodica di informative sull'evoluzione della situazione operativa alle frontiere esterne e nelle zone pre e post frontiera;

(d) garantire una registrazione adeguata del numero di persone che passano le frontiere esterne (terra, mare, aria);

(e) introdurre o perfezionare un sistema affidabile e di alta qualità per la raccolta di statistiche e dati amministrativi sulle categorie di viaggiatori, il numero e la natura dei controlli e delle misure di sorveglianza ai vari tipi di frontiera esterna, basato sulla registrazione e su altre fonti di raccolta dati;

(f) istituire un coordinamento effettivo, strutturale, strategico e operativo fra tutte le autorità nazionali che operano ai valichi di frontiera;

(g) migliorare le capacità delle guardie nazionali di frontiera di eseguire funzioni di sorveglianza e controllo, nonché le loro qualifiche al riguardo;

(h) intensificare lo scambio di informazioni a livello nazionale fra le autorità responsabili della gestione delle frontiere esterne e altre autorità competenti;

(i) migliorare gli standard di gestione della qualità per le singole attività svolte alle frontiere esterne.

2. In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

(a) salvo per le frontiere temporanee, istituire il controllo sistematico delle persone in entrata e in uscita ai valichi di frontiera, applicando soprattutto nuove metodologie di lavoro, misure logistiche e tecnologie di punta;

(b) promuovere l'uso delle tecnologie e la formazione specializzata del personale incaricato della loro applicazione effettiva;

(c) intensificare gli scambi di informazioni e potenziare la formazione sui documenti di viaggio falsificati, mettendo a punto strumenti e pratiche comuni per la loro individuazione;

(d) favorire una consultazione dei dati ai valichi di frontiera efficiente e in tempo reale, utilizzando sistemi informatizzati su vasta scala come il SIS e il VIS, e uno scambio di informazioni efficiente e in tempo reale fra tutti i valichi situati lungo le frontiere esterne;

(e) provvedere all'attuazione rapida e mirata, a livello operativo e tecnico, dei risultati dell'analisi dei rischi prodotti dall'Agenzia.

3. In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

(a) istituire progressivamente negli Stati membri sistemi di formazione e qualifiche uniformi delle guardie di frontiera, attuando in particolare il programma di formazione comune messo a punto dall'Agenzia e integrando con coerenza le attività di quest'ultima;

(b) sostenere e incrementare gli scambi e il distaccamento di guardie di frontiera fra gli Stati membri, in accordo con gli orientamenti e le attività dell'Agenzia in questo settore;

(c) incoraggiare l'uso di tecnologie di punta analoghe o equivalenti lungo le frontiere esterne, quando indispensabile per un'applicazione corretta, effettiva o uniforme delle regole;

(d) sviluppare la capacità delle autorità nazionali di applicare le stesse procedure e assumere decisioni uniformi, rapide e corrette in relazione ai visti e al diritto di ingresso;

(e) promuovere i centri di permanenza temporanea in aeroporti e porti marittimi e migliorarne le condizioni;

(f) aumentare la sicurezza nei locali dei valichi di frontiera, per l'incolumità delle guardie e a tutela delle attrezzature, dei sistemi di vigilanza e dei mezzi di trasporto.

4. In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

(a) potenziare le capacità operative della rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e, mediante questa,

promuovere una cooperazione più effettiva fra i servizi degli Stati membri;

(b) introdurre misure in relazione ai voli che rischiano di comportare arrivi illegali alle frontiere esterne degli Stati membri;

(c) promuovere una cooperazione più effettiva con i vettori negli aeroporti dei paesi di partenza, provvedendo soprattutto a impartire al personale di quei vettori una formazione uniforme sui documenti di viaggio;

(d) promuovere la cooperazione fra Stati membri per migliorare le capacità dei servizi consolari di esaminare con cura le domande di visto;

(e) promuovere pratiche di indagine comuni e procedure amministrative e decisioni uniformi sui visti presso i servizi consolari di uno Stato membro ubicati in diversi paesi terzi;

(f) incoraggiare la tendenza verso una cooperazione sistematica e regolare fra i servizi consolari e altri servizi di Stati membri diversi, mettendo in comune i mezzi e le risorse per il rilascio dei visti, scambiando informazioni, studi e indagini sulle domande di visto e istituendo un centro comune per le domande di visto;

(g) incoraggiare iniziative nazionali per l'adozione di pratiche di indagine comuni e procedure amministrative e decisionali uniformi sul rilascio dei visti a beneficio dei servizi consolari di Stati membri diversi;

(h) istituire dei consolati comuni, in funzione dell'evoluzione delle politiche in questo settore.

Articolo 5

Azioni ammissibili negli Stati membri

1. Il Fondo finanzia azioni negli Stati membri in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e più particolarmente:

(a) infrastrutture dei valichi di frontiera e edifici annessi, come le stazioni di frontiera, le piazzole di atterraggio per elicotteri, le corsie o i caselli per l'incolonnamento dei veicoli e delle persone ai valichi di frontiera;

(b) infrastrutture e edifici necessari per la sorveglianza fra i valichi di frontiera;

(c) attrezzatura operativa, come apparecchi da laboratorio, strumenti per l'esame dei documenti, strumenti di rilevazione, terminali fissi o mobili per consultare il SIS e i sistemi nazionali, terminali per la ricezione del segnale satellitare e altri segnali;

(d) mezzi di trasporto per la sorveglianza delle frontiere esterne, come veicoli, imbarcazioni, elicotteri e aerei leggeri, provvisti di speciali dispositivi elettronici per la sorveglianza del confine e il rilevamento di persone nei camion;

(e) strumenti per lo scambio di informazioni in tempo reale fra autorità competenti;

(f) sistemi di informazione e comunicazione;

(g) programmi di distaccamento e scambio di personale fra Stati membri, per le guardie di frontiera, i servizi immigrazione e i consolati;

(h) formazione del personale delle autorità competenti;

(i) investimenti per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa in opera di tecnologie di punta;

(j) studi e progetti pilota per attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le pratiche migliori stabiliti dall'Agenzia;

(k) studi e progetti pilota volti a incentivare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche e migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi.

2. Il Fondo non finanzia azioni alle frontiere temporanee che comportino investimenti strutturali incompatibili con l'obiettivo di sopprimere i controlli sulle persone a quelle frontiere, in particolare le infrastrutture di cui alle lettere a) e b) del para. 1.

Articolo 6

Sistema di transito per Kaliningrad

1. Il Fondo finanzia i diritti non riscossi provenienti dai visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione del sistema FTD e FRTD ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003[47] e n. 694/2003[48] del Consiglio.

2. Ai fini del paragrafo 1, con "costi supplementari" si intendono i costi che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione di un sistema di transito speciale e che sono generati dal rilascio di visti di transito o altri visti.

Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari:

(a) investimenti infrastrutturali;

(b) formazione di guardie di frontiera e personale ferroviario;

[47] GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.
[48] GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.

(c) costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all'attuazione di un sistema di transito speciale.

3. I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 sono calcolati sulla base del livello del costo dei visti di transito previsto all'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune sui visti.

Articolo 7

Azioni d'interesse comunitario

1. Su iniziativa della Commissione il Fondo può finanziare, nel limite del 2% delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità ("azioni comunitarie") in relazione all'obiettivo generale di migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo, e all'obiettivo di promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari nella gestione integrata delle frontiere, in funzione dell'evoluzione delle politiche in questo settore.

2. Per poter fruire del finanziamento, le azioni comunitarie:

(a) promuovono la cooperazione comunitaria nell'attuazione della legislazione comunitaria e delle buone pratiche;

(b) sostengono l'istituzione di reti di cooperazione transnazionale e progetti pilota fondati su partenariati transnazionali tra servizi consolari situati in due o più Stati membri, diretti a stimolare l'innovazione e a facilitare gli scambi di esperienze e le buone pratiche;

(c) finanziano l'analisi, la divulgazione e lo scambio di informazioni anche sull'utilizzo di tecnologie di punta, sulle pratiche migliori e tutti gli altri aspetti inerenti all'obiettivo generale di migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo;

(d) sostengono progetti e studi che vaglino la possibilità di nuove forme di cooperazione comunitaria e legislazione europea in questo settore;

(e) sostengono lo sviluppo di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni.

3. Il programma annuale di lavoro che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

CAPITOLO II
PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 8

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrando le priorità della Comunità.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, politiche e priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 20.

3. Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso.

Articolo 9

Programmazione

1. Gli obiettivi del Fondo vengono realizzati entro due periodi di programmazione pluriennale (2007-2010 e 2011-2013). Tale sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo logistico, decisionale, di audit e certificazione.

2. I programmi pluriennali adottati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 10

Intervento sussidiario e proporzionale

1. Compete agli Stati membri attuare i programmi annuali e pluriennali di cui all'articolo 20 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno. Tale competenza è esercitata in conformità della presente decisione.

2. I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Tale differenziazione si applica anche in rapporto alle disposizioni sulla valutazione e sulle relazioni dei programmi annuali e pluriennali.

Articolo 11

Metodi d'esecuzione

1. Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[49] del Consiglio, salvo per le azioni comunitarie di cui all'articolo 7 e per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 17.

   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee secondo le seguenti modalità:

   (a) verifica l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 32;

   (b) interrompe o sospende la totalità o parte dei pagamenti, conformemente agli articoli 41 e 42 in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e controllo, e applica ogni altra rettifica finanziaria richiesta, secondo le procedure di cui agli articoli 45 e 46.

3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano al Fondo in conformità delle disposizioni della presente decisione.

4. Saranno conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che garantiscano la protezione degli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti.

Articolo 12

Addizionalità

1. I contributi del Fondo non sostituiscono le spese pubbliche o equivalenti di uno Stato membro.

2. La Commissione procede alla verifica del principio di addizionalità, di concerto con ciascuno Stato membro, a medio termine entro il 31 dicembre 2012 e ex-post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 13

Partenariato

1. Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi da quello designati:

   (c) autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti;

---

[49] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(d) qualunque altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, delle organizzazioni non governative, delle parti sociali.

2. Ogni Stato membro garantisce una partecipazione ampia e effettiva di tutti gli organismi appropriati, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti.

3. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

4. Il partenariato riguarda la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi pluriennali.

CAPITOLO III
QUADRO FINANZIARIO

Articolo 14

Risorse globali

1. Il riferimento finanziario per l'attuazione del Fondo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 2 152 milioni di euro.

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti delle prospettive finanziarie.

3. La Commissione procede a ripartizioni indicative annuali per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 15.

Articolo 15

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1. Le risorse annuali disponibili sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

(a) il 40% in proporzione agli elementi oggettivi determinanti il punto di partenza di uno Stato membro in relazione alla gestione delle frontiere e alla gestione della politica dei visti presso i servizi consolari nell'ultimo anno, e

(b) il 60% in proporzione al numero totale degli individui interessati e delle decisioni assunte dagli Stati membri in applicazione del diritto dell'Unione in materia di gestione delle frontiere e gestione della politica dei visti presso i servizi consolari nell'ultimo anno.

2. Il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a) tiene conto dei seguenti fattori: lunghezza delle frontiere terrestri esterne, lunghezza delle frontiere marittime esterne, numero di valichi di frontiera autorizzati, numero di consolati.

3. Tali fattori sono ponderati in funzione, fra l'altro:

– della natura delle frontiere esterne e del concomitante grado di difficoltà nell'effettuare la sorveglianza;

– dell'entità del flusso di passeggeri ai valichi autorizzati, che incide sulla capacità di gestire efficacemente i flussi;

– del numero di domande di visto nei consolati;

– del grado di rischio e delle minacce riscontrate alle frontiere esterne, considerata l'analisi comune dei rischi svolta dall'Agenzia sulla base di un modello comune di valutazione integrata dei rischi;

– della situazione specifica di particolari regioni che fan fronte a una forte pressione di immigrazione clandestina.

4. Con riguardo alla lunghezza delle frontiere terrestri esterne di cui al paragrafo 2, il calcolo non tiene conto delle frontiere temporanee, salvo nei casi degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen. Tuttavia, si applica per quelle frontiere temporanee una ponderazione del 65% rispetto alle altre frontiere terrestri esterne.

5. Il criterio di cui al paragrafo 1, lettera b) tiene conto dei seguenti fattori: numero di persone che passano per i valichi autorizzati, numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alle frontiere esterne, numero di persone fermate e numero di domande di visto.

6. Le cifre di riferimento per il flusso di passeggeri e il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso sono le ultime stabilite dall'Istituto statistico delle Comunità europee, conformemente alla legislazione comunitaria.

7 Gli Stati membri forniscono i dati necessari quando non sono disponibili le statistiche di cui al paragrafo 6.

8. È adottata una ponderazione dei fattori costanti secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

9. La ripartizione delle risorse di cui al paragrafo 1 non riguarda le risorse assegnate ai fini dell'articolo 6. Queste ultime non superano i 15 milioni di euro né rappresentano più del 75% dei costi totali di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 16

Struttura del finanziamento

1. Il contributo finanziario del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2. Le azioni che beneficiano del sostegno del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno finalità di lucro e non sono ammesse a finanziamenti da altra fonte a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri, destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4. Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50% del costo totale di un'azione specifica.

   Il contributo può essere aumentato al 60% per progetti aventi come obiettivo le priorità specifiche indicate negli orientamenti strategici della Commissione di cui all'articolo 19.

   Il contributo è aumentato al 75% negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5. In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 17

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione il Fondo può finanziare, entro un limite dello 0,20% della sua dotazione annuale, le azioni di preparazione, monitoraggio, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e ispezione necessarie per l'attuazione della presente decisione.

2. Tali azioni comprendono:

   (a) studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale in relazione al funzionamento del Fondo;

   (b) misure destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento e al pubblico, incluse le azioni informative;

   (c) la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione;

   (d) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore.

Articolo 18

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure per rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2. L'importo annuale stanziato per l'assistenza tecnica non può superare il 4% del cofinanziamento annuale totale assegnato allo Stato membro, maggiorato di 30 000 EUR.

CAPITOLO IV
PROGRAMMAZIONE

Articolo 19

Adozione di orientamenti strategici

1. Per ciascun periodo di programmazione pluriennale la Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo alla luce dei progressi conseguiti nello sviluppo e attuazione del diritto dell'Unione in materia di frontiere esterne e politica dei visti, e la ripartizione indicativa delle risorse del Fondo per il periodo di riferimento.

2. Per gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c) della presente decisione, gli orientamenti applicano in particolare le priorità della Comunità allo scopo di istituire progressivamente il sistema comune integrato di gestione delle frontiere esterne e rafforzarne il controllo e la sorveglianza.

3. Per gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della presente decisione, gli orientamenti applicano in particolare le priorità della Comunità allo scopo di sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione clandestina migliorando le prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali.

4. La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al primo programma pluriennale (2007-2010) entro il 31 marzo 2006, e quelli relativi al secondo periodo di programmazione (2011-2013) entro il 31 marzo 2010.

5. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 20

Preparazione e approvazione dei programmi nazionali pluriennali

1. Per ogni periodo di programmazione ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 19, un progetto di programma pluriennale comportante i seguenti elementi:

   (a) una descrizione dello stato delle infrastrutture e delle apparecchiature, dei mezzi di trasporto, dei sistemi di informazione e comunicazione e dei dispositivi di formazione del personale al servizio delle autorità di frontiera e delle autorità consolari;

(b) un’analisi del fabbisogno, in quello Stato membro, di infrastrutture, apparecchiature, mezzi di trasporto, sistemi di informazione e comunicazione e dispositivi di formazione del personale al servizio delle autorità di frontiera e delle autorità consolari, e un’indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tale fabbisogno nel periodo di riferimento;

(c) una strategia appropriata per il raggiungimento di tali obiettivi, la priorità accordata alla loro realizzazione e una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

(d) un’indicazione del grado di compatibilità di questa strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

(e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi specifici sono quantificati utilizzando un numero limitato di indicatori di attuazione, risultato e impatto, nel rispetto del principio di proporzionalità. Gli indicatori devono permettere di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi di attuazione delle priorità;

(f) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun anno, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e il totale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

(g) disposizioni di attuazione del programma pluriennale che comprendano:

– la designazione, a cura dello Stato membro, di tutte le autorità definite all’articolo 25;

– una descrizione dei sistemi di attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione;

– una definizione dei procedimenti applicabili alla mobilitazione e circolazione dei flussi finanziari, per garantirne la trasparenza;

– le disposizioni previste affinché sia data pubblicità al programma pluriennale.

2. Gli Stati membri stabiliscono ogni programma pluriennale in stretta collaborazione con i partner di cui all’articolo 13.

3. Gli Stati membri presentano i rispettivi progetti di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici per il periodo di riferimento.

4. La Commissione esamina il programma pluriennale proposto in base ai seguenti elementi:

(a) coerenza con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all'articolo 19;

(b) pertinenza, adeguatezza e risultati attesi della strategia e delle priorità operative proposte dagli Stati membri;

(c) conformità con la presente decisione dei sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri per attuare gli interventi del Fondo;

(d) conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con le disposizioni volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure d'accompagnamento direttamente connesse riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione.

5. La Commissione, se ritiene che un determinato programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici ovvero non sia conforme con le disposizioni della presente decisione sui sistemi di gestione e controllo, invita lo Stato membro a modificare la proposta di conseguenza.

6. La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro quattro mesi dalla presentazione formale, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 21

Revisione dei programmi pluriennali

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e rivisto se necessario, per il rimanente periodo di programmazione, per tener più conto, o in modo diverso, delle priorità comunitarie, in particolare alla luce delle conclusioni del Consiglio. I programmi pluriennali possono essere riesaminati in funzione degli esiti della valutazione oppure a causa di difficoltà di attuazione.

2. La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro ha presentato formalmente domanda.

Articolo 22

Programmi annuali

1. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi di lavoro annuali.

2. Entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi a quelli attribuiti per l'anno successivo, a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 15.

3. Entro il 1° novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e comprendente:

(a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

(b) una descrizione dei compiti che dovrà svolgere l'autorità responsabile per attuare il programma annuale;

(c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e l'importo richiesto in relazione all'assistenza tecnica di cui all'articolo 18, per l'attuazione del programma annuale.

4. La Commissione esamina la proposta dello Stato membro tenendo conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio, e decide sul cofinanziamento da parte del Fondo entro il 1° marzo dell'anno di riferimento. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro e il periodo di ammissibilità delle spese. La Commissione trasmette all'Agenzia i programmi nazionali annuali approvati.

CAPITOLO V
SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 23

Attuazione

La Commissione è responsabile dell'attuazione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 24

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

(a) una precisa definizione delle funzioni degli organismi e/o servizi preposti alla gestione e al controllo e una chiara ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo e/o servizio;

(b) una netta separazione delle funzioni tra gli organismi e/o servizi preposti alla gestione, certificazione delle spese e al controllo, e tra queste funzioni all'interno di ciascun organismo e/o servizio;

(c) risorse per ciascun organismo o servizio in misura adeguata all'esercizio delle loro funzioni per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo;

(d) efficaci dispositivi di controllo interno per l'autorità responsabile e altra autorità delegata;

(e) sistemi informatici e affidabili di contabilità, monitoraggio e rendicontazione finanziaria;

(f) un sistema efficace di reporting e monitoraggio per i casi in cui l'esecuzione dei compiti sia affidata a terzi;

(g) manuali di procedura dettagliati in relazione alle funzioni da svolgere;

(h) dispositivi effettivi di verifica del funzionamento del sistema;

(i) sistemi e procedimenti per una tracciabilità dei dati sufficiente (*audit trail*);

(j) procedimenti di reporting e monitoraggio delle irregolarità e ripetizione dell'indebito.

Articolo 25

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma pluriennale, lo Stato membro designa le seguenti autorità:

(a) un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro ovvero autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato, responsabile della gestione dei programmi pluriennali e annuali finanziati dal Fondo e interlocutore unico della Commissione;

(b) un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

(c) un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo;

(d) un'autorità delegata, se opportuno;

(e) un organo di valutazione della conformità, designato al momento della presentazione alla Commissione del progetto di programma pluriennale. La Commissione può accettare che l'autorità di audit designata funga da organo di valutazione della conformità, purché disponga della capacità e dell'indipendenza operativa richieste. L'organo svolge le proprie funzioni nel rispetto delle norme internazionali in materia di audit.

2. Gli Stati membri definiscono norme disciplinanti le relazioni con le autorità e gli organismi di cui sopra e le relazioni di quelli con la Commissione.

3. Fatto salvo l'articolo 24, lettera b), le funzioni di controllo e certificazione possono essere assolte dallo stesso organismo o servizio.

4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 26

Autorità responsabile

1. L'autorità responsabile può essere un organo dello Stato membro, un'autorità pubblica nazionale ovvero un organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico. Lo Stato membro che designi un'autorità responsabile diversa dai propri organi stabilisce le modalità concernenti le sue relazioni con quella autorità e le relazioni di questa con la Commissione.

2. L'organismo designato autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

   (a) ha personalità giuridica, salvo se è un organo funzionale dello Stato membro;

   (b) dispone delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

   (c) opera in un ambito amministrativo che gli consente di svolgere le sue funzioni correttamente, evitando conflitti d'interessi;

   (d) è in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

   (e) possiede capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume di fondi comunitari che dovrà gestire;

   (f) dispone di personale con qualifiche professionali e competenze linguistiche adeguate a un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

3. Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per uno svolgimento dei suoi compiti corretto e senza interruzioni per l'intero periodo 2007-2013.

Articolo 27

Compiti dell'autorità responsabile

1. È compito dell'autorità responsabile gestire e attuare il programma pluriennale con efficienza, efficacia e esattezza. A tal fine, l'autorità responsabile:

(a) consulta i partner interessati (organizzazioni non governative, autorità locali, organizzazioni internazionali competenti, parti sociali, ecc.) attraverso il partenariato di cui all'articolo 13;

(b) presenta alla Commissione i progetti di programma pluriennale e annuale di cui agli articoli 20 e 21;

(c) organizza e pubblica i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte;

(d) organizza procedure di selezione e attribuzione di cofinanziamenti da parte del Fondo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non cumulabilità;

(e) percepisce i pagamenti della Commissione e li versa ai beneficiari;

(f) garantisce la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

(g) verifica la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità con le norme comunitarie e nazionali;

(h) garantisce la presenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità dettagliata di ciascuna azione attinente al programma annuale, e la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

(i) garantisce che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'azione;

(j) provvede affinché le valutazioni dei programmi pluriennali di cui all'articolo 49 siano svolte entro i termini previsti dalla presente decisione e osservino gli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

(k) stabilisce opportune procedure affinché tutti i documenti afferenti alle spese e agli audit necessari per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto dell'articolo 43;

(l) garantisce che l'autorità di audit riceva, ai fini delle attività di audit di cui all'articolo 30, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate e sui progetti cofinanziati dal Fondo;

(m) provvede affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure e gli audit effettuati in relazione alle spese ai fini della certificazione;

(n) redige le relazioni, le dichiarazioni di spesa vistate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento, e le trasmette alla Commissione;

(o) svolge attività di informazione e consulenza e divulga i risultati delle azioni finanziate;

(p) coopera con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri.

2. Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18.

Articolo 28

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1. L'autorità responsabile che delega tutti i suoi compiti, o parte di essi, a un'autorità delegata definisce con precisione l'entità dei compiti delegati e stabilisce procedure dettagliate per la loro esecuzione che siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 26.

2. Rientrano in tali procedure l'informazione regolare dell'autorità responsabile circa l'effettiva esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi utilizzati.

Articolo 29

Autorità di certificazione

1. L'autorità di certificazione di un programma pluriennale:

(a) certifica

– che la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili, è basata su documenti giustificativi verificabili;

– che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardano azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

(b) garantisce, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure e sugli audit esperiti in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

(c) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit svolte dall'autorità di audit direttamente, o sotto la sua responsabilità;

(d) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

(e) provvede al recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati di interessi, tiene una contabilità degli importi da recuperare e rimborsa alla Commissione gli importi riscossi detraendoli, se possibile, dalla successiva dichiarazione di spesa.

2. Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18, salvo il rispetto delle prerogative di quell'autorità descritte all'articolo 25.

Articolo 30

Autorità di audit

1. L'autorità di audit di un programma pluriennale:

(a) provvede affinché si tengano operazioni di audit conformi alle norme internazionali in materia di audit, per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma pluriennale;

(b) provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione rappresenta almeno il 10% delle spese totali ammissibili di ciascun programma annuale;

(c) entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale, presenta alla Commissione una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle operazioni di cui alle lettere a) e b), la metodologia, il metodo di campionamento e una pianificazione indicativa per gli audit delle azioni finanziate dal Fondo, la quale garantisca che i principali beneficiari del cofinanziamento siano oggetto di audit e che le verifiche siano uniformemente ripartite sull'intero periodo di programmazione;

2. Se l'autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo autorità di audit designata ai sensi delle decisioni ....., ... e ..... [50], ovvero se si applicano sistemi comuni a almeno due di questi Fondi, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

---

[50] Inserire i riferimenti alle decisioni che istituiscono il FER, il Fondo per l'integrazione e il Fondo per i rimpatri.

3. L’autorità di audit redige una relazione finale di attuazione dei programmi annuali, di cui all’articolo 50, paragrafo 2, che comprenda:

(a) una relazione annuale di audit in cui figurino i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale, e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo del programma;

(b) un parere sull’efficacia del funzionamento del sistema di gestione e controllo, che offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti;

(c) una dichiarazione che accerti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti cui si riferisce la dichiarazione finale di spesa.

4. Se a effettuare le operazioni di audit di cui al paragrafo 1 è un organismo diverso dall'autorità di audit, questa provvede affinché detto organismo disponga dell’autonomia operativa necessaria e il lavoro svolto sia conforme alle norme internazionali in materia di audit.

5. Le attività dell’autorità di audit o dell’organismo di cui al paragrafo 4 afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18, salvo il rispetto delle prerogative di quell’autorità descritte all’articolo 25.

CAPITOLO VI
CONTROLLI

Articolo 31

Competenze degli Stati membri

1. Compete agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e gli altri organismi interessati ricevano opportuni orientamenti in merito all'istituzione dei sistemi di gestione e controllo di cui agli articoli da 24 a 30, in vista di un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari.

3. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità. Ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente corrisposte, spetta allo Stato membro rimborsare il bilancio delle Comunità europee delle somme perse.

4. Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e controllo siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Comunicano inoltre alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per la raccolta dei dati statistici necessari all'attuazione dell'articolo 15.

6. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 5 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 32

Sistemi di gestione e controllo

1. Prima di adottare un programma pluriennale, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e controllo in conformità degli articoli da 24 a 30. Compete agli Stati membri garantirne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2. Contestualmente ai singoli progetti di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione di tali sistemi, comprendente l'organizzazione e le procedure dell'autorità responsabile, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e i sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e eventuali altri organismi che svolgano attività di audit sotto la sua responsabilità.

3. Nei tre mesi successivi alla presentazione dei singoli progetti di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dell'organo di valutazione della conformità contenente gli esiti di una valutazione dei sistemi e un parere circa la loro conformità agli articoli da 24 a 30. Se il parere esprime riserve, la relazione indica le carenze riscontrate e la loro gravità. Gli Stati membri stabiliscono, d'accordo con la Commissione, un piano delle misure correttive da applicare e il relativo calendario di attuazione.

4. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 33

Competenze della Commissione

1. La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 30, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e controllo conformi agli articoli da 24 a 30 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino correttamente durante il periodo di attuazione dei programmi pluriennali.

2. Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di un

giorno lavorativo, a audit in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, che possono riguardare azioni comprese nel programma annuale. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché sia data adeguata informazione, pubblicità e seguito alle azioni finanziate dal Fondo.

5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e complementarità delle azioni con le politiche, gli strumenti e le iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 34

Cooperazione con gli organismi di controllo degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi pluriennali per coordinare i rispettivi piani di controllo e i metodi di audit e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili e evitare inutili duplicazioni del lavoro.

   La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30 entro tre mesi o in occasione della prima riunione successiva al suo ricevimento.

2. Nel definire la propria strategia di audit la Commissione identifica i programmi pluriennali

   (a) che sono conformi senza riserve al sistema istituito a norma dell'articolo 32 , o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, e

   (b) per i quali la strategia dell'autorità di audit a norma dell'articolo 30 è soddisfacente e sono state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficacia del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo sulla base dei risultati degli audit realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

3. Per questi programmi, la Commissione può informare gli Stati membri interessati che si affiderà principalmente al parere dell'autorità di audit per quanto riguarda la correttezza, la legalità e regolarità delle spese dichiarate e che svolgerà i propri audit in loco solo in circostanze eccezionali.

CAPITOLO VI
GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 35

Ammissibilità – Dichiarazioni di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le azioni, e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2. Le spese corrispondono a pagamenti eseguiti dai beneficiari e sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3. Sono ammesse al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di cofinanziamento della Commissione prevista all'articolo 22, paragrafo 4. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio ammissibilità.

4. Non sono ammesse al contributo del Fondo le seguenti spese:

   – l'IVA;

   – gli interessi di mora;

   – l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;

   – l'edilizia abitativa.

5. Le regole relative all'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 36

Integralità dei pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari.

Articolo 37

Uso dell'euro

Tutti gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento, negli impegni e nei pagamenti della Commissione nonché gli importi delle spese certificate e le domande di pagamento degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

Articolo 38

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di cofinanziamento adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4.

Articolo 39

Pagamenti - Prefinanziamento

1. La Commissione versa i contributi finanziari del Fondo in conformità degli impegni di bilancio.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3. Un prefinanziamento pari al 50% dell'importo stanziato nella decisione annuale della Commissione sul cofinanziamento del Fondo è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4. Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione, da parte della Commissione, di una relazione intermedia di attuazione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma degli articoli 29, lettera a) e 35, che attesti un livello di spesa pari almeno al 70% dell'importo del primo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non può superare il 50% dell'importo totale stanziato nella decisione di cofinanziamento o, in ogni caso, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al programma in questione e vanno detratti dall'importo della spesa pubblica indicato nella dichiarazione finale di spesa.

6. La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata alla chiusura del programma annuale.

Articolo 40

Pagamento del saldo

1. La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dalla data di fine ammissibilità dei costi stabilita nella decisione annuale di cofinanziamento da parte del Fondo:

   (a) una dichiarazione certificata di spesa e una domanda di pagamento del saldo ovvero una dichiarazione di rimborso redatta a norma degli articoli 29, lettera a) e 35;

(b) la relazione finale di attuazione del programma annuale, contenente le informazioni di cui all'articolo 51;

(c) la relazione di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Il pagamento del saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale di attuazione e della dichiarazione di validità della domanda di pagamento del saldo.

2. Se entro il termine previsto l'autorità responsabile omette di fornire i documenti di cui al paragrafo 1, in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio del programma annuale corrispondente, non utilizzata per il prefinanziamento.

3. La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale parziale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato di avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta la documentazione richiesta al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4. Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 si interrompe qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, conformemente all'articolo 42. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 41, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento della documentazione di cui al paragrafo 1, comunica allo Stato membro l'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza fra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di tre mesi per presentare osservazioni.

6. Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza fra le spese riconosciute definitive e le somme versate agli Stati membri.

7. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato entro sei mesi dal pagamento.

Articolo 41

Interruzione

1. L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 interrompe i termini per il pagamento per un periodo massimo di sei mesi, in caso di dubbi circa il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, ovvero se chiede alle autorità nazionali informazioni complementari ai fini del monitoraggio delle osservazioni formulate nell'ambito della revisione annuale o se ritiene che la dichiarazione di spesa possa presentare gravi irregolarità, già identificate o presunte.

   La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato e l'autorità responsabile circa i motivi dell'interruzione. Lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie per correggere quanto prima la situazione.

2. Il termine massimo di sei mesi è prorogato per un altro periodo massimo di sei mesi se si rende necessario adottare una decisione ai sensi degli articoli 42 e 45.

Articolo 42

Sospensione

1. La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del saldo quando:

   (a) il sistema di gestione e controllo del programma accusa gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; oppure

   (b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa presentano una grave irregolarità che non è stata corretta; oppure

   (c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 31 e 32.

2. La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e i pagamenti del saldo dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3. La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e dei pagamenti del saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere la riduzione dell'importo netto o la soppressione del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 46.

Articolo 43

Conservazione dei documenti

In ogni Stato membro l'autorità responsabile provvede affinché tutti i documenti giustificativi afferenti alle spese e agli audit per il programma annuale in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti.

I documenti restano disponibili per almeno tre anni dalla chiusura di un programma annuale, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati in originale o in copia conforme autenticata su supporto comunemente accettato.

CAPITOLO VIII
RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 44

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità di indagare sulle irregolarità. Essi agiscono quando viene accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o controllo di un intervento e effettuano le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Gli Stati membri apportano le necessarie rettifiche finanziarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o di programmi annuali. Tali rettifiche consistono nel recupero totale o parziale del contributo comunitario. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

   Gli Stati membri includono nella relazione annuale alla Commissione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, un elenco dei procedimenti di soppressione avviati per il programma annuale in questione.

   Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e generano, in caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro, interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 47, paragrafo 2.

3. In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

Articolo 45

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1. Fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo, a controlli in loco, in particolare per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

2. La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

3. Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 31, sospende il prefinanziamento o il pagamento finale conformemente all'articolo 42.

Articolo 46

Criteri per le rettifiche

1. Se lo Stato membro non ha apportato le rettifiche nei termini di cui all'articolo 42, paragrafo 2, e non è stato raggiunto nessun accordo, la Commissione può decidere, entro tre mesi, di sopprimere in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale, qualora riscontri che:

   (a) il sistema di gestione e controllo del programma accusa gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

   (b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo, e

   (c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 31 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

   (d) La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per stabilire se sia opportuno applicare un tasso forfettario o una rettifica estrapolata. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita una garanzia positiva ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), nell'ambito di una relazione annuale, è da presumere l'esistenza di un

problema sistemico comportante l'applicazione di un tasso forfettario o di una rettifica estrapolata, a meno che lo Stato membro non possa fornire entro tre mesi una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3. Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4. La Commissione, quando si basa sulle constatazioni di revisori esterni ai suoi servizi, trae conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 32, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 47

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[51]. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a partire dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di provvedere ai recuperi di cui all'articolo 46.

CAPITOLO IX
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 49

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

---

[51] GU L 248 del 16.9.2002.

2. La Commissione effettua regolarmente una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento agli obiettivi previsti all'articolo 3. Tale valutazione riguarda anche la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

3. Entro il dicembre 2011 la Commissione valuta l'impatto del Fondo sullo sviluppo della politica e della legislazione in materia di controllo delle frontiere esterne, le sinergie fra il Fondo e i compiti dell'Agenzia e l'adeguatezza dei criteri di ripartizione delle risorse fra Stati membri alla luce degli obiettivi dell'Unione europea in questo settore.

Articolo 50

Relazioni

1. In ciascun Stato membro l'autorità responsabile adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione delle azioni.

   A tal fine, gli accordi e i contratti da quella conclusi con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sullo stato di avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati.

2. Entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di cofinanziamento per ciascun programma annuale, l'autorità responsabile invia alla Commissione una relazione finale d'attuazione e una dichiarazione finale di spesa in conformità dell'articolo 35.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

   (a) entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione dell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

   (b) entro il 30 giugno 2012 (per il periodo 2007-2010) e entro il 30 giugno 2015 (per il periodo 2011-2013), una relazione di valutazione dei risultati e di impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

   (a) entro il 30 giugno 2009, una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15 per la ripartizione annuale delle risorse tra Stati membri, eventualmente accompagnata da proposte di modifiche;

   (b) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati ottenuti e gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, accompagnata da una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

(c) entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2007-2010) e entro il 31 dicembre 2015 (per il periodo 2011-2013), una relazione di valutazione ex post.

Articolo 51

Relazione annuale finale

1. Per fornire un quadro esauriente dell'attuazione dei programmi annuali e pluriennali, le relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2 includono le seguenti informazioni:

   (a) attuazione finanziaria e operativa del programma annuale;

   (b) progressi realizzati nell'attuare il programma pluriennale e le sue priorità a fronte dei rispettivi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori fisici e degli indicatori di attuazione, risultato e impatto per ciascuna priorità interessata;

   (c) iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, in particolare:

      – le azioni di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

      – una sintesi dei problemi significativi riscontrati nell'attuare il programma operativo, e le misure eventualmente adottate;

      – il ricorso all'assistenza tecnica;

   (d) misure adottate per dare informazione dei programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2. Sono considerate ricevibili le relazioni che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale di attuazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata. La Commissione comunica all'Agenzia le relazioni d'attuazione approvate.

CAPITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (di seguito "il comitato") istituito dalla presente decisione[52].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 53

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

*Articolo 54*La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*

[52] Inserire i riferimenti alle decisioni che istituiscono il FER, il Fondo per l'integrazione e il Fondo per i rimpatri.

RELAZIONE

1. SVILUPPO DELLA SOLIDARIETÀ NEL SETTORE DELL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

1.1. Problema e analisi

L'immigrazione proveniente da paesi terzi è una realtà quotidiana in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Anche se la quota relativa di cittadini di paesi terzi varia considerevolmente da un paese all'altro, tutti gli Stati membri devono far fronte al fenomeno di una crescente diversità etnica, culturale e linguistica nelle loro società e alla necessità di gestire le "relazioni interculturali".

Come è stato confermato nella Prima relazione annuale su migrazione e integrazione[53], l'immigrazione continua a svolgere un ruolo importante nello sviluppo economico e sociale dell'Unione europea. Di fronte all'invecchiamento demografico e al calo della popolazione in età lavorativa, un aumento dei flussi d'immigrazione è probabile ed è sempre più necessario per soddisfare le necessità dell'Unione allargata. L'Europa si deve preparare.

L'effettiva integrazione degli immigrati è una questione che riguarda certamente la coesione sociale ma rappresenta anche un prerequisito per l'efficienza economica. Nel contesto di un rilancio dell'agenda di Lisbona, è fondamentale garantire l'integrazione degli immigrati già stabiliti e futuri.

L'importanza di adottare politiche più vigorose per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione appare chiaramente nel programma dell'Aia. Le disposizioni legislative che garantiscono i diritti dei residenti di lungo periodo e quelle relative al ricongiungimento familiare e alla lotta contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia sono state tutte adottate e recepite nel diritto nazionale o lo saranno presto. Queste direttive costituiscono la base della politica di integrazione dell'Unione europea.

I cittadini di paesi terzi hanno bisogni specifici in materia di integrazione, che sono diversi da quelli di altre categorie svantaggiate, semplicemente perché molto spesso essi sono dei nuovi arrivati nelle società di accoglienza. In molti casi, può accadere che questi cittadini di paesi terzi non abbiano familiarità con i valori europei e abbiano una conoscenza limitata della lingua della comunità di accoglienza e della maniera in cui svolgere atti della vita quotidiana. Un altro aspetto molto importante è il fatto che talvolta non hanno gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell'Unione. In effetti è possibile che i cittadini di paesi terzi siano passibili di sanzioni gravi, che comportano a volte il ritiro del diritto di soggiorno, se non rispettano i regolamenti che li riguardano o alcune procedure specifiche.

1.2. Prospettive future

I principi fondamentali comuni adottati dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri in occasione del Consiglio JLS del 19 novembre 2004 sottolineano la necessità di adottare un approccio multisettoriale per quanto riguarda l'integrazione. Secondo tali principi, è necessario intraprendere azioni non solo negli Stati membri, ma anche a livello

[53] COM (2004) 508 def. del 16.7.2004.

europeo affinché l'aspetto dell'integrazione sia considerato un elemento dominante nella formulazione e nell'attuazione delle politiche. Parallelamente si elaborano politiche specifiche per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Questi principi sottolineano che l'incapacità di uno Stato membro può avere ripercussioni negative sugli altri Stati membri e sull'Unione europea e che è nell'interesse di tutti gli Stati membri applicare strategie di integrazione efficaci.

La Commissione ha varato progetti pilota sull'integrazione (INTI) nel 2002. Queste iniziative sono limitate dallo stretto margine disponibile nella rubrica 3 delle prospettive finanziarie in vigore fino alla fine del 2006. Dato il successo registrato da tali progetti la Commissione ha lanciato l'idea di un "Fondo di integrazione" in occasione di una conferenza interministeriale sull'integrazione svoltasi durante la presidenza olandese.

1.3. Obiettivi del Fondo

Conformemente ai principi fondamentali comuni, il Fondo contribuirà ai sei principali obiettivi politici seguenti:

1. Agevolare l'organizzazione e l'attuazione di procedure di ammissione per gli immigrati, rafforzandone l'aspetto "integrazione" e prevenendo i bisogni dei cittadini di paesi terzi;

2. Contribuire all'organizzazione e all'esecuzione di programmi e di attività di accoglienza per i cittadini di paesi terzi, mediante il rafforzamento delle capacità e lo sviluppo e l'attuazione di politiche (principio fondamentale comune n. 4);

3. Aumentare la partecipazione civica, culturale e politica dei cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza, per promuovere la loro cittadinanza attiva e il riconoscimento di valori fondamentali (principio fondamentale comune n. 7);

4. Rafforzare la capacità degli organismi nazionali, pubblici e privati, fornitori di servizi di interagire con i cittadini di paesi terzi e con le loro organizzazioni e di soddisfare al meglio le necessità dei vari gruppi di cittadini di paesi terzi;

5. Rafforzare la capacità della società di accoglienza di adattarsi alla diversità crescente adottando azioni a favore dell'integrazione destinate alla popolazione di accoglienza (principio fondamentale comune n. 1);

6. Rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche di integrazione.

Oltre ad un meccanismo di solidarietà, il Fondo prevede un quadro politico che mira a favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche, nonché la cooperazione tra gli Stati membri, su iniziativa della Commissione ("azioni comunitarie"), in particolare per continuare ad incoraggiare lo sviluppo politico più strutturato iniziato dagli INTI.

1.4. Complementarità con il Fondo sociale europeo

La comunicazione del 14 luglio 2004 sulle prospettive finanziarie ha sottolineato che "*l'attuazione di una politica comune dell'immigrazione presuppone anche che la Comunità*

dia una risposta credibile alla questione pluridimensionale dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Ciò significa che si dovrà rivolgere una maggiore attenzione - in vista di intensificarla - alla partecipazione degli immigrati alle attività finanziate dal Fondo sociale europeo […]. Per le azioni non coperte dal FSE, quali quelle a favore della partecipazione alla vita civile e politica, del rispetto della diversità e della partecipazione attiva alla vita civica, o per le misure relative ai richiedenti asilo, compresi la costituzione di reti, il confronto tra le diverse situazioni e lo sviluppo di indicatori in questi campi, il finanziamento sarà assicurato nel quadro della rubrica 3" delle prospettive finanziarie.

Per sviluppare questa risposta, il 14 luglio 2004 la Commissione ha presentato la sua proposta di Fondo sociale europeo rivisto (di seguito FSE). Nella proposta si afferma che il Fondo deve sostenere azioni specifiche volte a rafforzare l'integrazione sociale degli immigrati e ad aumentare la loro partecipazione all'occupazione, in particolare attraverso l'orientamento, la formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze acquisite all'estero, nonché incoraggiando la diversità sul luogo di lavoro e la lotta contro la discriminazione. Inoltre la strategia europea per l'occupazione e il processo di inclusione sociale prevedono anch'essi obiettivi specifici per l'integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro e per la promozione del loro accesso ai diritti, ai servizi e alle risorse di base. Infine, le direttive antidiscriminazione in vigore dal 2000 istituiscono un quadro giuridico che garantisce il divieto di qualsiasi forma di razzismo e di discriminazione nei confronti dei cittadini di paesi terzi.

Il presente strumento ha lo scopo di sostenere attività complementari, relative all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, che non sono incluse nel FSE. È destinato a soddisfare necessità specifiche nel settore dell'integrazione derivanti dallo sviluppo della politica comune in materia di immigrazione.

La creazione di uno strumento distinto destinato ai cittadini di paesi terzi e basato sulla solidarietà, in funzione della quota relativa di cittadini di paesi terzi presenti negli Stati membri, mira a far fronte a specifiche sfide individuate in relazione all'insufficiente integrazione degli immigrati. In particolare questo strumento migliorerebbe le possibilità dei cittadini di paesi terzi di soddisfare i requisiti del paese di accoglienza in materia di integrazione, consentirebbe loro di accedere a corsi generali di educazione civica e garantirebbe che gli immigrati abbiano la possibilità di integrarsi in segmenti della società diversi dal mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda coloro che non lavorano o che non sono autorizzati a lavorare. Tale è l'idea che deriva dal principio fondamentale comune n. 4 con cui il Consiglio chiede programmi di accoglienza che forniscano agli immigrati gli strumenti più adeguati per iniziare il processo di integrazione. L'attuazione di questi programmi permetterà agli immigrati di inserirsi rapidamente in settori chiave quali l'occupazione, l'alloggio, l'istruzione e la sanità e contribuirà all'avvio del processo a lungo termine di adattamento alle norme della nuova società.

Le ragioni della complementarità tra il presente strumento e il FSE sono spiegate ulteriormente nella valutazione di impatto approfondita.

La comunicazione della Commissione sull'immigrazione, l'integrazione e l'occupazione e la relazione annuale su migrazione e integrazione hanno messo in luce il fatto che una presa in considerazione sistematica della questione dell'immigrazione non può da sola garantire il successo dell'integrazione in tutti gli aspetti della società e creare una società coesa sotto il profilo sociale alla quale gli immigrati abbiano la sensazione di appartenere. Uno strumento

specificamente destinato ai cittadini di paesi terzi che risponda ai loro particolari bisogni è indispensabile per integrare gli sforzi compiuti nell'ambito del FSE.

Per assicurare la coerenza tra questo strumento e il FSE, sono stati ideati alcuni meccanismi volti ad impedire sovrapposizioni sia a livello di UE che a livello nazionale. È previsto in particolare l'obbligo, per le amministrazioni nazionali incaricate dell'esecuzione, di coordinare la loro programmazione per i rispettivi fondi.

2. VALUTAZIONI

La Commissione ha effettuato una valutazione ex-ante, allegata alla presente proposta.

3. BASE GIURIDICA E MOTIVAZIONE DELLO STRUMENTO POLITICO

3.1. Scelta della base giuridica

La base giuridica proposta per la presente decisione del Consiglio è l'articolo 63, paragrafo 3, perché questo testo riguarda le "misure in materia di politica dell'immigrazione" nel settore delle "condizioni di ingresso e soggiorno e [delle] norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare" (articolo 63, paragrafo 3, lettera a)).

Dato che la proposta si basa sul titolo IV del trattato CE ("Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone"), essa deve essere presentata ed adottata nel rispetto dei protocolli sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, allegati al trattato di Amsterdam. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno la possibilità di partecipare a questa misura. La Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non vincola tale paese e non si applica ad esso.

Manifestazione di solidarietà nell'assegnazione delle risorse

In primo luogo, per esprimere la necessità di numerosi Stati membri (in particolare i nuovi) di realizzare alcuni investimenti strutturali per integrare in modo soddisfacente i cittadini di paesi terzi, si assegnerà agli Stati membri un importo fisso ogni anno. Tale importo sarà più elevato nel periodo 2007-2013 per gli Stati che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004. Anche per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea tra il 2007 e il 2013 l'importo sarà più elevato nel periodo 2007-2013, a partire dall'anno successivo a quello della loro adesione.

In secondo luogo, per esprimere il concetto di solidarietà, la parte maggiore degli stanziamenti assegnati agli Stati membri sarebbe stabilita sulla base di un criterio di ripartizione che definisce la parte relativa degli Stati membri in relazione ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione. Tale criterio di ripartizione consterebbe di due elementi: uno relativo ai dati di "stock" e l'altro ai dati di flusso dei cittadini di paesi terzi. Per il primo elemento, si calcola la media del totale di cittadini di paesi terzi presenti legalmente nello Stato membro in un periodo di tre anni per compensare eventuali aumenti o diminuzioni casuali non rappresentativi. Per il secondo elemento, si calcola la somma totale di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri (conformemente al diritto nazionale o comunitario) negli ultimi tre anni. Il totale così ottenuto corrisponderebbe approssimativamente al numero di beneficiari potenziali delle misure per

l'integrazione a favore dei nuovi venuti, supponendo che i programmi di accoglienza e le altre attività di "benvenuto" possano svolgersi successivamente all'anno in cui gli interessati sono stati ammessi e possano comprendere una serie di corsi che si svolgerebbero in un periodo di uno o due anni.

Dato che la Commissione propone che il Fondo sia orientato principalmente ai cittadini di paesi terzi arrivati recentemente ed autorizzati da uno Stato membro a restare sul suo territorio ("nuovi venuti"), il secondo elemento sarebbe il più importante e avrebbe dunque una ponderazione superiore al primo (60 %). Lo scopo è orientare il Fondo in maniera tale da sostenere gli Stati membri che hanno iniziato solo recentemente ad accogliere immigrati o che probabilmente diventeranno paesi di immigrazione nel periodo di riferimento delle presenti prospettive finanziarie. Si dovrà riesaminare il rilievo attribuito ai nuovi venuti.

L'applicazione congiunta di questi criteri per la ripartizione dei fondi garantirà che nel metodo di assegnazione degli stanziamenti siano presi debitamente in considerazione eventuali cambiamenti (ad esempio in materia di politica dell'immigrazione) e ciò permetterà di adottare misure correttive con il sostegno del Fondo.

Per quanto riguarda l'elemento "flusso", devono essere escluse dal metodo di calcolo alcune categorie di cittadini di paesi terzi come gli studenti, i ricercatori e i lavoratori stagionali, nonché le persone per le quali vi è stato un cambiamento di status o la proroga di un permesso di soggiorno concesso precedentemente.

Sia per l'elemento "stock" che per quello "flusso", i rifugiati e gli altri beneficiari di protezione internazionale sono esclusi in quanto rientrano nel campo di applicazione del Fondo europeo per i rifugiati. I titolari di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (ad esempio per motivi medici) possono essere invece inclusi in quanto ad essi non è applicabile il FER.

Tali disposizioni non impediscono agli Stati membri di finanziare azioni che si applicherebbero (anche) agli studenti, ai ricercatori e ai lavoratori stagionali.

3.2. Azioni definite nel quadro del Fondo

Tenuto conto degli obiettivi generali del Fondo, che è teso a contribuire all'attuazione delle politiche nazionali in materia di integrazione conformemente ai principi fondamentali comuni, la Commissione propone di dare attuazione al Fondo principalmente attraverso una gestione concorrente con gli Stati membri. Ciò consentirà di orientare il sostegno finanziario in funzione della situazione e delle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro.

Inoltre, al fine di assicurare l'utilizzo più efficiente possibile dei fondi, la proposta contiene disposizioni estremamente dettagliate per quanto concerne gli obiettivi operativi da raggiungere, nonché i tipi di azioni che si ritiene possano contribuire a tali obiettivi.

3.3. Programmazione

La programmazione ha carattere pluriennale ed è suddivisa in due periodi di programmazione: 2007-2010 e 2011-2013.

Essa presenta due aspetti:

Programmazione pluriennale (a livello politico): sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, e tenuto conto di un'analisi delle sue carenze e necessità, ogni Stato membro redigerà un programma nazionale pluriennale in cui definisce le priorità ed una strategia d'azione. Esso sarà negoziato con la Commissione e costituirà il contesto per la preparazione dell'operazione;

Programmazione annuale (a livello operativo): sulla base della strategia convenuta e dell'assegnazione delle risorse risultante dall'applicazione di criteri rigorosi, la Commissione adotterebbe un programma annuale per ogni Stato membro .

3.4. Gestione finanziaria e controllo

Nel quadro di una gestione concorrente, uno degli obiettivi principali del futuro pacchetto regolatore per il periodo di programmazione 2007-2013 è quello di delimitare chiaramente, sulla base dell'esperienza acquisita con la normativa in vigore, il contesto, la natura e la ripartizione delle responsabilità tra i diversi soggetti che intervengono nell'esecuzione del bilancio comunitario.

3.5. Sistemi di gestione e di controllo

La decisione aumenta la coerenza e la trasparenza dell'architettura globale dei sistemi di gestione e di controllo del Fondo:

- la coerenza, poiché è definito con chiarezza che le stesse condizioni minime si applicano ai sistemi di controllo e di audit a tutti i livelli del processo, nonché alle mansioni e agli obblighi rispettivi delle varie parti in causa;

- la trasparenza, poiché occorre che le varie parti interessate dai controlli siano consapevoli dei risultati dei controlli delle altre parti, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'equilibrio generale del sistema.

La decisione definisce una base comune di condizioni minime alle quali deve conformarsi qualsiasi sistema di gestione e di controllo interno coinvolto nella gestione del Fondo. A tal fine, gli Stati membri garantiranno la validità dei sistemi di gestione e di controllo:

- all'inizio di ogni periodo pluriennale, tramite un parere sul sistema espresso da un organismo di audit indipendente;

- ogni anno, tramite il parere dell'autorità di audit suffragato da una relazione di controllo annuale e una dichiarazione finale di spesa allegata alla relazione finale di attuazione dei programmi annuali.

Il principio di addizionalità - in base al quale le risorse UE dovrebbero integrare piuttosto che sostituire quelle nazionali - è destinato a rimanere un principio chiave. Spetterà agli Stati membri garantirne l'applicazione nell'ambito del Fondo.

La decisione propone la creazione di una procedura di interruzione e sospensione dei pagamenti in caso di gravi problemi al momento della presentazione della domanda di pagamento.

4. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Sussidiarietà

Il principio fondamentale resta la responsabilità degli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di strategie di integrazione. Tuttavia, gli sforzi compiuti a livello nazionale per dare attuazione ai "principi fondamentali comuni" possono essere sostenuti mediante un Fondo, tenuto conto delle implicazioni di tali politiche per gli altri Stati membri. Le azioni ammissibili devono pertanto essere chiaramente identificate, riconducibili a condizioni oggettive nei singoli Stati e tali da presentare un valore aggiunto per l'intera Comunità.

Proporzionalità

La presente decisione consente di destinare il contributo finanziario del Fondo a una serie di misure in esso elencate che contribuiscono, sul piano operativo, alla realizzazione di obiettivi specifici, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di scegliere le azioni e le relative modalità di attuazione, nell'ambito dei progetti adottati di concerto con la Commissione. È altresì necessario che l'utilizzo degli stanziamenti comunitari sia subordinato a regole precise e uniformi nel quadro di una decisione del Consiglio, che costituisce lo strumento appropriato per l'attuazione dei programmi comunitari.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria del fondo, in base alle prospettive finanziarie proposte dalla Commissione per il periodo 2007-2013, è di 1 771 milioni di euro.

2005/0048 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione[54],

visto il parere del Parlamento europeo[55],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[56],

visto il parere del Comitato delle regioni[57]

considerando quanto segue:

(1) Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2) Il Consiglio europeo speciale di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999, ha dichiarato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano nel territorio dei suoi Stati membri. Una politica più energica in materia di integrazione dovrebbe mirare ad attribuire loro diritti ed obblighi paragonabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Inoltre dovrebbe favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e sviluppare misure di lotta contro il razzismo e la xenofobia.

(3) L'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri è un elemento chiave nella promozione della coesione economica e sociale, un obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.

---

54 GU C …
55 GU C …
56 GU C …
57 GU C …

(4) Nel programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo ha sottolineato che per conseguire l'obiettivo di realizzare una maggiore stabilità e coesione nelle società degli Stati membri è essenziale sviluppare politiche efficaci. Ha quindi chiesto un migliore coordinamento delle politiche nazionali di integrazione sulla base di un quadro comune e ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a promuovere lo scambio strutturale di esperienze e di informazioni in materia di integrazione.

(5) Come previsto nel programma dell'Aia, il Consiglio dell'Unione europea e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno definito, il 19 novembre 2004, "principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea". Questi principi fondamentali comuni aiutano gli Stati membri a formulare politiche di integrazione in quanto è messa a loro disposizione una guida, frutto di attente riflessioni, contenente i principi fondamentali rispetto ai quali possono giudicare e valutare le loro iniziative.

(6) Questi principi fondamentali comuni completano e rafforzano i quadri legislativi esistenti, in particolare quelli che riguardano l'uguaglianza tra i sessi, la non discriminazione e l'inclusione sociale, la convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli strumenti comunitari contenenti disposizioni in materia di integrazione, come le direttive del Consiglio che definiscono una politica comune in materia di immigrazione sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea in particolare i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 63.

(7) Nelle sue conclusioni sull'integrazione, il Consiglio del 14 ottobre 2002 ha posto l'accento sulla necessità di fornire ai nuovi immigrati un accesso rapido ed adeguato alle informazioni sulla società che li accoglie e di organizzare corsi di lingua nel rispetto del diritto nazionale. Secondo il Consiglio è anche importante che i sistemi nazionali incoraggino i cittadini di paesi terzi a partecipare attivamente alla vita della comunità e al mercato del lavoro nel rispetto del diritto nazionale. Le politiche di integrazione degli Stati membri presuppongono un'azione concertata da parte dei governi, degli enti regionali e locali, delle associazioni di immigrati e delle organizzazioni non governative, delle parti sociali e della società civile.

(8) L'incapacità di un singolo Stato membro di sviluppare e attuare politiche di integrazione può avere ripercussioni negative di vario genere sugli altri Stati membri e sull'Unione europea.

(9) A sostegno di tale programmazione in materia di integrazione, l'autorità di bilancio ha iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee dal 2003 al 2005 stanziamenti destinati specificamente al finanziamento di azioni preparatorie nel settore dell'integrazione.

(10) Conformemente alle conclusioni del 2002 sull'integrazione, la Commissione ha proposto, nella comunicazione del 14 luglio 2004 sulle prospettive finanziarie, che una maggiore importanza sia accordata alla accresciuta partecipazione degli immigrati alle attività del Fondo sociale europeo (in appresso "FSE"). Nella proposta per il FSE per il periodo 2007-2013, la Commissione afferma che il Fondo deve sostenere azioni specifiche volte a rafforzare l'integrazione sociale degli immigrati e ad aumentare la loro partecipazione all'occupazione, in particolare attraverso l'orientamento, la formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze acquisite all'estero,

nonché incoraggiando la diversità sul luogo di lavoro e la lotta contro la discriminazione.

(11) Inoltre, alla luce delle azioni preparatorie e in riferimento alle comunicazioni della Commissione sull'immigrazione, l'integrazione e l'occupazione e alla prima relazione annuale su migrazione e integrazione, occorre dotare la Comunità, a partire dal 2007, di uno strumento specifico destinato a sostenere gli sforzi nazionali degli Stati membri di sviluppare ed attuare politiche di integrazione che permettano ai cittadini di paesi terzi provenienti da contesti culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di stabilirsi e di partecipare attivamente a tutti gli aspetti delle società europee, conformemente ai principi fondamentali comuni e come complemento del FSE.

(12) Per garantire che la risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate sulla base di tale strumento siano specifiche ed integrino quelle finanziate nel quadro del FSE. In questo contesto, saranno sviluppate soluzioni specifiche di programmazione comune che garantiscano una coerente risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi tramite il FSE e tramite il presente strumento.

(13) In considerazione del fatto che il presente strumento e il FSE sono gestiti congiuntamente con gli Stati membri, è opportuno anche adottare disposizioni a livello nazionale per assicurarne l'attuazione coerente. A tale scopo, è opportuno invitare le autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del presente strumento ad istituire meccanismi di cooperazione e di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri per gestire l'attuazione del FSE e ad assicurarsi che le azioni previste nell'ambito dal presente Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate a titolo del FSE.

(14) Il presente strumento è concepito per inserirsi in un ambito coerente intitolato Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", il cui obiettivo è affrontare la questione di una divisione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente alla gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea.

(15) Il sostegno del Fondo sarà più efficace e meglio orientato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili si fonda su programmi strategici pluriennali e su programmi di lavoro annuali connessi, redatti da ciascun Stato membro in cooperazione con la Commissione.

(16) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro deve preparare un documento di programmazione pluriennale, in cui espone la sua strategia di sviluppo in considerazione della situazione del paese e delle necessità constatate. Il documento è negoziato con la Commissione e deciso da quest'ultima e costituisce il contesto per la preparazione dei programmi operativi.

(17) La programmazione pluriennale deve essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi del Fondo, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.

(18) Oltre alle disposizioni specifiche adottate per assicurare la coerenza con il FSE, la programmazione dovrebbe garantire il coordinamento tra il Fondo e gli altri strumenti finanziari esistenti, come il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rimpatri e il programma PROGRESS.

(19) Nel quadro della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[58], è opportuno specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le sue responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee e chiarire gli obblighi di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirà alla Commissione di accertare che gli Stati membri utilizzano il Fondo in maniera legale e corretta e conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria, come previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario.

(20) Per garantire un impatto effettivo i contributi del Fondo non possono sostituirsi alla spesa pubblica degli Stati membri ai sensi della presente decisione.

(21) È necessario fissare criteri oggettivi per l'assegnazione dei fondi agli Stati membri. Tali criteri dovranno tenere conto del numero totale di cittadini di paesi terzi residenti legalmente negli Stati membri e del totale delle nuove ammissioni di cittadini di paesi terzi in un determinato periodo di riferimento. Si dovrà attribuire particolare importanza alle nuove ammissioni, per esprimere la necessità di sostenere gli Stati membri che hanno iniziato solo recentemente ad accogliere immigrati o che probabilmente diventeranno paesi di immigrazione nel periodo di riferimento delle presenti prospettive finanziarie. Questi criteri dovrebbero essere rivisti.

(22) Nell'ambito dell'assistenza tecnica, il presente strumento dovrebbe fornire un sostegno alle valutazioni, al miglioramento delle capacità amministrative legate alla gestione del Fondo, agli studi, ai progetti pilota e agli scambi di esperienze volti segnatamente ad incoraggiare impostazioni e pratiche innovative.

(23) È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovranno attenersi i sistemi di tutti i programmi.

(24) È necessario prevedere la designazione di una singola autorità per Stato membro, competente per la gestione degli interventi del Fondo, e chiarirne le responsabilità. Occorre anche designare l'autorità di audit e definirne le funzioni. Inoltre, al fine di garantire standard qualitativi uniformi da applicare alla certificazione delle spese prima che siano trasmesse alla Commissione e allo scopo di chiarire la natura e la qualità delle informazioni su cui si fondano le dichiarazioni di spesa, è necessario prevedere la designazione dell'autorità di certificazione.

(25) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri sono i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi.

---

[58] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(26) Gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese nonché alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e violazioni del diritto comunitario devono essere specificati al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi annuali e pluriennali. In particolare, in materia di gestione e controllo, occorre stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono che i sistemi siano stati predisposti e funzionino in maniera soddisfacente.

(27) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la cooperazione con gli Stati membri e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il livello di certezza offerto dagli organismi nazionali di audit.

(28) Oltre alla sospensione dei pagamenti nel caso di carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrono misure che consentano all'ordinatore delegato di sospendere i pagamenti in caso di dubbi sul buon funzionamento di questi sistemi o alla Commissione di operare una trattenuta sui pagamenti qualora lo Stato membro interessato non abbia messo in atto tutte le misure residue di un piano di azione correttivo.

(29) L'efficacia e l'impatto delle azioni sostenute attraverso il presente strumento dipendono anche dalla loro valutazione. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità che garantiscono l'affidabilità della valutazione.

(30) È opportuno che le azioni siano valutate in vista della loro revisione intermedia e dell'apprezzamento del loro impatto e che il processo di valutazione sia integrato nel controllo dei progetti.

(31) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che rappresenta il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[59].

(32) Considerato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire promuovere l'integrazione di cittadini di paesi terzi nelle società di accoglienza degli Stati membri alla luce dei principi fondamentali comuni, non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(33) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione siano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999

---

[59] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[60].

(34) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I
OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, di seguito denominato "il Fondo" quale parte del programma generale "Solidarietà e gestione delle flussi migratori" al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e più in generale di raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Stabilisce quindi le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo, sulla base di una divisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1. L'obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per far sì che cittadini di paesi terzi provenienti da contesti culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi possano stabilirsi e partecipare attivamente a tutti gli aspetti delle società europee in relazione alle procedure di ammissione, ai programmi e alle attività di accoglienza, alla partecipazione alla vita civile e politica e al rispetto della diversità e della cittadinanza civile.

2. Al fine di promuovere l'obiettivo di cui al paragrafo 1 il Fondo contribuisce allo sviluppo di strategie nazionali in materia di integrazione di cittadini di paesi terzi che tengano conto dei principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea adottati dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 19 novembre 2004.

---

[60] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3. Il Fondo contribuisce a finanziare l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

(a) Agevolare l'organizzazione e l'applicazione di procedure di ammissione per gli immigrati;

(b) Contribuire all'organizzazione e all'esecuzione di programmi e di attività di accoglienza per i cittadini di paesi terzi volti ad inserire nel paese di accoglienza i cittadini di paesi terzi appena arrivati e a consentire loro di acquisire conoscenze di base sulla lingua, la storia, le istituzioni, gli aspetti socio-economici, la vita culturale nonché i valori e le norme fondamentali del paese suddetto;

(c) Aumentare la partecipazione civica, culturale e politica dei cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e migliorare il dialogo tra il governo e la società civile e i gruppi diversi di cittadini di paesi terzi per promuovere la loro cittadinanza attiva e il riconoscimento di valori fondamentali;

(d) Rafforzare la capacità degli organismi nazionali fornitori di servizi di interagire con i cittadini di paesi terzi e con le organizzazioni che rappresentano gli immigrati e di soddisfare al meglio le necessità dei vari gruppi di cittadini di paesi terzi, con particolare riguardo alle donne e ai bambini;

(e) Rafforzare la capacità della società di accoglienza di adattarsi alla diversità crescente attraverso azioni a favore dell'integrazione destinate alla popolazione di accoglienza, sottolineando così il processo a due direzioni necessario per il successo dell'integrazione, tenendo conto degli sviluppi nel settore della gestione della diversità;

(f) Rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche di integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Articolo 4

Azioni ammissibili negli Stati membri

1. Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera a), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:

(a) facilitano lo sviluppo da parte degli Stati membri di procedure di ammissione sostenendo processi di consultazione con le parti interessate e consulenze o scambi di informazioni su iniziative destinate ad alcune nazionalità o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi;

(b) rendono l'applicazione di tali procedure più efficace ed accessibile ai cittadini di paesi terzi, grazie a tecnologie informatiche e di comunicazione di facile utilizzo, in particolare per le campagne di informazione e le procedure di selezione;

(c) preparano meglio i cittadini di paesi terzi ammessi, ad integrarsi nella società di accoglienza attraverso misure di preparazione alla partenza, come la diffusione di pacchetti informativi e l'organizzazione di corsi generali di educazione civica nel paese di origine.

2. Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera b), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:

(a) sviluppano e migliorano la qualità dei programmi e delle attività di accoglienza a livello locale e regionale per i cittadini di paesi terzi appena arrivati, ponendo in particolare l'accento sull'educazione civica;

(b) rafforzano la capacità dei programmi e delle attività di accoglienza di raggiungere alcuni gruppi specifici, come le persone a carico di cittadini per i quali è in corso la procedura di ammissione, i bambini, le donne, gli anziani, le persone prive di istruzione o portatori di handicap, tenendo conto delle loro necessità particolari, sulla base dei criteri fissati per condurre a termine con successo i programmi di accoglienza;

(c) migliorano la flessibilità dei programmi e delle attività di accoglienza relativi all'educazione civica, in particolare organizzando corsi a tempo parziale, formazioni accelerate, corsi per corrispondenza o *online* o formule simili, permettendo ai cittadini di paesi terzi di seguire tali programmi pur lavorando o studiando;

(d) sviluppano ed attuano programmi o attività di accoglienza relativi all'educazione civica, destinati ai cittadini di paesi terzi di giovane età, in particolare a coloro che sono giunti di recente nel paese ed hanno difficoltà sociali o culturali legate a problemi di identità, nonché programmi di prevenzione della delinquenza, in particolare quelli che istituiscono la figura di una guida educativa o di un "modello".

3. Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera c), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:

(a) contribuiscono alla creazione di piattaforme di dialogo interconfessionale tra comunità e/o tra comunità ed autorità investite del potere decisionale al fine di garantire il rispetto della cittadinanza civile e della diversità;

(b) aumentano la partecipazione civica dei cittadini di paesi terzi e il loro ruolo di cittadini attivi, favorendo la loro partecipazione alle organizzazioni esistenti (di volontariato) o incoraggiando lo sviluppo e l'attuazione, a livello locale o regionale, di programmi speciali di volontariato e di tirocini e di misure di rafforzamento delle capacità aventi tale obiettivo;

(c) fanno progredire la partecipazione civica di alcuni gruppi specifici di cittadini di paesi terzi, come le persone a carico delle persone scelte per i programmi di ammissione, i bambini, le donne, gli anziani, le persone prive di istruzione o i portatori di handicap;

(d) incoraggiano, nell'ambito dei processi nazionali di adozione delle decisioni politiche, la creazione di piattaforme consultive nazionali, regionali e locali, per la consultazione dei cittadini di paesi terzi e lo scambio di informazioni tra tutte le parti interessate;

(e) aumentano la partecipazione dei cittadini di paesi terzi alle elezioni locali e al processo democratico, sostenendo campagne di sensibilizzazione e di informazione e programmi di rafforzamento delle capacità aventi tale obiettivo;

(f) contribuiscono all'elaborazione e al miglioramento di programmi nazionali di naturalizzazione e di preparazione alla cittadinanza.

4. Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera d), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:

(a) rendono gli organismi fornitori di servizi più accessibili ai cittadini di paesi terzi, proponendo in particolare servizi interculturali di interpretazione e traduzione, programmi che prevedono la figura della guida educativa e servizi di intermediazione da parte di rappresentanti delle comunità, sviluppando sportelli di informazione unici e agevolando l'accesso agli stessi, nonché migliorando le competenze interculturali del personale incaricato;

(b) sviluppano e aggiornano strumenti di informazione globali, come manuali, siti Internet, registri della capacità di gestire la diversità delle persone;

(c) costituiscono strutture organizzative sostenibili per l'integrazione e la gestione della diversità e sviluppano forme di cooperazione tra i diversi organismi governativi interessati che permettano ai loro funzionari di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle pratiche dei loro omologhi stranieri e, quando è possibile, di mettere in comune le loro risorse;

(d) rafforzano la capacità di coordinare le strategie nazionali di integrazione dei cittadini di paesi terzi ai vari livelli amministrativi;

(e) introducono ed applicano meccanismi di raccolta ed analisi delle informazioni sulle necessità delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi a livello locale o regionale, tramite piattaforme per la consultazione di cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e la realizzazione di sondaggi presso le comunità di immigrati sui mezzi per soddisfare meglio tali necessità.

5. Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera e), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:

(a) fanno conoscere nella società di accoglienza i contenuti e gli effetti dei programmi e delle attività di accoglienza e di ammissione e ne promuovono l'interazione con gli organismi pubblici e privati fornitori di servizi, i datori di lavoro, in particolare le PMI, gli istituti di istruzione ed altre istituzioni;

(b) migliorano l'accettazione del fenomeno della migrazione e dei programmi di ammissione nella società di accoglienza attraverso campagne di sensibilizzazione;

(c) contribuiscono all'organizzazione e alla promozione di (grandi) manifestazioni popolari interculturali destinate ad alcuni gruppi specifici o al grande pubblico, nella misura in cui tali manifestazioni prevedono un dialogo interculturale e scambi di opinioni sulla società multiculturale;

(d) promuovono il dialogo e gli scambi tra organizzazioni (giovanili) di culture diverse;

(e) attribuiscono maggiore importanza alle questioni di integrazione;

(f) aumentano la partecipazione dei cittadini di paesi terzi allo sviluppo di risposte sociali al fenomeno della migrazione;

(g) aumentano il ruolo degli organismi privati nella promozione e gestione della diversità.

6. Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera f), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:

(a) rafforzano la capacità di raccogliere, analizzare e diffondere statistiche sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi e sulle politiche di integrazione che li riguardano;

(b) contribuiscono alla valutazione delle politiche di immigrazione e di integrazione dei cittadini di paesi terzi, sostenendo valutazioni d'impatto nazionali, meccanismi di consultazione delle parti interessate come i datori di lavoro e gli istituti di istruzione, dispositivi di valutazione e misure di controllo;

(c) sviluppano indicatori e indici di riferimento per misurare i progressi in ogni paese;

(d) mettono a punto test e meccanismi di valutazione affidabili per i programmi di integrazione obbligatori;

(e) contribuiscono alla valutazione delle procedure di ammissione o dei programmi di accoglienza sostenendo indagini rappresentative tra i cittadini di paesi terzi che hanno beneficiato dei programmi e/o tra i soggetti interessati, quali imprese, organizzazioni non governative e autorità regionali o locali.

Articolo 5

Azioni d'interesse comunitario

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7% delle sue risorse disponibili, azioni transnazionali o di interesse comunitario ("azioni

comunitarie") in materia di politica di immigrazione e di integrazione e misure applicabili ai gruppi target di cui all'articolo 6.

2. Per poter fruire del finanziamento, le azioni comunitarie:

(a) agevolano la cooperazione comunitaria nell'attuazione del diritto comunitario e delle buone pratiche in materia di immigrazione e nell'attuazione delle buone pratiche nel settore dell'integrazione;

(b) sostengono l'istituzione di reti di cooperazione transnazionali e progetti pilota fondati su partenariati transnazionali tra organismi situati in tre o più Stati membri, destinati a stimolare l'innovazione, facilitare gli scambi di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica in materia di integrazione;

(c) sostengono campagne di sensibilizzazione transnazionali;

(d) sostengono gli studi, la divulgazione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti del Fondo, compreso l'utilizzo di tecnologie di avanguardia;

(e) sostengono progetti pilota e studi che esaminano la possibilità di nuove forme di cooperazione comunitaria in materia di immigrazione e di integrazione e nuove forme di normativa comunitaria per l'immigrazione;

(f) sostengono lo sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni.

3. Il programma annuale di lavoro che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 6

Gruppi target

1. Ai fini della presente decisione i gruppi target comprendono:

(a) i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto dalle autorità di uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare nel suo territorio per svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, per il ricongiungimento familiare o per qualsiasi altro fine previsto dal diritto nazionale, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi o delle persone apolidi cui è riconosciuto lo status di rifugiati o che sono ammissibili alla protezione sussidiaria in conformità della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 del Consiglio; e

(b) i cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo e che, al fine di ottenere l'autorizzazione delle autorità di uno Stato membro a recarsi nel territorio di tale Stato membro e a soggiornarvi, soddisfano le specifiche condizioni antecedenti alla partenza previste

dal diritto nazionale, in particolare quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di tale Stato membro.

2. Per "cittadino di un paese terzo" si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

CAPITOLO II
PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 7

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrando le priorità della Comunità.

   In particolare, per garantire che la risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, le azioni finanziate sulla base di tale strumento sono specifiche e complementari a quelle finanziate nel quadro del FSE.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, politiche e priorità comunitarie. Tale coerenza è messa in evidenza in particolare nel programma pluriennale.

3. Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso.

Articolo 8

Programmazione

1. Gli obiettivi del Fondo vengono realizzati entro due periodi di programmazione pluriennale (2007-2010 e 2011-2013). Tale sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2. I programmi pluriennali adottati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 9

Intervento sussidiario e proporzionale

1. Compete agli Stati membri attuare i programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 19 e 21 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno. Tale competenza è esercitata in conformità della presente decisione.

2. I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Tale differenziazione si applica anche in rapporto alle disposizioni sulla valutazione e alle relazioni sui programmi annuali e pluriennali.

Articolo 10

Metodi d'esecuzione

1. La Comunità esegue il bilancio assegnato al Fondo in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, salvo per le azioni comunitarie di cui all'articolo 5 e per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee secondo le seguenti modalità:

   (a) verifica l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri, secondo il procedimento di cui all'articolo 30;

   (b) interrompe o sospende la totalità o parte dei pagamenti, conformemente agli articoli 39 e 40 in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e controllo, e applica ogni altra rettifica finanziaria richiesta, secondo le procedure di cui agli articoli 43 e 44.

Articolo 11

Addizionalità

1. I contributi del Fondo non sostituiscono le spese pubbliche o equivalenti di uno Stato membro.

2. La Commissione procede alla verifica del principio di addizionalità, di concerto con ciascuno Stato membro, a medio termine entro il 31 dicembre 2012 ed ex-post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 12

Partenariato

1. Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi da quello designati:

   (a) le autorità responsabili dell'attuazione designate dagli Stati membri al fine della gestione degli interventi del Fondo sociale europeo e altre autorità competenti, regionali, locali, urbane nonché altre autorità pubbliche;

(b) qualunque altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, delle organizzazioni non governative, delle parti sociali.

Ogni Stato membro garantisce una partecipazione ampia e effettiva di tutti gli organismi appropriati, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

Il partenariato riguarda la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi pluriennali.

CAPITOLO III
QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1. Gli stanziamenti annuali del Fondo sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. La Commissione procede a ripartizioni indicative annuali per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1. Ogni Stato membro riceve, dalla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 300 000 euro.

Tale importo è fissato in 500 000 euro all'anno per il periodo dal 2007 al 2013 a favore degli Stati che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004.

Tale importo è fissato a 500 000 euro all'anno per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea tra il 2007 e il 2013, per la parte rimanente del periodo 2007-2013, a partire dall'anno successivo a quello della loro adesione.

2. Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a) 40% in proporzione alla media del numero totale di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negli Stati membri nei tre anni precedenti, conformemente all'articolo 6; e

(b) 60% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto dalle autorità di uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare nel suo territorio nei tre anni precedenti, conformemente all'articolo 6.

3. Tuttavia, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b) sono escluse le seguenti categorie di persone:

(a) i lavoratori stagionali, secondo la definizione del diritto nazionale;

(b) i cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004[61];

(c) i cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica ai sensi della direttiva …/…/.. del Consiglio del …/…/ 2005 .

(d) i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il rinnovo di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro o un cambiamento di status, compresi i cittadini di paesi terzi che acquisiscono lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003[62].

4. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dall'Istituto statistico della Comunità europea, conformemente alla legislazione comunitaria.

5. Gli Stati membri forniscono i dati necessari qualora non siano disponibili le statistiche di cui al paragrafo 4.

Articolo 15

Struttura del finanziamento

1. Il contributo finanziario del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2. Le azioni che beneficiano del sostegno del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno finalità di lucro e non sono ammesse a finanziamenti da altra fonte a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4. Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50% del costo totale di un'azione specifica.

5. Il contributo può essere aumentato al 60% per progetti aventi come obiettivo le priorità specifiche indicate negli orientamenti strategici della Commissione di cui all'articolo 18.

6. Il contributo è aumentato al 75% negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

---

61 GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.
62 GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

7. In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 16

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione il Fondo può finanziare, entro un limite dello 0,20% della sua dotazione annuale, le azioni di preparazione, monitoraggio, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e ispezione necessarie per l'attuazione della presente decisione.

2. Tali azioni comprendono:

   (a) studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale in relazione al funzionamento del Fondo;

   (b) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento e al pubblico, incluse le azioni informative;

   (c) la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione;

   (d) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore.

Articolo 17

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa dello Stato membro in questione, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare azioni di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure per rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2. L'importo annuale stanziato per l'assistenza tecnica ed amministrativa non può superare il 4% del cofinanziamento annuale totale assegnato allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro.

CAPITOLO IV
PROGRAMMAZIONE

Articolo 18

Adozione di orientamenti strategici

1. Per ciascun programma pluriennale la Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo alla luce dei progressi conseguiti

nello sviluppo e attuazione del diritto comunitario in materia di immigrazione e in altri settori connessi all'integrazione di cittadini di paesi terzi, e la ripartizione indicativa delle risorse del Fondo per il periodo in questione.

2. Per ciascuno degli obiettivi del Fondo, tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere i principi fondamentali comuni.

3. La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al primo programma pluriennale (2007-2010) il 31 marzo 2006, e quelli relativi al secondo periodo di programmazione (2011-2013) il 31 marzo 2010.

4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 19

Preparazione e approvazione dei programmi nazionali pluriennali

1. Per ciascun periodo di programmazione lo Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 18, un progetto di programma pluriennale comportante i seguenti elementi:

   (a) una descrizione della situazione attuale nello Stato membro per quanto riguarda l'attuazione delle strategie nazionali in materia di integrazione, alla luce dei principi fondamentali comuni e, se del caso, lo sviluppo e l'attuazione di programmi nazionali di ammissione ed accoglienza;

   (b) un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di strategie nazionali per l'integrazione e, se del caso, di programmi di ammissione ed accoglienza nonché l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo di riferimento;

   (c) l'esposizione di una strategia appropriata per il raggiungimento di tali obiettivi e delle priorità accordate alla loro realizzazione nonché la descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

   (d) l'indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

   (e) informazioni sulle priorità e i loro obiettivi specifici. Tali obiettivi specifici sono quantificati utilizzando un numero limitato di indicatori di attuazione, risultato e impatto, nel rispetto del principio di proporzionalità. Gli indicatori devono permettere di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi di attuazione delle priorità;

   (f) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun anno, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e il totale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

   (g) le disposizioni di attuazione del programma pluriennale che comprendano:

– la designazione, a cura dello Stato membro, di tutte le autorità previste all'articolo 24;

– una descrizione dei sistemi di attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione nonché delle misure adottate per assicurare che le azioni siano complementari a quelle finanziate nel quadro del Fondo sociale europeo;

– una definizione dei procedimenti applicabili alla mobilitazione e circolazione dei flussi finanziari, per garantirne la trasparenza;

– le disposizioni previste affinché sia data pubblicità al programma pluriennale.

2. Gli Stati membri stabiliscono ogni programma pluriennale in stretta collaborazione con i partner di cui all'articolo 12.

3. Gli Stati membri presentano i rispettivi progetti di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici per il periodo di riferimento.

4. La Commissione esamina il programma pluriennale proposto in base ai seguenti elementi:

(a) coerenza con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all'articolo 18;

(b) pertinenza, adeguatezza e risultati attesi della strategia e delle priorità operative proposte dagli Stati membri;

(c) conformità con la presente decisione dei dispositivi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri per attuare gli interventi del Fondo;

(d) conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con le disposizioni volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure d'accompagnamento direttamente connesse riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione.

5. La Commissione, se ritiene che un determinato programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici ovvero non sia conforme con le disposizioni della presente decisione sui sistemi di gestione e controllo, invita lo Stato membro a modificare la proposta di conseguenza.

6. La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro quattro mesi dalla presentazione formale, secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 20

Revisione dei programmi pluriennali

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, i programmi pluriennali sono riesaminati e rivisti se necessario, per il rimanente periodo di programmazione, per tener più conto, o in modo diverso, delle priorità comunitarie, in particolare alla luce delle conclusioni del Consiglio. I programmi pluriennali possono essere riesaminati in funzione degli esiti della valutazione oppure a causa di difficoltà di attuazione.

2. La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro ha presentato formalmente domanda.

Articolo 21

Programmi annuali

1. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi di lavoro annuali.

2. Entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo, a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 14.

3. Entro il 1° novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e comprendente:

   (a) le modalità di selezione delle azioni da finanziare nell'ambito del programma annuale;

   (b) una descrizione dei compiti che dovrà svolgere l'autorità responsabile per attuare il programma annuale;

   (c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e l'importo richiesto in relazione all'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, per l'attuazione del programma annuale.

4. La Commissione esamina la proposta dello Stato membro, tenendo conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio, e decide sul finanziamento da parte del Fondo entro il 1° marzo dell'anno di riferimento. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro e il periodo di ammissibilità delle spese.

CAPITOLO V
SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 22

Attuazione

La Commissione è responsabile dell'attuazione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 23

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

(a) una precisa definizione delle funzioni degli organismi e/o servizi preposti alla gestione e al controllo e una chiara ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo e/o servizio;

(b) una netta separazione delle funzioni tra gli organismi e/o i servizi preposti alla gestione, certificazione delle spese e al controllo, e tra queste funzioni all'interno di ciascun organismo e/o servizio;

(c) risorse per ciascun organismo o servizio in misura adeguata all'esercizio delle loro funzioni per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo;

(d) dispositivi efficaci di controllo interno per l'autorità responsabile e altra autorità delegata;

(e) sistemi di contabilità, monitoraggio e rendicontazione finanziaria affidabili e informatizzati;

(f) sistemi efficaci di reporting e monitoraggio nei casi in cui l'esecuzione dei compiti sia affidata a terzi;

(g) manuali di procedura dettagliati in relazione alle funzioni da svolgere;

(h) dispositivi efficaci di verifica del funzionamento del sistema;

(i) sistemi e procedimenti per una tracciabilità dei dati sufficiente (*audit trail*);

(j) procedimenti di reporting e monitoraggio delle irregolarità e recupero di importi indebitamente versati.

Articolo 24

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma pluriennale, lo Stato membro designa le seguenti autorità:

(a) un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro ovvero autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato, responsabile della gestione dei programmi pluriennali e annuali finanziati dal Fondo e interlocutore unico della Commissione;

(b) un'autorità di certificazione: un'autorità o organismo pubblico nazionale operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

(c) un'autorità di audit: un'autorità o organismo pubblico nazionale operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo;

(d) un'autorità delegata, se opportuno;

(e) un organo di valutazione della conformità, designato al momento della presentazione alla Commissione del progetto di programma pluriennale. La Commissione può accettare che l'autorità di audit designata funga da organo di valutazione della conformità, purché disponga della capacità e dell'indipendenza operativa richieste. L'organo svolge le proprie funzioni nel rispetto delle norme internazionali in materia di audit.

2. Gli Stati membri definiscono norme disciplinanti le relazioni con le autorità e gli organismi di cui sopra e le relazioni di quelli con la Commissione.

3. Fatto salvo l'articolo 23, lettera b), le funzioni di controllo e certificazione possono essere assolte dallo stesso organismo o servizio.

4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 25 a 29 secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 25

Autorità responsabile

1. L'autorità responsabile può essere un organo dello Stato membro, un organismo pubblico nazionale ovvero un organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico. Lo Stato membro che designi un'autorità responsabile diversa dai propri organi stabilisce le modalità concernenti le sue relazioni con quella autorità e le relazioni di questa con la Commissione.

2. L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

(a) ha personalità giuridica, salvo se è un organo funzionale dello Stato membro;

(b) dispone delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e con la Commissione;

(c) opera in un ambito amministrativo che le consente di svolgere le sue funzioni correttamente, evitando conflitti d'interessi;

(d) è in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

(e) possiede capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume di fondi comunitari che dovrà gestire;

(f) dispone di personale con qualifiche professionali e competenze linguistiche adeguate a un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

3. Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per uno svolgimento dei suoi compiti corretto e senza interruzioni per l'intero periodo 2007-2013.

Articolo 26

Compiti dell'autorità responsabile

1. È compito dell'autorità responsabile gestire e attuare il programma pluriennale con efficienza, efficacia ed esattezza.

A tal fine, l'autorità responsabile:

(a) consulta i partner interessati (organizzazioni non governative, autorità locali, organizzazioni internazionali competenti, parti sociali, ecc.) attraverso il meccanismo di partenariato di cui all'articolo 12;

(b) presenta alla Commissione i progetti di programma pluriennale e annuale di cui agli articoli 19 e 21;

(c) istituisce un meccanismo di cooperazione con le autorità di gestione nominate dagli Stati membri al fine di attuare le azioni attinenti al Fondo sociale europeo;

(d) organizza e pubblica i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte;

(e) organizza procedure di selezione e attribuzione di cofinanziamenti da parte del Fondo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non cumulabilità;

(f) percepisce i pagamenti della Commissione e li versa ai beneficiari;

(g) garantisce la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

(h) verifica la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità con le norme comunitarie e nazionali;

(i) garantisce la presenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità dettagliata di ciascuna azione attinente al programma annuale, e la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

(j) garantisce che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'azione;

(k) garantisce che le valutazioni dei programmi pluriennali di cui all'articolo 48 vengano svolte entro i termini previsti dalla presente decisione e rispettino gli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

(l) stabilisce opportune procedure affinché tutti i documenti afferenti alle spese e all'audit necessari per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto dell'articolo 42;

(m) garantisce che l'autorità di audit riceva, ai fini delle attività di audit di cui all'articolo 29, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate e sui progetti cofinanziati dal Fondo;

(n) provvede affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure e gli audit effettuati in relazione alle spese ai fini della certificazione;

(o) redige le relazioni, le dichiarazioni di spesa vistate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento, e le trasmette alla Commissione;

(p) svolge attività di informazione e consulenza e divulga i risultati delle azioni finanziate;

(q) coopera con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri.

5. Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17.

Articolo 27

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1. L'autorità responsabile che delega tutti i suoi compiti, o parte di essi, a un'autorità delegata definisce con precisione l'entità dei compiti delegati e stabilisce procedure dettagliate per la loro esecuzione che siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 25.

2. Rientrano in tali procedure l'informazione regolare dell'autorità responsabile circa l'esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi utilizzati.

Articolo 28

Autorità di certificazione

1. L'autorità di certificazione di un programma pluriennale:

(a) certifica

– che la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili, è basata su documenti giustificativi verificabili;

– che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardano azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

(b) che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardano azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

(c) garantisce, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure e sugli audit esperiti in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

(d) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit svolte dall'autorità di audit direttamente, o sotto la sua responsabilità;

(e) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

(f) provvede al recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati di interessi, tiene una contabilità degli importi da recuperare e rimborsa alla Commissione gli importi recuperati detraendoli, se possibile, dalla dichiarazione di spesa successiva.

2. Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, salvo il rispetto delle prerogative di quell'autorità descritte all'articolo 24.

Articolo 29

Autorità di audit

1. L'autorità di audit di un programma pluriennale:

(a) provvede affinché si tengano operazioni di audit conformi alle norme internazionali in materia di audit, per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma pluriennale;

(b) provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione rappresenta almeno il 10% delle spese totali ammissibili di ciascun programma annuale;

(c) entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale, presenta alla Commissione una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle operazioni di cui alle lettere a) e b), la metodologia, il metodo di campionamento e una pianificazione indicativa per gli audit delle azioni finanziate dal Fondo, la quale garantisca che i principali beneficiari del cofinanziamento siano oggetto di audit e che le verifiche siano uniformemente ripartite sull'intero periodo di programmazione;

2. Se l'autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo autorità di audit designata ai sensi delle decisioni ....., ... e ..... [63], ovvero se si applicano sistemi comuni a almeno due di questi Fondi, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3. L'autorità di audit redige una relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, che comprenda:

   (a) una relazione annuale di audit in cui figurino i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo del programma;

   (b) un parere sull'efficacia del funzionamento del sistema di gestione e controllo, che offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti;

   (c) una dichiarazione che accerti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti cui si riferisce la dichiarazione finale di spesa.

4. Se a effettuare le operazioni di audit di cui al paragrafo 1 è un organismo diverso dall'autorità di audit, questa provvede affinché detto organismo disponga dell'autonomia operativa necessaria e il lavoro svolto sia conforme alle norme internazionali in materia di audit.

5. Le attività dell'autorità di audit o dell'organismo di cui al paragrafo 4 afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di quell'autorità descritte all'articolo 24.

CAPITOLO VI
CONTROLLI

Articolo 30

Competenze degli Stati membri

1. Compete agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili ed eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e gli altri organismi interessati ricevano opportuni orientamenti all'istituzione dei sistemi di gestione e controllo di cui agli articoli da 23 a 29, in vista di un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari.

---

[63] Inserire i riferimenti alle decisioni che istituiscono il FER, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per i rimpatri.

3. Gli Stati membri si occupano della prevenzione, individuazione e correzione delle irregolarità. Ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

   Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente corrisposte, spetta allo Stato membro rimborsare il bilancio delle Comunità europee delle somme perse.

4. Gli Stati membri assumono la responsabilità in via principale del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e controllo siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Comunicano inoltre alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per la raccolta dei dati statistici necessari all'attuazione dell'articolo 14.

6. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 5 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 31

Sistemi di gestione e controllo

1. Prima di adottare un programma pluriennale, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e controllo in conformità degli articoli da 23 a 29. Compete agli Stati membri garantirne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2. Contestualmente ai singoli progetti di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure dell'autorità responsabile, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e i sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e eventuali altri organismi che svolgano attività di audit sotto la sua responsabilità.

3. Nei tre mesi successivi alla presentazione dei singoli progetti di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dell'organo di valutazione della conformità contenente gli esiti di una valutazione dei sistemi e un parere circa la loro conformità agli articoli da 23 a 28. Se il parere esprime riserve, la relazione indica le carenze riscontrate e la loro gravità. Gli Stati membri stabiliscono, d'accordo con la Commissione, un piano delle misure correttive da applicare e il relativo calendario di attuazione.

4. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 32

Competenze della Commissione

1. La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 31, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e controllo conformi agli articoli da

23 a 29 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino correttamente durante il periodo di attuazione dei programmi pluriennali.

2. Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, i funzionari o altri rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso di almeno un giorno lavorativo, a audit in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, che possono riguardare azioni comprese nel programma annuale. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché sia data adeguata informazione, pubblicità e seguito alle azioni finanziate dal Fondo.

5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e complementarità delle azioni con le politiche, gli strumenti e le iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 33

Cooperazione con gli organismi di controllo degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi pluriennali per coordinare i rispettivi piani di controllo e i metodi di audit e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili e di evitare inutili duplicazioni del lavoro.

   La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 29 entro tre mesi o in occasione della prima riunione successiva al suo ricevimento.

2. Nel definire la propria strategia di audit la Commissione identifica i programmi pluriennali

   (a) che sono conformi senza riserve al sistema istituito a norma dell'articolo 31 o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive e

   (b) per i quali la strategia dell'autorità di audit a norma dell'articolo 29 è soddisfacente e sono state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficacia del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo sulla base dei risultati degli audit realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

Per tali programmi, la Commissione può informare gli Stati membri interessati che essa si affiderà principalmente al parere dell'autorità di audit per quanto riguarda la correttezza, la legalità e la regolarità delle spese dichiarate e che svolgerà i propri audit in loco solo in circostanze eccezionali.

CAPITOLO VII
GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 34

Ammissibilità – Dichiarazioni di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le azioni, e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2. Le spese corrispondono a pagamenti eseguiti dai beneficiari e sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3. Sono ammesse al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di cofinanziamento della Commissione prevista all'articolo 21, paragrafo 4. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

4. Non sono ammesse al contributo del Fondo le seguenti spese:

   – l'IVA;

   – gli interessi di mora;

   – l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;

   – l'edilizia abitativa.

5. Le regole relative all'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni negli Stati membri cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 35

Integralità dei pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari.

Articolo 36

Uso dell'euro

Tutti gli importi indicati nelle decisioni, negli impegni e nei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese certificate e le domande di pagamento degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

Articolo 37

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4.

Articolo 38

Pagamenti - Prefinanziamento

1. La Commissione versa i contributi finanziari del Fondo in conformità degli impegni di bilancio.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3. Un prefinanziamento corrispondente al 50% dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento della Commissione è versato allo Stato membro nei 60 giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4. Un secondo prefinanziamento è erogato entro un termine non superiore a tre mesi dall'approvazione da parte della Commissione di una relazione intermedia di attuazione del programma annuale e di una dichiarazione di spesa certificata, ai sensi dell'articolo 28, lettera a) e dell'articolo 34, che attesti un livello di spesa pari almeno al 70% dell'importo del primo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non può superare il 50% dell'importo totale stanziato nella decisione di cofinanziamento o, in ogni caso, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore delle azioni selezionate nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al programma in questione e devono essere detratti dall'importo della spesa pubblica indicato nella dichiarazione finale di spesa.

6. La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma annuale.

Articolo 39

Pagamento del saldo

1 La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dalla data di fine ammissibilità dei costi stabilita nella decisione annuale di cofinanziamento da parte del Fondo:

(a) una dichiarazione certificata di spesa e una domanda di pagamento del saldo ovvero una dichiarazione di rimborso redatta a norma degli articoli 28, lettera a) e 34;

(b) la relazione finale di attuazione del programma annuale, contenente le informazioni di cui all'articolo 50;

(c) la relazione di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Il pagamento del saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale di attuazione e della dichiarazione di validità della domanda di pagamento del saldo.

2. Se entro il termine previsto l'autorità responsabile omette di fornire i documenti di cui al paragrafo 1, in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio del programma annuale corrispondente, non utilizzata per il prefinanziamento.

3. La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale parziale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato di avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta la documentazione richiesta al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4. Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 si interrompe qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, conformemente all'articolo 41. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 40, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento della documentazione di cui al paragrafo 1, comunica allo Stato membro l'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza fra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di tre mesi per presentare osservazioni.

6. Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza fra le spese riconosciute definitive e le somme versate agli Stati membri.

7. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato entro sei mesi dal pagamento.

Articolo 40

Interruzione

1. I termini per il pagamento sono interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora esistano dubbi circa il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo o qualora il suddetto ordinatore richieda alle autorità nazionali informazioni complementari nel quadro del monitoraggio delle osservazioni formulate nell'ambito della revisione annuale, o qualora ritenga che la dichiarazione di spesa possa presentare gravi irregolarità, già identificate o presunte.

   La Commissione informa immediatamente lo Stato membro e l'autorità responsabile circa i motivi dell'interruzione. Lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie per correggere quanto prima la situazione.

2. Il termine massimo di sei mesi è prorogato per un altro periodo massimo di sei mesi se si rende necessario adottare una decisione ai sensi degli articoli 41 e 44.

Articolo 41

Sospensione

1. La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del saldo qualora:

   (a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; oppure

   (b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa presentino una grave irregolarità che non è stata corretta; oppure

   (c) uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 30 e 31.

2. La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e i pagamenti del saldo dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3. La Commissione mette termine alla sospensione del finanziamento e dei pagamenti del saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere la riduzione dell'importo netto o la soppressione del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 45.

Articolo 42

Conservazione dei documenti

In ciascun Stato membro l'autorità responsabile provvede affinché tutti i documenti giustificativi afferenti alle spese e agli audit per il programma annuale in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti.

I documenti restano disponibili per almeno tre anni dalla chiusura di un programma annuale, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato. La decorrenza di detto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione debitamente motivata.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

CAPITOLO VIII**RETTIFICHE FINANZIARIE**

Articolo 43

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità di indagare sulle irregolarità. Essi agiscono quando viene accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di un intervento e effettuano le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Lo Stato membro apporta le rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali. Tali rettifiche consistono nel recupero totale o parziale del contributo comunitario. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3. Gli Stati membri includono nella relazione annuale trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 un elenco delle procedure di soppressione avviate per il programma annuale in questione.

   Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e in caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro generano interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 46, paragrafo 2.

4. In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

Articolo 44

Audit e rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. Fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono effettuare controlli in loco, in particolare per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. Funzionari dello Stato membro o suoi rappresentanti autorizzati possono partecipare a questi controlli.

   La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono partecipare a questi controlli.

2. Se, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, la Commissione conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 29, la Commissione sospende i pagamenti di prefinanziamento o il pagamento finale conformemente all'articolo 41.

Articolo 45

Criteri per le rettifiche

1. Se lo Stato membro non ha apportato le rettifiche nei termini di cui all'articolo 41, paragrafo 2, e non è stato raggiunto alcun accordo, la Commissione può decidere entro tre mesi di sopprimere in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale, qualora riscontri che:

   (a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

   (b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo,

   (c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 29 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

   La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per stabilire se sia opportuno applicare un tasso forfettario o una rettifica estrapolata. Quando il caso di irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita una garanzia positiva ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3,

lettera b) nell'ambito di una relazione di controllo annuale, è da presumere l'esistenza di un problema sistemico che comporta l'applicazione di un tasso forfettario o di una rettifica estrapolata, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3. Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4. La Commissione, quando si basa sulle constatazioni di revisori esterni ai suoi servizi, trae le conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 31, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 46

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[64]. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a partire dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 47

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di procedere ai recuperi di cui all'articolo 45.

CAPITOLO IX
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 48

Monitoraggio e valutazione

[64] GU L 248 del 16.9.2002.

1. La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2. La Commissione effettua regolarmente una valutazione del Fondo in cooperazione con gli Stati membri, relativamente alla pertinenza, all'efficacia e all'impatto delle azioni attuate con riferimento agli obiettivi previsti all'articolo 2.

3. La Commissione valuta anche la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e azioni comunitarie pertinenti.

Articolo 49

Relazioni

1. In ciascun Stato membro l'autorità responsabile adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione delle azioni.

   A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche dettagliate sullo stato di avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati.

2. Entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese fissato nella decisione di cofinanziamento per ciascun programma annuale, l'autorità responsabile invia alla Commissione una relazione finale di attuazione nonché una dichiarazione finale di spesa in conformità dell'articolo 34.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

   (a) entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

   (b) entro il 30 giugno 2015 (per il periodo 2007-2010) ed entro il 30 giugno 2015 (per il periodo 2011-2013), una relazione di valutazione dei risultati e degli effetti delle azioni cofinanziate dal Fondo.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

   (a) entro il 30 giugno 2009, una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 14 per la ripartizione annuale delle risorse tra Stati membri, accompagnata da proposte di modifiche se necessario;

   (b) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, accompagnata da una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

   (c) entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2007-2010) ed entro il 31 dicembre 2015 (per il periodo 2011-2013), una relazione di valutazione ex post.

Articolo 50

Relazione annuale finale

1. Per fornire un quadro esauriente dell'attuazione dei programmi annuali e pluriennali le relazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 2 includono le seguenti informazioni:

   (a) l'attuazione finanziaria ed operativa del programma annuale;

   (b) i progressi realizzati nell'attuare il programma pluriennale e le sue priorità a fronte dei rispettivi obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori fisici e degli indicatori di attuazione, di risultato e di impatto per ciascuna priorità;

   (c) le iniziative adottate dall'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, in particolare:

      – le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

      – una sintesi degli eventuali problemi significativi riscontrati durante l'attuazione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

      – il ricorso all'assistenza tecnica;

      – le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2. Le relazioni si considerano ricevibili quando contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale di attuazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

CAPITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (di seguito "il comitato") istituito dalla decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" ../... [65].

[65] Inserire i riferimenti alle decisioni che istituiscono il FER, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per i rimpatri.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 52

Riesame

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 53

Entrata in vigore

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 54

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

RELAZIONE

1. SVILUPPO DELLA SOLIDARIETÀ NEL SETTORE DEL RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI SOGGIORNANTI ILLEGALMENTE

1.1. Problema e analisi

La questione del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, perché sono entrati illegalmente o sono rimasti oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno, o perché la loro domanda d'asilo è stata respinta in via definitiva, riveste un'importanza fondamentale.

Si tratta infatti di una questione essenziale al fine di evitare che la politica di ammissione risulti indebolita e di garantire il rispetto dello stato di diritto, che è uno degli elementi costitutivi di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

All'atto pratico, tuttavia, l'attuazione di una politica di rimpatrio costituisce una grande sfida, in particolare per gli Stati membri con un PIL relativamente modesto e un'esperienza limitata. La gestione dei rimpatri è un processo complesso, per il quale è necessario stabilire buone relazioni di lavoro con i paesi di rimpatrio, mantenendo al tempo stesso un equilibrio tra diritti individuali e considerazioni umanitarie, da un lato, e l'interesse dello Stato a far sì che la legge venga applicata, dall'altro. Di fatto, le situazioni di illegalità sono spesso tollerate e gli Stati membri si trovano costantemente a sostenere costi ingenti per il trattenimento, per lunghi periodi, delle persone interessate e per il protrarsi delle battaglie giuridiche relative al loro allontanamento.

La riduzione dell'immigrazione illegale attraverso un'efficace politica di rimpatrio è una preoccupazione comune a tutti gli Stati membri. In uno spazio senza confini interni chiunque è, in linea di principio, libero di muoversi senza ostacoli. Tollerare situazioni di soggiorno irregolare in uno Stato membro può avere un'influenza negativa sulla lotta contro il lavoro illegale nell'intera Unione, il che può a sua volta favorire un aumento dell'immigrazione clandestina verso l'UE. Al contrario, efficaci politiche di rimpatrio applicabili nell'intera UE potrebbero produrre effetti positivi sulla credibilità della politica comune in materia di immigrazione e contribuire a favorire l'accettazione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negli Stati membri.

1.2. Prospettive future

Considerate le difficoltà da affrontare, gli Stati membri hanno molte più probabilità di superarle agendo collettivamente piuttosto che individualmente – in particolare, richiamandosi a modelli che già in diversi Stati membri si sono tradotti in un'applicazione efficace ma equa delle politiche di rimpatrio, con particolare riferimento al concetto di 'gestione integrata dei rimpatri', che è volto a minimizzare i rischi e gli ostacoli.

Oltre ad applicare a livello nazionale pratiche basate su precedenti esperienze positive, gli Stati membri potrebbero scambiarsi maggiori informazioni sulla gestione dei rimpatri, sulle persone oggetto di ordini di allontanamento, sull'esperienza acquisita nell'applicare misure e incentivi di vario genere per incoraggiare il rimpatrio volontario e sulle condizioni nei paesi

terzi. Si potrebbero infine ripartire maggiormente tra gli Stati membri i costi delle operazioni di rimpatrio e dell'assistenza e sostegno apportati in questi paesi prima e dopo il rimpatrio.

È importante, tuttavia, muovere da un'interpretazione comune di chi possa essere rimpatriato e di come procedere nell'attuazione della politica di rimpatrio. La Commissione sta attualmente elaborando una proposta di direttiva relativa a norme comuni concernenti le procedure applicate negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. La direttiva armonizzerà le procedure di rimpatrio applicate nell'UE. Tali norme non potranno di certo risolvere i problemi individuati sul piano dell'efficacia dell'applicazione della politica di rimpatrio, ma costituiranno un altro tassello fondamentale della politica generale dell'UE in tale settore.

Le azioni finanziate dal Fondo dovrebbero inoltre essere realizzate nel rispetto delle norme in materia di diritti umani.

Nel programma dell'Aia, il Consiglio europeo ha sollecitato la creazione di un Fondo per i rimpatri.

1.3. Obiettivi del Fondo

I principali obiettivi del Fondo sono i seguenti:

- introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri.

- rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della sua attuazione;

- promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio in funzione dell'evoluzione della politica condotta in materia.

Il Fondo riguarderebbe in linea di principio il rimpatrio degli immigrati e dei richiedenti asilo la cui domanda sia stata respinta.

Il finanziamento a carico del Fondo europeo per i rifugiati di misure di rimpatrio relative a richiedenti asilo la cui domanda sia stata respinta diventerà inammissibile soltanto a partire dal 1° gennaio 2008, e questo al fine di consentire la piena attuazione del primo ciclo di programmazione pluriennale previsto dalla decisione attualmente in vigore.

Quest'anno la Commissione avvierà azioni preparatorie nel campo del rimpatrio da realizzare nel 2005 e nel 2006. Al fine di tenere conto quanto più possibile dei (primi) risultati di queste azioni preparatorie, si propone di attivare il Fondo solo a partire dal 2008. Di conseguenza, non sono previsti finanziamenti nel 2007.

2. BASE GIURIDICA E MOTIVAZIONE DELLO STRUMENTO POLITICO

2.1. Scelta della base giuridica

La base giuridica proposta per la presente decisione del Consiglio è l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in quanto questo atto legislativo riguarda le "misure in materia di politica

dell'immigrazione" nel settore "immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare".

In conformità con la decisione 2004/927/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui al richiamato articolo 251 allorché adotta le misure di cui all'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato.

Poiché si basa sul titolo IV del trattato CE, "Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone", la proposta deve essere presentata e adottata rispettando i protocolli allegati al trattato di Amsterdam sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno la possibilità di partecipare a questa misura. La Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

Manifestazione di solidarietà nell'assegnazione delle risorse

Il metodo per l'assegnazione delle risorse agli Stati membri sarebbe simile a quello stabilito nella decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005–2010.

Innanzitutto, agli Stati membri verrà assegnato un importo fisso ogni anno per tenere conto del fatto che numerosi Stati membri (in particolare i nuovi) saranno tenuti a realizzare investimenti strutturali per procedere in modo soddisfacente al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Per gli Stati che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, tale importo sarà più elevato durante il periodo 2008-2013. Anche per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea tra il 2008 e il 2013, l'importo sarà più elevato durante il periodo 2008-2013, a partire dall'anno successivo a quello della loro adesione.

In secondo luogo, per dare applicazione al concetto di solidarietà, il grosso degli stanziamenti assegnati agli Stati membri sarebbe determinato sulla base di un criterio di ripartizione che definisce gli oneri relativi degli Stati membri nella gestione dei rimpatri. Il criterio di ripartizione consterebbe di due elementi: uno relativo al numero di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio che li obblighi a lasciare il territorio dello Stato membro e/o li informi di tale obbligo ed uno relativo ai rimpatri portati a termine in maniera soddisfacente. Per quanto riguarda il primo elemento, si calcola la somma di tutti i cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio negli ultimi tre anni. Il totale così ottenuto dovrebbe corrispondere approssimativamente al numero di persone la cui posizione è all'esame delle autorità durante il periodo di riferimento, in vista di un eventuale allontanamento. Spesso, del resto, è inevitabile che intercorra un lasso di tempo tra la decisione e l'effettiva partenza: l'allontanamento, ovvero l'esecuzione della decisione di rimpatrio, può richiedere una decisione specifica in taluni Stati membri e/o procedure specifiche (compreso, se necessario, il trattenimento presso centri di permanenza temporanea). Il secondo elemento terrebbe invece conto dei rimpatri già effettuati in maniera soddisfacente. Questo meccanismo integrato incoraggerebbe pertanto gli Stati membri ad investire nella gestione dei rimpatri e a migliorarla, contribuendo alla riduzione dell'immigrazione clandestina nell'intera Unione europea. Dato che l'accento principale dovrebbe essere posto sull'azione futura, la proporzione tra i due elementi sarà rispettivamente del 70% e del 30%.

La definizione della categoria di persone oggetto di una decisione di rimpatrio dovrebbe, in linea di principio, corrispondere alla definizione contenuta nella futura direttiva del Consiglio.

Si propone di escludere da questa definizione i cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l'ingresso in una zona di transito di uno Stato membro, in quanto si deve presumere che queste persone non siano mai entrate nel territorio dell'UE e non siano necessariamente oggetto del regime della richiamata futura direttiva del Consiglio, mentre il loro effettivo rimpatrio è di norma disciplinato da altri strumenti.

Resta comunque impregiudicata la facoltà degli Stati membri di finanziare azioni che, in conformità con gli obiettivi del Fondo, si applicherebbero (anche) a questa categoria di persone. Altrettanto vale per il rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di asilo e che non soggiornano (ancora) illegalmente nel territorio di uno Stato membro.

2.2. Azioni definite nel quadro del Fondo

Tenuto conto degli obiettivi generali del Fondo, contribuire cioè all'attuazione delle politiche in materia di rimpatrio sulla base del concetto della gestione integrata dei rimpatri, la Commissione propone che la sua attuazione avvenga principalmente attraverso una gestione concorrente con gli Stati membri. Ciò consentirà di orientare il sostegno finanziario in funzione della situazione e delle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro.

Inoltre, al fine di assicurare un utilizzo dei fondi quanto più efficiente possibile, la proposta contiene disposizioni estremamente dettagliate per quanto concerne gli obiettivi operativi da realizzare, nonché i tipi di azioni che si ritiene possano contribuire a tali obiettivi.

3. VALUTAZIONI

Finora, i fondi disponibili a livello comunitario erano destinati solo al sostegno della cooperazione amministrativa nel settore dei rimpatri (ARGO). Le azioni in questione erano prevalentemente incentrate su studi delle migliori pratiche e sullo scambio di informazioni tra le autorità ed altri soggetti interessati, come l'OIM.

La Commissione ha effettuato una valutazione ex ante, allegata alla presente proposta.

4. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Sussidiarietà

In linea di principio, gli Stati membri continuano ad essere responsabili della messa a punto e dell'attuazione della gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni. I bilanci nazionali rimangono pertanto la principale fonte degli investimenti e delle spese previste. Tuttavia, tenuto conto delle implicazioni di tali politiche per gli altri Stati membri, è plausibile che un Fondo sostenga gli sforzi nazionali per dare attuazione al principio della gestione integrata dei rimpatri in conformità delle norme comuni. Le azioni ammissibili devono pertanto essere chiaramente identificate, riconducibili a condizioni oggettive nei singoli Stati e presentare un valore aggiunto per l'intera Comunità.

Proporzionalità

La presente decisione consente di destinare il contributo finanziario del Fondo ad una serie di misure in esso elencate che contribuiscono, sul piano operativo, alla realizzazione di obiettivi specifici, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di scegliere le azioni e le relative modalità di attuazione, nell'ambito dei programmi adottati di concerto con la Commissione. Il Fondo deve costituire uno strumento strategico, che contribuirà alla messa a punto di strategie nazionali in materia di rimpatrio. È altresì necessario che l'utilizzo degli stanziamenti comunitari sia subordinato a regole precise e uniformi nel quadro di una decisione del Consiglio, che costituisce lo strumento appropriato per l'attuazione dei programmi comunitari.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non sono previsti finanziamenti per il 2007. La dotazione finanziaria del Fondo sulla base delle prospettive finanziarie proposte dalla Commissione per il periodo 2008-2013 è di 759 milioni di euro.

Per la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli Stati membri, la Commissione intende applicare un metodo basato su criteri oggettivi. Al fine di tenere conto della situazione effettiva in ciascuno Stato membro, i criteri si rifanno essenzialmente al "gruppo target". In tal modo si garantirà che eventuali sviluppi (ad esempio della politica in materia di ammissioni) siano presi debitamente in considerazione nel metodo di assegnazione degli stanziamenti, così da permettere l'adozione di misure correttive con il sostegno del Fondo.

2005/0049 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

vista la proposta della Commissione[66],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[67],

visto il parere del Comitato delle regioni[68],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[69],

considerando quanto segue:

(1) Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2) Il Consiglio europeo speciale di Tampere del 15 e16 ottobre 1999 ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che una politica europea comune in materia di asilo e migrazione si prefigga di assicurare al tempo stesso il trattamento equo dei cittadini di paesi terzi ed una migliore gestione dei flussi migratori.

(3) Una politica comunitaria efficace in materia di rimpatri costituisce un necessario complemento ad una politica credibile in materia di immigrazione legale e asilo, nonché una componente importante della lotta contro l'immigrazione clandestina. Gli Stati membri stanziano ingenti bilanci per l'attuazione dei programmi di rimpatrio e delle operazioni di rimpatrio forzato. Un'azione comune dell'Unione europea in questo settore, se dotata di adeguate risorse finanziarie comunitarie, potrebbe sostenere

---

66 GU C …
67 GU C …
68 GU C …
69 GU C …

l'azione degli Stati membri, sottolineare la necessità del rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente e contribuire a rafforzare la solidarietà tra Stati membri.

(4) Il 28 febbraio 2002, il Consiglio ha adottato il piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea[70] nel quale sottolinea che la politica di riammissione e di rimpatrio costituisce parte integrante e cruciale della lotta contro l'immigrazione clandestina e individua due elementi: principi comuni e misure comuni, sui quali dovrebbe poggiare una politica comunitaria in materia di rimpatrio, nel quadro del rafforzamento della cooperazione amministrativa tra Stati membri.

(5) Il programma d'azione in materia di rimpatrio, adottato dal Consiglio il 28 novembre 2002 sulla base della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2002 su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, riguarda tutte le operazioni che intervengono nel quadro della gestione dei rimpatri da parte degli Stati membri, ossia tanto il rimpatrio forzato e volontario di cittadini di paesi terzi, quanto le fasi principali del rimpatrio, come la preparazione e il follow-up.

(6) Il Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, ha invitato la Commissione ad esaminare tutti gli aspetti relativi alla creazione di uno strumento comunitario separato in materia di rimpatrio, destinato a sostenere, in particolare, le priorità previste dal programma d'azione in materia di rimpatrio.

(7) Facendo seguito alle conclusioni dell'8 giugno 2004, nelle quali il Consiglio ha sollecitato l'autorità di bilancio a predisporre azioni preparatorie e ha invitato la Commissione a tenere conto dei suoi orientamenti sull'elaborazione di piani di rimpatrio integrati, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sono state avviate azioni preparatorie per gli anni 2005 e 2006.

(8) Nel programma dell'Aia, il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l'avvio della fase preparatoria di un Fondo europeo per i rimpatri (in appresso il Fondo) e la sua istituzione entro il 2007, tenendo conto della valutazione della fase preparatoria.

(9) Nel novembre 2004 il Consiglio ha preso atto della relazione della Presidenza relativa ad un'analisi delle migliori pratiche dichiarate di rimpatrio verso determinati paesi. La relazione rilevava l'esistenza di notevoli possibilità e l'esigenza di instaurare una cooperazione più concreta tra gli Stati membri per quanto riguarda le pratiche in materia di rimpatrio. Essa metteva quindi in evidenza le possibilità di un approccio più integrato della politica di rimpatrio e delle politiche generali, a livello nazionale e comunitario. La relazione individuava da ultimo le migliori pratiche seguite dagli Stati membri per quanto riguarda il rimpatrio volontario o forzato di cittadini di paesi terzi verso il paese d'origine o di transito, come la promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito per assicurare il carattere duraturo dei rimpatri, la consulenza in materia di rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte, anche mediante voli charter.

---

[70] GU C 142 del 14.6.2002, pag. 23.

(10) È necessario dotare la Comunità di uno strumento destinato a sostenere ed incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una gestione integrata dei rimpatri, al fine di favorire un'applicazione equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio definite negli strumenti comunitari vigenti e futuri relativi al rimpatrio.

(11) Nel 2007 non devono essere previsti finanziamenti a titolo di questo strumento per tenere conto dei risultati delle azioni preparatorie sul rimpatrio (2005-2006), sulla base di una relazione della Commissione sulla valutazione delle azioni preparatorie.

(12) Le norme comuni di cui trattasi sono in particolare la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi[71] ed il suo corollario, la decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi[72] e la decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri, che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali[73].

(13) Si tratta altresì di strumenti comunitari futuri, come uno strumento relativo a norme comuni concernenti le procedure applicate negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel loro territorio, che dovrebbe armonizzare le procedure di rimpatrio applicate in seno all'Unione europea e definire pertanto le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare misure di rimpatrio e i margini di cui dispongono a tale proposito.

(14) Per garantire una risposta coerente della Comunità per quanto concerne il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, le azioni finanziate sulla base del presente strumento dovrebbero essere specifiche ed integrare quelle finanziate nel quadro del Fondo europeo per i rifugiati e i programmi volti a sostenere la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica con i paesi e le regioni partner, che non sono Stati membri né paesi e territori d'oltremare.

(15) In particolare, ciò significa che i richiedenti asilo respinti potrebbero beneficiare delle azioni del presente strumento solo qualora non rientrino più nella sezione relativa ai rimpatri del Fondo europeo per i rifugiati. Una volta concluso il primo ciclo pluriennale del Fondo europeo per i rifugiati (2005-2007), il presente strumento dovrebbe riguardare anche i richiedenti asilo respinti.

(16) Il presente strumento è concepito per inserirsi nell'ambito coerente del Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", il cui obiettivo è affrontare la questione di una divisione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente alla gestione integrata delle frontiere esterne

---

71 GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.
72 GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.
73 GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28.

dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea.

(17) Uno dei principali obiettivi di questo strumento dovrebbe essere la promozione di una gestione integrata dei rimpatri a livello nazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati ad effettuare le operazioni di rimpatrio alla luce di piani d'azione integrati di rimpatrio, che analizzano la situazione nello Stato membro con riferimento ai destinatari delle misure, fissano gli obiettivi delle operazioni previste e, in collaborazione con i soggetti interessati, come l'UNHCR e l'OIM, propongono programmi di rimpatrio incentrati, attraverso svariate misure, sull'efficacia e sul carattere duraturo dei rimpatri. Se opportuno, i piani di rimpatrio integrati dovrebbero essere regolarmente oggetto di valutazioni e aggiustamenti.

(18) Al fine di promuovere il rimpatrio volontario delle persone che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro, è opportuno prevedere incentivi, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriandi, ai quali assicura condizioni di rimpatrio degne, sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia.

(19) Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono indissociabili e nella gestione dei rimpatri gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. La necessità di procedere a rimpatri forzati per preservare l'integrità della politica dell'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri è indubbia. Pertanto, la possibilità di procedere al rimpatrio forzato costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il presente strumento dovrebbe pertanto sostenere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare il rimpatrio forzato.

(20) Del resto, i maggiori ostacoli incontrati dagli Stati membri in relazione ai rimpatri riguardano i rimpatri forzati. Uno dei principali ostacoli è l'incertezza sull'identità dell'interessato e/o la mancanza dei necessari documenti di viaggio. Spesso i paesi d'origine, in mancanza di informazioni adeguate sulla nazionalità o sull'identità degli interessati, tardano a rilasciare o negano i documenti di viaggio per il rimpatrio. Per evitare l'allontanamento, le persone soggiornanti illegalmente possono pertanto nascondere o distruggere i loro documenti di viaggio, e non raramente accade che dichiarino un'identità e/o nazionalità completamente false. Di conseguenza, è spesso necessario avviare procedure lunghe e onerose, che comportano anche la presentazione degli interessati a varie ambasciate o un'analisi della loro lingua o dialetto. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a migliorare la cooperazione con i servizi consolari dei paesi terzi e ad intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra di loro con riferimento alla loro cooperazione con tali servizi.

(21) È infine imperativo che il presente strumento sostenga, negli Stati membri che lo ritengano opportuno, misure specifiche di assistenza ai rimpatriandi nel paese di rimpatrio, al fine di assicurare innanzitutto il loro rimpatrio effettivo e in buone condizioni verso la città o regione d'origine e in secondo luogo favorirne il reinserimento duraturo nella loro comunità. È opportuno che tali misure non consistano nell'assistenza generica ai paesi terzi e siano ammissibili ai finanziamenti

solo nella misura in cui si rendano necessarie per assicurare il completamento di attività già avviate e realizzate principalmente nel territorio degli Stati membri nell'ambito di un piano integrato di rimpatrio.

(22) Uno dei compiti dell'agenzia istituita conformemente al regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso "l'Agenzia"), è offrire l'assistenza necessaria per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri. Di conseguenza, l'Agenzia deve garantire che siano soddisfatte le condizioni per un rimpatrio efficace e coordinato tra gli Stati membri, lasciando ai competenti servizi nazionali l'attuazione e l'organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio. È opportuno pertanto che l'Agenzia sia autorizzata ad utilizzare le risorse messe a disposizione dalle azioni comunitarie nel quadro del presente strumento.

(23) Il sostegno del Fondo sarà più efficace e mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili sarà fondato su programmi strategici pluriennali e sui relativi programmi di lavoro annuali, elaborati dai singoli Stati membri in cooperazione con la Commissione.

(24) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ciascuno Stato membro deve preparare un documento di programmazione pluriennale, che tenga conto della situazione e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo. Il documento è negoziato con la Commissione e approvato da quest'ultima e costituisce il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi operativi.

(25) La programmazione pluriennale deve essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi del Fondo, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.

(26) È opportuno che tale programmazione pluriennale garantisca il coordinamento del presente strumento con altri strumenti finanziari vigenti.

(27) Nel quadro della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[74], è opportuno specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le sue responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee e chiarire gli obblighi di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirà alla Commissione di accertare se gli Stati membri fanno un uso legale e corretto del Fondo, conforme ai principi di una sana gestione finanziaria di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

(28) È opportuno che la Commissione stabilisca la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili in base a un metodo obiettivo e trasparente.

---

[74] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(29) Nell'ambito dell'assistenza tecnica, il presente strumento dovrebbe finanziare le valutazioni, il miglioramento delle capacità amministrative legate alla gestione del Fondo, gli studi, i progetti pilota e gli scambi di esperienze, volti soprattutto a promuovere impostazioni e pratiche innovative.

(30) È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovranno attenersi tutti i programmi operativi.

(31) È necessario prevedere la designazione di una singola autorità per Stato membro, competente per la gestione degli interventi del Fondo, e chiarirne le responsabilità. È altresì opportuno designare l'autorità di audit e definirne le funzioni. Inoltre, per garantire una qualità uniforme nella certificazione delle spese prima che siano trasmesse alla Commissione e chiarire la natura e la qualità delle informazioni su cui si fondano le dichiarazioni di spesa, è necessario prevedere la designazione dell'autorità di certificazione.

(32) In ossequio ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri sono i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi.

(33) È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e violazioni del diritto comunitario, per un'attuazione efficiente e corretta dei programmi operativi. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamento di tali sistemi.

(34) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la cooperazione con gli Stati membri in questo settore e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il livello di certezza offerto dagli organismi nazionali di audit.

(35) L'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal presente strumento dipendono anche dalla loro valutazione. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo, nonché le modalità per una valutazione affidabile.

(36) Occorre che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisi di impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(37) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che rappresenta il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[75].

---

[75] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(38) Considerato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire promuovere il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente alla luce delle norme comuni e del principio della gestione integrata dei rimpatri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(39) È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[76].

(40) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rimpatri (di seguito "il Fondo") nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, le sue modalità di attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa stabilisce quindi le regole di gestione del Fondo, anche finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una divisione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivi generali del Fondo

[76] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

1. L'obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, tenendo conto della legislazione comunitaria vigente in questo campo.

2. Il Fondo contribuisce a finanziare l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

1. Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

   (a) introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri;

   (b) rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della sua attuazione;

   (c) promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio in funzione dell'evoluzione della politica condotta in materia.

2. La gestione integrata dei rimpatri comprende in particolare l'elaborazione e l'attuazione, da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, di piani di rimpatrio integrati:

   – basati su una valutazione globale della situazione nello Stato membro con riferimento alla popolazione target e alle difficoltà inerenti alle operazioni previste (come quelle relative all'ottenimento dei documenti di viaggio o altri ostacoli di carattere pratico che si frappongono al rimpatrio). La valutazione globale è effettuata in collaborazione con tutte le autorità e i partner interessati;

   – destinati a predisporre un'ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul suo territorio e contemplanti, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, nel pieno rispetto dei principi umanitari e della loro dignità;

   – atti a selezionare un gruppo target sulla base dei relativi dossier; e

   – comprendenti un programma e/o un calendario e, se opportuno, un meccanismo di valutazione periodica che consenta un aggiustamento del programma ed una valutazione dell'incidenza pratica del piano.

3. I piani di rimpatrio integrati si incentrano in particolar modo sull'efficacia e sul carattere duraturo dei rimpatri, sia volontari che forzati attraverso, ad esempio, azioni d'informazione efficienti nella fase precedente la partenza, l'organizzazione del viaggio e il transito nel paese di rimpatrio. Per quanto possibile, al fine di

promuovere il rimpatrio volontario possono essere previsti incentivi, come una maggiore assistenza al rimpatrio, per coloro che accettano il rimpatrio volontario.

Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, tali piani possono anche prevedere misure di sostegno all'accoglienza e al reinserimento.

Articolo 4

Azioni ammissibili negli Stati membri

1. Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), riguardanti in particolare:

   (a) l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure di allontanamento;

   (b) la promozione e l'agevolazione dei rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare il carattere duraturo dei rimpatri;

   (c) la semplificazione e l'attuazione dei rimpatri forzati di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, al fine di rafforzare la credibilità e l'integrità delle politiche di immigrazione e di ridurre il periodo durante il quale le persone in attesa di rimpatrio forzato devono essere trattenute.

2. Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), riguardanti in particolare:

   (a) la cooperazione per la raccolta di informazioni sui paesi d'origine e la relativa comunicazione ai potenziali candidati al rimpatrio;

   (b) la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure di rimpatrio;

   (c) l'elaborazione e l'attuazione di piani di rimpatrio integrati congiunti, compresi i programmi di rimpatrio volontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine, di precedente residenza o transito;

   (d) studi sulla situazione di fatto e sulle possibilità di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel campo del rimpatrio, nonché sul ruolo che le organizzazioni internazionali e non governative possono svolgere in tale contesto;

(e) lo scambio di informazioni, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili;

(f) l'organizzazione, per un pubblico di esperti, di seminari sulle migliori pratiche, incentrati su paesi terzi e/o regioni specifici;

(g) misure congiunte che consentano l'accoglienza delle persone riammesse nei paesi d'origine, di precedente residenza o transito;

(h) l'elaborazione congiunta di azioni volte a garantire il reinserimento duraturo delle persone nel loro paese d'origine o di precedente residenza;

(i) misure congiunte per monitorare la condizione delle persone rimpatriate e la sua sostenibilità.

3. Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), riguardanti in particolare:

(a) il miglioramento della capacità delle autorità competenti di adottare decisioni qualitativamente valide in materia di rimpatrio nei tempi più brevi;

(b) il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di eseguire/far applicare rapidamente le decisioni di rimpatrio, nel pieno rispetto della dignità umana e delle norme di sicurezza europee applicabili;

(c) il miglioramento della capacità degli organi giudiziari di pronunciarsi più rapidamente sui ricorsi contro le decisioni di rimpatrio;

(d) l'organizzazione di seminari e formazioni congiunte per il personale delle competenti autorità amministrative, delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari per quanto concerne gli aspetti giuridici e pratici delle operazioni di rimpatrio;

(e) il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di dare efficace attuazione agli accordi comuni sul riconoscimento reciproco e alle operazioni di rimpatrio congiunte, incluse le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche definite dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, in materia di rimpatrio.

4. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono volte in particolare a promuovere l'attuazione delle disposizioni della legislazione comunitaria applicabile nel campo della politica comune europea in materia di immigrazione e di rimpatrio.

5. Le azioni tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, come minori, minori non accompagnati, anziani, persone disabili, donne in stato di gravidanza, genitori soli con figli minori e persone che sono state vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 5

Misure ammissibili negli Stati membri

Le azioni che beneficiano di un sostegno possono includere le misure seguenti:

– in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni preliminari al rimpatrio, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per i rimpatriandi e la scorta, compreso il personale medico, la sistemazione della scorta, l'assistenza specifica a gruppi di persone vulnerabili, come bambini o disabili, le spese di trasporto fino alla destinazione finale nel paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine, di precedente residenza o transito;

– inoltre, nel caso di rimpatrio forzato di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, le spese per la sistemazione temporanea dei rimpatriandi e della scorta dello Stato membro partecipante, nello Stato membro organizzatore nel quadro di operazioni di rimpatrio congiunte;

– inoltre, nel caso di rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, informazioni preliminari esaurienti, assistenza e consulenza, nonché le spese essenziali prima del rimpatrio;

– inoltre, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le spese iniziali dopo il rimpatrio, il trasporto degli effetti personali dei rimpatriandi, una sistemazione temporanea adeguata in un centro d'accoglienza o, se necessario, in un albergo durante i primi giorni successivi al rimpatrio, la formazione e l'aiuto all'occupazione e, se del caso, un sostegno limitato alla creazione di attività economiche;

– l'istruzione e la formazione del personale delle competenti autorità amministrative, delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari, il distacco di queste categorie di personale di altri Stati membri per assicurare un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni in materia di rimpatrio e rafforzare la cooperazione, nonché le missioni volte a valutare i risultati delle politiche in materia di rimpatrio nei paesi terzi;

– nel caso della cooperazione operativa con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio e garantire la rapidità delle procedure di rimpatrio, le spese di viaggio e di sistemazione negli Stati membri per il personale delle autorità e dei servizi responsabili dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e della verifica dei loro documenti di viaggio;

– nel caso delle misure per il reinserimento volte a rafforzare il carattere duraturo dei rimpatri conformemente al concetto di gestione integrata dei rimpatri, qualora lo Stato membro lo ritenga opportuno, incentivi in contanti ed altre misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento, sotto il profilo dello sviluppo personale, dei rimpatriati, come la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche e l'assistenza e la consulenza dopo il rimpatrio, nonché misure che consentano agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per accogliere i rimpatriati al loro arrivo nei paesi terzi.

Articolo 6

Azioni di interesse comunitario

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7% delle sue risorse disponibili, azioni transnazionali o di interesse comunitario ("azioni comunitarie") in materia di politica di immigrazione e di integrazione e misure applicabili al gruppo target di cui all'articolo 7.

2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni comunitarie devono in particolare:

   (a) promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della legislazione comunitaria e delle buone pratiche;

   (b) sostenere l'istituzione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota fondati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, destinati a stimolare l'innovazione, facilitare gli scambi di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica in materia di rimpatrio;

   (c) sostenere campagne di sensibilizzazione transnazionali;

   (d) sostenere l'analisi, la divulgazione e lo scambio di informazioni, anche sull'utilizzo di tecnologie di punta, sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti del Fondo;

   (e) sostenere progetti pilota e studi che vaglino la possibilità di nuove forme di cooperazione e legislazione comunitarie in questo settore;

   (f) sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni.

3. Il programma annuale di lavoro che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 7

Gruppi target

1. Ai fini della presente decisione, i gruppi target comprendono tutti i cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente in uno Stato membro.

2. Essi includono i cittadini di paesi terzi che non hanno o non hanno più bisogno di protezione internazionale, in quanto la loro domanda d'asilo è stata respinta con decisione definitiva del sistema giuridico nazionale interessato o in quanto il loro status è stato revocato, non è più valido o non è stato prorogato (con decisione definitiva) conformemente al diritto nazionale e comunitario.

3. Per "cittadino di un paese terzo" si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

CAPITOLO II
PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 8

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità della Comunità.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 20.

3. Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso.

Articolo 9

Programmazione

1. Gli obiettivi del Fondo vengono realizzati entro due periodi di programmazione pluriennale (2008-2010 e 2011-2013). Tale sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e di certificazione.

2. I programmi pluriennali adottati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 10

Intervento sussidiario e proporzionale

1. Compete agli Stati membri attuare i programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 20 e 22 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata in conformità della presente decisione.

2. I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Una differenziazione si applica anche in rapporto alle disposizioni relative alla valutazione e alle relazioni sui programmi annuali e pluriennali.

Articolo 11

Metodi d'esecuzione

1. Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, salvo per le azioni comunitarie di cui all'articolo 6 e per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 17.

   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee secondo le seguenti modalità:

   (a) verifica l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 32;

   (b) interrompe o sospende la totalità o parte dei pagamenti, conformemente agli articoli 41 e 42, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria richiesta, secondo le procedure di cui agli articoli 45 e 46.

Articolo 12

Addizionalità

1. I contributi del Fondo non sostituiscono le spese pubbliche o equivalenti di uno Stato membro.

2. La Commissione procede alla verifica del principio di addizionalità, di concerto con ciascuno Stato membro, a medio termine entro il 31 dicembre 2012 ed ex post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 13

Partenariato

1. Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi da quello designati:

   (a) autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti;

   (b) qualunque altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, delle organizzazioni non governative, delle parti sociali.

   Ogni Stato membro garantisce una partecipazione ampia ed effettiva di tutti gli organismi appropriati, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

   Il partenariato riguarda la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi pluriennali.

CAPITOLO III
QUADRO FINANZIARIO

Articolo 14

Risorse globali

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del Fondo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è di 759 milioni di euro.

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti delle prospettive finanziarie.

3. La Commissione procede a ripartizioni indicative annuali per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 15.

Articolo 15

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1. Ogni Stato membro riceve dalla dotazione annuale del Fondo l'importo fisso di 300 000 euro.

   Per gli Stati che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, tale importo è fissato in 500 000 euro all'anno per il periodo dal 2008 al 2013.

   Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea tra il 2008 e il 2013, l'importo è fissato in 500 000 euro all'anno per la parte rimanente del periodo 2008-2013, a partire dall'anno successivo a quello della loro adesione.

2. Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

   (a) il 70% in proporzione al numero complessivo di cittadini di paesi terzi soggiornanti o aventi soggiornato illegalmente nel territorio dello Stato membro e che nei tre anni precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale o comunitario, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario, che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio;

   (b) il 30% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio di uno Stato membro negli ultimi tre anni, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.

3. I cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 2 non includono:

   (a) i cittadini di paesi terzi ai quali uno Stato membro abbia rifiutato l'ingresso in una zona di transito;

(b) i cittadini di paesi terzi che devono essere rimpatriati da uno Stato membro verso un altro Stato membro, in particolare in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

4. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dall'Istituto statistico della Comunità europea, conformemente alla legislazione comunitaria.

5. Gli Stati membri forniscono i dati necessari qualora non siano disponibili le statistiche di cui al paragrafo 4.

Articolo 16

Struttura del finanziamento

1. Il contributo finanziario del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2. Le azioni che beneficiano del sostegno del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno finalità di lucro e non sono ammesse a finanziamenti da altra fonte a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4. Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50% del costo totale di un'azione specifica.

Il contributo può essere aumentato al 60% per progetti aventi come obiettivo le priorità specifiche indicate negli orientamenti strategici della Commissione di cui all'articolo 19.

Il contributo è aumentato al 75% negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5. In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 17

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, il Fondo può finanziare, entro un limite dello 0,20% della sua dotazione annuale, le azioni di preparazione, monitoraggio, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e ispezione necessarie per l'attuazione della presente decisione.

2. Tali azioni comprendono:

(a) studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale in relazione al funzionamento del Fondo;

(b) misure destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento e al pubblico, in particulare le azioni informative;

(c) la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione;

(d) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore.

Articolo 18

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure per rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2. L'importo annuale stanziato per l'assistenza tecnica non può superare il 4% del cofinanziamento annuale totale assegnato allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro.

CAPITOLO IV
PROGRAMMAZIONE

Articolo 19

Adozione di orientamenti strategici

1. Per ciascun periodo di programmazione pluriennale la Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, alla luce dei progressi conseguiti nello sviluppo e nell'attuazione del diritto comunitario in materia di rimpatrio e delle misure adottate dalla Comunità nel settore dell'immigrazione clandestina, e la ripartizione indicativa delle risorse del Fondo per il periodo di riferimento.

2. Per gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), tali orientamenti danno attuazione in particolare alle priorità comunitarie volte a promuovere:

– il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non sono in possesso di un passaporto o di altro documento di identità;

– il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non rientrano nel campo di applicazione di accordi comunitari di riammissione o di accordi bilaterali di riammissione

conclusi dagli Stati membri, al fine di rafforzare l'obbligo di diritto internazionale che impone agli Stati di riammettere i propri cittadini;

– il rimpatrio verso un determinato paese di cittadini di paesi terzi e apolidi che sono giunti da tale paese o che vi hanno soggiornato pur non avendone la cittadinanza;

– il rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili.

Per l'obiettivo del Fondo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), tali orientamenti danno attuazione in particolare alle priorità comunitarie volte a promuovere la conoscenza delle norme comuni all'interno dell'Unione europea e la loro integrazione nelle procedure quotidiane di gestione dei rimpatri seguite dalle autorità amministrative degli Stati membri.

3. La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al primo periodo di programmazione pluriennale (2008-2010) entro il 31 marzo 2007 e quelli relativi al secondo periodo di programmazione (2011-2013) entro il 31 marzo 2010.

4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 20

Preparazione e approvazione dei programmi nazionali pluriennali

1. Per ogni periodo di programmazione ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 19, un progetto di programma pluriennale comportante i seguenti elementi:

(a) una descrizione della situazione nello Stato membro per quanto concerne il principio della gestione integrata dei rimpatri, la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati;

(b) un'analisi delle esigenze dello Stato membro in questione per quanto concerne la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati e un'indicazione degli obiettivi operativi per soddisfare tali esigenze nel periodo di riferimento del programma pluriennale;

(c) la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

(d) un'indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

(e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi specifici sono quantificati utilizzando un numero limitato di indicatori di attuazione, risultato e impatto, nel rispetto del principio di proporzionalità. Gli indicatori devono permettere di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi di attuazione delle priorità;

(f) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun anno, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e il totale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

(g) disposizioni di attuazione del programma pluriennale che comprendano:

– la designazione, a cura dello Stato membro, di tutte le autorità definite all'articolo 25;

– una descrizione dei sistemi di attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione;

– una definizione dei procedimenti applicabili alla mobilitazione e circolazione dei flussi finanziari, per garantirne la trasparenza;

– le disposizioni previste affinché sia data pubblicità al programma pluriennale.

2. Gli Stati membri stabiliscono ogni programma pluriennale in stretta collaborazione con i partner di cui all'articolo 13.

3. Gli Stati membri presentano i rispettivi progetti di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici per il periodo di riferimento.

4. La Commissione esamina il programma pluriennale proposto in base ai seguenti elementi:

(a) coerenza con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all'articolo 19;

(b) pertinenza, adeguatezza e risultati attesi della strategia e delle priorità operative proposte dagli Stati membri;

(c) conformità con la presente decisione dei sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri per attuare gli interventi del Fondo;

(d) conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con le disposizioni volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure d'accompagnamento direttamente connesse riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione.

5. La Commissione, se ritiene che un determinato programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici ovvero non sia conforme con le disposizioni della presente decisione sui sistemi di gestione e controllo, invita lo Stato membro a modificare la proposta di conseguenza.

6. La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro quattro mesi dalla presentazione formale, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 21

Revisione dei programmi pluriennali

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e rivisto, se necessario, per il rimanente periodo di programmazione, per tener conto maggiormente o in modo diverso, delle priorità comunitarie, in particolare alla luce delle conclusioni del Consiglio. I programmi pluriennali possono essere riesaminati in funzione degli esiti della valutazione oppure a causa di difficoltà di attuazione.

2. La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro ha presentato formalmente domanda.

Articolo 22

Programmi annuali

1. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi di lavoro annuali.

2. Entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo, a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo le modalità di calcolo di cui all'articolo 15.

3. Entro il 1° novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e comprendente:

(a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

(b) una descrizione dei compiti che dovrà svolgere l'autorità responsabile per attuare il programma annuale;

(c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e l'importo richiesto in relazione all'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, per l'attuazione del programma annuale.

4. La Commissione esamina la proposta dello Stato membro tenendo conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio e decide sul cofinanziamento da parte del Fondo entro il 1° marzo dell'anno di riferimento. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro e il periodo di ammissibilità delle spese.

CAPITOLO V
SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 23

Attuazione

La Commissione è responsabile dell'attuazione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 24

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

(a) una precisa definizione delle funzioni degli organismi e/o servizi preposti alla gestione e al controllo e una chiara ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo e/o servizio;

(b) una netta separazione delle funzioni tra gli organismi e/o servizi preposti alla gestione, alla certificazione delle spese e al controllo e tra queste funzioni all'interno di ciascun organismo e/o servizio;

(c) per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate all'esercizio delle loro funzioni per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo;

(d) efficaci dispositivi di controllo interno per l'autorità responsabile e altra autorità delegata;

(e) sistemi informatici e affidabili di contabilità, monitoraggio e rendicontazione finanziaria;

(f) sistemi efficaci di reporting e monitoraggio per i casi di delega di competenze;

(g) manuali di procedura dettagliati in relazione alle funzioni da svolgere;

(h) efficaci dispositivi di verifica del funzionamento del sistema;

(i) sistemi e procedure per un'adeguata tracciabilità dei dati (*audit trail)*;

(j) procedure di reporting e monitoraggio delle irregolarità e ripetizione dell'indebito.

Articolo 25

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma pluriennale, lo Stato membro designa le seguenti autorità:

(a) un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro ovvero autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato, responsabile della gestione dei programmi pluriennali e annuali finanziati dal Fondo e interlocutore unico della Commissione;

(b) un'autorità di certificazione: autorità od organismo pubblico nazionale operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

(c) un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo;

(d) un'autorità delegata, se opportuno;

(e) un organo di valutazione della conformità, designato al momento della presentazione alla Commissione del progetto di programma pluriennale. La Commissione può accettare che l'autorità di audit designata funga da organo di valutazione della conformità, purché disponga della capacità e dell'indipendenza operativa richieste. L'organo svolge le proprie funzioni nel rispetto delle norme internazionali in materia di audit.

2. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le proprie relazioni con le autorità e gli organismi di cui sopra e le relazioni di quelli con la Commissione.

3. Fatto salvo l'articolo 24, lettera b), le funzioni di controllo e certificazione possono essere assolte dallo stesso organismo o servizio.

4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 26

Autorità responsabile

1. L'autorità responsabile può essere un organo dello Stato membro, un organismo pubblico nazionale ovvero un organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato

membro, che svolge funzioni di servizio pubblico. Lo Stato membro che designi un'autorità responsabile diversa dai propri organi stabilisce le modalità concernenti le sue relazioni con quella autorità e le relazioni di questa con la Commissione.

2. L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

(a) ha personalità giuridica, salvo se è un organo funzionale dello Stato membro;

(b) dispone delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

(c) opera in un ambito amministrativo che gli consente di svolgere le sue funzioni correttamente, evitando conflitti d'interessi;

(d) è in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

(e) possiede capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume di fondi comunitari che dovrà gestire;

(f) dispone di personale con qualifiche professionali e competenze linguistiche adeguate a un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

3. Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere i suoi compiti correttamente e senza interruzioni per l'intero periodo 2007-2013.

Articolo 27

Compiti dell'autorità responsabile

1. È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale in modo efficace, efficiente e corretto.

A tal fine, l'autorità responsabile:

(a) consulta i partner interessati (organizzazioni non governative, autorità locali, organizzazioni internazionali competenti, parti sociali, ecc.) attraverso il meccanismo di partenariato istituito in conformità dell'articolo 13;

(b) presenta alla Commissione i progetti di programma pluriennale e annuale di cui agli articoli 20 e 22;

(c) organizza e pubblica i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte;

(d) organizza procedure di selezione e attribuzione di cofinanziamenti da parte del Fondo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non cumulabilità;

(e) percepisce i pagamenti della Commissione ed effettua i versamenti ai beneficiari;

(f) garantisce la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

(g) verifica la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità con le norme comunitarie e nazionali;

(h) garantisce la presenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità dettagliata di ciascuna azione attinente al programma annuale e la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

(i) garantisce che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'azione;

(j) provvede affinché le valutazioni dei programmi pluriennali di cui all'articolo 49 siano svolte entro i termini previsti dalla presente decisione e osservino gli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

(k) stabilisce opportune procedure affinché tutti i documenti afferenti alle spese e agli audit necessari per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto dell'articolo 43;

(l) garantisce che l'autorità di audit riceva, ai fini delle attività di audit di cui all'articolo 30, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate e sui progetti cofinanziati dal Fondo;

(m) provvede affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure e sugli audit effettuati in relazione alle spese ai fini della certificazione;

(n) prepara e trasmette alla Commissione le relazioni, le dichiarazioni di spesa vistate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento;

(o) svolge attività di informazione e consulenza e divulga i risultati delle azioni finanziate;

(p) coopera con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri.

5. Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18.

Articolo 28

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1. L'autorità responsabile che delega tutti i suoi compiti, o parte di essi, ad un'autorità delegata definisce con precisione la portata dei compiti delegati, e stabilisce per la loro esecuzione procedure dettagliate, conformi ai requisiti di cui all'articolo 26.

2. Rientrano in tali procedure l'informazione regolare dell'autorità responsabile circa l'esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi utilizzati.

Articolo 29

Autorità di certificazione

1. L'autorità di certificazione di un programma pluriennale:

   (a) certifica

      i. che la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

      ii. che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardano azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

   (b) garantisce, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure e sugli audit effettuati in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

   (c) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

   (d) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

   (e) provvede al recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati di interessi, tiene una contabilità degli importi da recuperare e rimborsa alla Commissione gli importi riscossi detraendoli, se possibile, dalla dichiarazione di spesa successiva.

2. Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 24.

Articolo 30

Autorità di audit

1. L'autorità di audit di un programma pluriennale:

   (a) provvede affinché si tengano operazioni di audit conformi alle norme internazionali in materia di audit, per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma pluriennale;

   (b) provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione rappresenta almeno il 10% delle spese totali ammissibili per ciascun programma annuale;

(c) presenta alla Commissione, entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), la metodologia, il metodo di campionamento e una pianificazione indicativa per gli audit delle azioni finanziate dal Fondo, al fine di garantire che i principali beneficiari del cofinanziamento siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

2. Se l'autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo autorità di audit designata ai sensi delle decisioni ....., ... e .....[77], ovvero se si applicano sistemi comuni a due o più di questi Fondi, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3. L'autorità di audit redige una relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali, di cui all'articolo 50, paragrafo 2, che comprenda:

(a) una relazione annuale di audit in cui figurino i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo del programma;

(b) un parere sull'efficacia del funzionamento del sistema di gestione e controllo, che offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti;

(c) una dichiarazione che accerti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti cui si riferisce la dichiarazione finale di spesa.

4. Se ad effettuare le operazioni di audit di cui al paragrafo 1 è un organismo diverso dall'autorità di audit, questa provvede affinché detto organismo disponga dell'autonomia operativa necessaria e il lavoro svolto sia conforme alle norme internazionali in materia di audit.

5. Le attività dell'autorità di audit o dell'organismo di cui al paragrafo 4 afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 24.

CAPITOLO VI
CONTROLLI

Articolo 31

Competenze degli Stati membri

[77] Inserire i riferimenti alle decisioni che istituiscono il FER, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per l'integrazione.

1. Compete agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e gli altri organismi interessati ricevano opportuni orientamenti in merito all'istituzione dei sistemi di gestione e controllo di cui agli articoli da 24 a 30, in vista di un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari.

3. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

   Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente corrisposte, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio delle Comunità le somme perse.

4. Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e gli audit siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano inoltre alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per la raccolta dei dati statistici necessari all'attuazione dell'articolo 15.

6. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 5 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 32

Sistemi di gestione e controllo

1. Prima di adottare un programma pluriennale, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e controllo in conformità degli articoli da 24 a 30. Compete agli Stati membri garantirne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2. Contestualmente ai singoli progetti di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure dell'autorità responsabile, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e i sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit ed eventuali altri organismi che svolgano attività di audit sotto la sua responsabilità.

3. Nei tre mesi successivi alla presentazione dei singoli progetti di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dell'organo di valutazione della conformità contenente gli esiti di una valutazione dei sistemi e un parere circa la loro conformità agli articoli da 24 a 30. Se il parere esprime riserve, la relazione indica le carenze riscontrate e la loro gravità. Gli Stati membri stabiliscono, d'accordo con la Commissione, un piano delle misure correttive da applicare e il relativo calendario di attuazione.

4. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 33

Competenze della Commissione

1. La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 32, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e controllo conformi agli articoli da 24 a 30 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino correttamente durante il periodo di attuazione dei programmi pluriennali.

2. Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo, a audit in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, che possono riguardare azioni comprese nel programma annuale. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione, pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità delle azioni con le politiche, gli strumenti e le iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 34

Cooperazione con gli organismi di controllo degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi pluriennali per coordinare i rispettivi piani di controllo e i metodi di audit e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili e di evitare inutili duplicazioni del lavoro.

   La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30 entro tre mesi o in occasione della prima riunione successiva al suo ricevimento.

2. Nel definire la propria strategia di audit la Commissione identifica i programmi pluriennali

(a) che sono conformi senza riserve al sistema istituito a norma dell'articolo 32 o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, e

(b) per i quali la strategia dell'autorità di audit a norma dell'articolo 30 è soddisfacente e sono state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficacia del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo sulla base dei risultati degli audit realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

Per questi programmi, la Commissione può informare gli Stati membri interessati che essa si affiderà principalmente al parere dell'autorità di audit per quanto riguarda la correttezza, legalità e regolarità delle spese dichiarate e che svolgerà i propri audit in loco solo in circostanze eccezionali.

CAPITOLO VII
GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 35

Ammissibilità – Dichiarazioni di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le azioni e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2. Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari e sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3. Sono ammesse al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di cofinanziamento della Commissione prevista all'articolo 22, paragrafo 4. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

4. Non sono ammesse al contributo del Fondo le seguenti spese:

   – l'IVA;

   – gli interessi di mora;

   – l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;

   – l'edilizia abitativa.

5. Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 36

Integralità dei pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari.

Articolo 37

Uso dell'euro

Tutti gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento, negli impegni e nei pagamenti della Commissione nonché gli importi delle spese certificate e le domande di pagamento degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

Articolo 38

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di cofinanziamento adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4.

Articolo 39

Pagamenti - Prefinanziamento

1. La Commissione versa i contributi finanziari del Fondo in conformità degli impegni di bilancio.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3. Un prefinanziamento pari al 50% dell'importo stanziato nella decisione della Commissione sul cofinanziamento del Fondo è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4. Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione, da parte della Commissione, di una relazione intermedia di attuazione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 29, lettera a) e dell'articolo 35, che attesti un livello di spesa pari almeno al 70% dell'importo del primo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non può superare il 50% dell'importo totale stanziato nella decisione di cofinanziamento o, in ogni caso, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al programma in questione e vanno detratti dall'importo della spesa pubblica indicato nella dichiarazione finale di spesa.

6. La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata alla chiusura del programma annuale.

Articolo 40

Pagamento del saldo

1 La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dalla data di fine ammissibilità dei costi stabilita nella decisione annuale di cofinanziamento da parte del Fondo:

(a) una dichiarazione certificata di spesa e una domanda di pagamento del saldo ovvero una dichiarazione di rimborso redatta a norma dell'articolo 29, lettera a) e dell'articolo 35;

(b) la relazione finale di attuazione del programma annuale, contenente le informazioni di cui all'articolo 51;

(c) la relazione di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Il pagamento del saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale di attuazione e della dichiarazione di validità della domanda di pagamento del saldo.

2. Se entro il termine previsto l'autorità responsabile omette di fornire i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio del programma annuale corrispondente, non utilizzata per il prefinanziamento.

3. La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale parziale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato di avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta la documentazione richiesta al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4. Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 si interrompe qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, conformemente all'articolo 42. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 41, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento della documentazione di cui al paragrafo 1, comunica allo Stato membro

l'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza fra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6. Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza fra le spese riconosciute in via definitiva e le somme versate agli Stati membri.

7. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato entro sei mesi dal pagamento.

Articolo 41

Interruzione

1. L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 interrompe i termini per il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, in caso di dubbi circa il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, ovvero se chiede alle autorità nazionali informazioni complementari ai fini del monitoraggio delle osservazioni formulate nell'ambito della revisione annuale, o se ritiene che la dichiarazione di spesa possa presentare gravi irregolarità, già identificate o presunte.

   La Commissione informa immediatamente lo Stato membro e l'autorità responsabile circa i motivi dell'interruzione. Lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie per correggere quanto prima la situazione.

2. Il termine massimo di sei mesi è prorogato per un altro periodo massimo di sei mesi se si rende necessario adottare una decisione ai sensi degli articoli 42 e 45.

Articolo 42

Sospensione

1. La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del saldo quando:

   (a) il sistema di gestione e controllo del programma presenta gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; oppure

   (b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa presentano una grave irregolarità che non è stata corretta; oppure

   (c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 31 e 32.

2. La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento del saldo dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3. La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento del saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere la riduzione dell'importo netto o la soppressione del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 46.

Articolo 43

Conservazione dei documenti

In ogni Stato membro l'autorità responsabile provvede affinché tutti i documenti giustificativi afferenti alle spese e agli audit per il programma annuale in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti.

I documenti restano disponibili per almeno tre anni dalla chiusura di un programma annuale, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati in originale o in copia conforme autenticata su supporto comunemente accettato.

CAPITOLO VIII
RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 44

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità di indagare sulle irregolarità. Essi agiscono quando viene accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di un intervento e effettuano le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Lo Stato membro interessato apporta le necessarie rettifiche finanziarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali. Tali rettifiche consistono nel recupero totale o parziale del contributo comunitario. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

   Gli Stati membri includono nella relazione annuale trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2 un elenco dei procedimenti di soppressione avviati per il programma annuale in questione.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e generano, in caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro interessato, interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 47, paragrafo 2.

3. In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

Articolo 45

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1. Fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo, a controlli in loco, in particolare per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

   La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2. Se, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, la Commissione conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 31, sospende il prefinanziamento o il pagamento finale conformemente all'articolo 42.

Articolo 46

Criteri per le rettifiche

1. Se lo Stato membro non ha apportato le rettifiche nei termini di cui all'articolo 42, paragrafo 2, e non è stato raggiunto alcun accordo, la Commissione può decidere, entro tre mesi, di sopprimere in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale, qualora riscontri che:

   (a) il sistema di gestione e controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

   (b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

   (c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 31 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per stabilire se sia opportuno applicare una rettifica forfettaria o estrapolata. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita una garanzia positiva ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), nell'ambito di una relazione annuale, è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante l'applicazione di una rettifica forfettaria o estrapolata, a meno che lo Stato membro non possa fornire entro tre mesi una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3. Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4. Quando si basa sulle constatazioni di revisori esterni ai suoi servizi, la Commissione trae le sue conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 32, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 47

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[78]. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a partire dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di provvedere ai recuperi di cui all'articolo 46.

[78] GU L 248 del 16.9.2002.

CAPITOLO IX
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 49

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2. La Commissione effettua regolarmente una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento agli obiettivi previsti all'articolo 2.

3. La Commissione valuta anche la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitari pertinenti.

Articolo 50

Relazioni

1. In ciascuno Stato membro l'autorità responsabile adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione delle azioni.

   A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sullo stato di avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati.

2. Entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di cofinanziamento, l'autorità responsabile invia alla Commissione una relazione finale di attuazione nonché la dichiarazione finale di spesa in conformità dell'articolo 35.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, rispettivamente entro il 30 giugno 2012 (per il periodo 2008-2010) ed il 30 giugno 2015 (per il periodo 2011-2013), una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

   (a) entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15 per la ripartizione annuale delle risorse tra Stati membri, accompagnata da proposte di modifiche qualora ciò sia ritenuto necessario;

(b) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, accompagnata da una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

(c) rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2008-2010) ed il 31 dicembre 2015 (per il periodo 2011-2013), una relazione di valutazione ex post.

Articolo 51

Relazione annuale finale

1. Per fornire un quadro esauriente dell'attuazione dei programmi annuali e pluriennali, le relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2 includono le seguenti informazioni:

(a) l'attuazione finanziaria ed operativa del programma annuale;

(b) lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei rispettivi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori fisici e degli indicatori di attuazione, di risultato e di impatto per ciascuna priorità interessata;

(c) le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, in particolare:

– le azioni di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

– una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'attuazione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

– il ricorso all'assistenza tecnica;

– le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2. Sono considerate ricevibili le relazioni che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale di attuazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

CAPITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (di seguito "il comitato"), istituito dalla decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne, per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" ../... [79] .

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 53

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 54

Entrata in vigore

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

[79] Inserire i riferimenti alle decisioni che istituiscono il FER, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per l'integrazione.

FINANCIAL STATEMENT

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL:

Programme "Solidarity and Management of Migration Flows "

Proposal for a Council Decision establishing the "European Refugee Fund" for the period 2008-2013

Proposal for a Council Decision establishing the "European Fund for the Integration of Third-Country nationals" for the period 2007-2013

Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council establishing the "European Return Fund" for the period 2008-2013

Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council establishing the "External Borders Fund" for the period 2007-2013

2. ABM / ABB FRAMEWORK

1802 – External Frontiers, visa policy and free movement of people

1803 – Common Immigration and Asylum Policies

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings :

Financial Perspectives 2007 - 2013: Heading 3.

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

2007-2013

3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*) :

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
European Refugee Fund	**Non-**	**Diff**	**NO**	**NO**	**No**	No **3**

	comp					
Integration of Third-country nationals	**Non-comp**	**Diff**	**Yes**	**NO**	**No**	No **3**
European Return Fund	**Non-comp**	**Diff**	**Yes**	**NO**	**No**	No **3**
External Borders Fund	**Non-comp**	**Diff**	**Yes**	**NO**	**No**	No **3**

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources (Current Prices)

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 -…	Total
Operational expenditure (8.1)											
Commitment Appropriations (CA)	European Refugee Fund	a	60,000	140,000	140,000	150,000	200,000	204,200	208,600		1.102,800
	Emergency measures	a	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800		68,600
	Integration of Third-country Nationals	a	95,000	126,000	205,000	265,000	305,000	360,000	400,000		1.756,000
	European Return Fund	a	0,000	39,000	60,000	100,000	150,000	200,000	200,000		749,000

	External Borders Fund	a	170,000	170,000	220,000	285,000	320,000	400,000	570,000		2.135,000
Payment Appropriations (PA)	European Refugee Fund	b	54,771	105,000	150,000	145,000	175,000	202,100	206,400	64,529	1.102,800
	Emergency measures	b	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800		68,600
	Integration of Third-country Nationals	b	47,500	110,500	165,500	235,000	285,000	332,500	380,000	200,000	1.756,000
	European Return Fund	b	0,000	19,500	49,500	80,000	125,000	175,000	200,000	100,000	749,000
	External Borders Fund	b	85,000	170,000	195,000	252,500	302,500	360,000	485,000	285,000	2.135,000
Administrative expenditure within reference amount (8.2.4)											
Technical & administrative assistance (NDA)	European Refugee Fund	c	1,300	1,600	1,500	1,600	1,850	1,550	1,800		11,200
Technical & administrative assistance (NDA)	Emergency measures	c	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		1,400
Technical & administrative assistance (NDA)	Integration of Third-country Nationals	c	1,100	1,750	1,700	2,150	2,550	2,850	2,900		15,000

Technical & administrative assistance (NDA)	European Return Fund	c	0,000	1,400	1,500	1,600	1,700	1,750	2,050		10,000
Technical & administrative assistance (NDA)	External Borders Fund	c	1,600	2,250	2,300	2,650	2,900	2,650	2,650		17,000
TOTAL REFERENCE AMOUNT											
Commitment Appropriations		**a+c**	**339,000**	**492,000**	**642,000**	**818,000**	**994,000**	**1.183,000**	**1.398,000**		**5.866,000**
Payment Appropriations		**b+c**	**201,271**	**422,000**	**577,000**	**730,500**	**906,500**	**1.088,400**	**1.290,800**	**649,529**	**5.866,000**
Administrative expenditure not included within reference amount											
Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	7,587	8,856	10,044	11,232	12,420	13,392	13,608		77,139
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	0,676	0,732	0,746	0,761	0,777	0,792	0,808		5,292
Total indicative financial cost of intervention											
TOTAL CA including cost of Human Resources		a+c+d+e	347,263	501,588	652,790	829,993	1.007,197	1.197,184	1.412,416		5.948,431
TOTAL PA including cost of Human Resources		b+c+d+e	209,534	431,588	587,790	742,493	919,697	1.102,584	1.305,216	649,529	5.948,431

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
……	f							
TOTAL CA including co-financing	a+c +d+ e+f							

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

X Proposal is compatible with next financial programming 2007-2013

☐ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

☐ Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[80] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

4.1.3. Financial impact on Revenue

☐ Proposal has no financial implications on revenue

x Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.

[80] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

EUR million (to one decimal place)

Budget line	Revenue	Prior to action [Year n-1]	Situation following action						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	a) Revenue in absolute terms		3.7	3.7	4.8	6.2	7	8.8	12.5
	b) Change in revenue	*Δ*							

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

The Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council establishing the "*External Borders Fund*" constitutes a development of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis.

This Decision also constitutes a development of the provisions of the Schengen *acquis* within the meaning of the Agreement signed by the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the latter's association with the implementation, application and development of the Schengen *acquis*.

Contribution : 2,19 % (2004 figures).

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

Annual requirements	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total number of human resources	70,25	82	93	104	115	124	126

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

5.1. Need to be met in the short or long term

5.1.1. European Refugee Fund :

The existing financial instrument supporting the implementation of the common asylum policy is the European Refugee Fund. Its objective is set by the Treaty establishing the European Community (Article 63.2.b): to promote a balance of efforts between Member States in receiving and bearing the consequences of receiving refugees and displaced persons.

More specifically, the aim of the ERF is to express solidarity at Community level and to alleviate the pressures felt by Member States most affected by reception of refugees and displaced persons in facing the consequences of this reception, which includes reception conditions during asylum procedure (and ensuring fair and efficient asylum procedure), integration of recognised refugees and promoting voluntary return solutions for rejected asylum seekers and refugees who wish to return to their country of origin. Furthermore, the European Refugee Fund is one of the instruments of a Common Asylum policy, and as such the measures supported by the Fund should seek to complement and support EU legislation in order to support the progressive implementation of a Common Asylum System at all levels (common legislation and development of common best practices).

The ERF is an important part of an overall policy for building a common European asylum policy. Reducing divergence between asylum systems and progressive implementation of common standards at EU level will have a cost, which will be greater for Member States with larger number of asylum seekers and refugees, but also to new Member States. The Community should contribute to correcting those imbalances and to supporting Member States in complying with their obligations[81]. Finally, account must also be taken of the other objectives being formulated in related policies, such as the integration of third country nationals and management of illegal immigration.

5.1.2. Integration of Third-country nationals :

The common basic principles adopted by Governments at the JLS Council on 19 November 2004 underline the need for a holistic approach to integration of migrants. It is stated that not only within Member States but also at the European level, steps are needed to ensure that the focus on integration is a mainstream consideration in policy formulation and implementation, while at the same time specific policies for integrating third-country nationals are being developed.

---

[81] In drawing the impact assessment, and formulating the policy options available, account has been taken of previously established objectives underlying the European Refugee Fund and their likely achievement. Account also has to be taken of completion of other objectives (legislation) and the level of complementarity already achieved or soon to be achieved with these.

In accordance with the common basic principles, the specific policies for integrating legally residing immigrants in Member States, envisage to:

- Provide opportunity for immigrants and create incentives to integrate and overcome language difficulties and/or problems relating to understanding the norms, values and traditions of the host society or satisfying job requirements;

- Be pro-active in the design and implementation of national introduction programmes and activities, the capacity building of migrant organisations and of their interlocutors at all level of government;

- Recognise new challenges in migratory pressure and address them through a successful integration strategy, either because the Member States concerned have only been welcoming immigrants over the last few years, such as the Member States in the south of the EU, or because they are at the eve of a period of more immigration, as is the case in some of the new Member States;

- Overcome shortcomings in infrastructure at local, regional and national levels to deal with migratory inflows, and promote coherence between policy design and its implementation on the ground;

- Combat intolerance and prejudice among the host population, and to raise awareness of the importance of diversity in society, including among public and private sector service providers;

- Promote dialogue and consultation between political decision makers and local communities on the challenges faced by migrants, about their needs and circumstances and about ways of improving their position.

To achieve such policies, in particular to promote the integration of third country nationals having recently arrived and been admitted by a Member State to reside in its territory, the following specific objectives should be pursued, turning into concrete action the common basic principles:

(1) Facilitate the organization and implementation of admission programmes for economic migrants, strengthening their integration component and anticipating the needs of third-country nationals.

(2) Contribute to the organisation and implementation of introduction programmes and activities for third country nationals, by way of capacity building, policy development and implementation.

(3) Increase civic, cultural and political participation of third country nationals in the host society, in order to promote their active citizenship and recognition of fundamental values.

(4) Strengthen the capacity of Member States' public and private service providers to interact with third country nationals and their organizations and to answer better the needs of different groups of third country nationals

(5) Strengthen the ability of the host society to adjust to increasing diversity by targeting integration actions at the host population.

(6) Strengthen the capacity of Member States to monitor and evaluate integration policies.

5.1.3. European Return Fund

The policy objective in this area is to support and encourage Member State efforts to improve the management of the return of illegal third country nationals in all aspects, taking account of Community legislation in this area.

In particular, the following specific objectives should be pursued:

1. to promote the introduction of integrated return management procedures by all Member States and to improve the operation and organisation of existing procedures;

2. to strengthen co-operation between Member States in the conception and implementation of integrated return management procedures and practices;

3. to ensure the effective and uniform application of common standards on return.

These aims will be pursued through actions such as:

- the development of effective and lasting operational co-operation between Member State authorities and consular and immigration services in third countries, with a view to facilitating the receipt of travel documents for the return of third country nationals and ensuring speedy and successful removal procedures;

- developing co-operation between Member States in the collection and dissemination of information on their country of origin to potential returnees;

- increasing the number of illegal migrants opting to return voluntarily by encouraging this through better targeted and more attractive assisted voluntary return programmes and other means;

- simplifying enforced return procedures and improving the capacity of courts to deal with cases, with a view to reducing the period of detention of those awaiting forced removal without infringing their basic rights;

- formulating joint integrated return plans, including implementing joint voluntary return programmes in respect of particular countries or regions and arranging joint flights, thus reinforcing the message of an effective management of migration flows by the EU;

- implement joint return operations, thus making better use of existing national resources and expertise for the common good of the fight against illegal immigration throughout the EU

- encouraging exchange of information, support, advice and best practice between Member States in dealing with the return of people to specific countries and/or of particularly vulnerable groups;

- establishing joint arrangements for the reception of those returning in countries of origin, former residence or transit in co-operation with the countries concerned;

- developing measures to ensure the effective reintegration of people in their country of origin or former residence after they return;

- improving the capacity of competent authorities to enforce removal decisions with full respect for the rights of the people concerned and for their dignity in accordance with relevant EU standards;

- ensuring the provision of specific assistance to vulnerable groups such as children, the elderly, people with disabilities, pregnant women and those who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence.

5.1.4. External Borders Fund

Given the uneven division of responsibility between Member States for controlling the external borders of the EU, the policy objectives to achieve are:

1. to improve the efficiency of controls and thereby the effectiveness of the management and protection of external borders in order to reduce illegal entry and increase the security of the internal EU area of free movement;

2. to make it easier and faster for authorised travellers to enter the EU in conformity with the Schengen acquis while protecting the EU against illegal entry;

3. to achieve a uniform application of the EU law by Member States and an overall efficiency of national border guards in carrying out their tasks in accordance with EU law;

4. to enhance the efficiency of the issuing of visas and the implementation of other pre-frontier checks.

These general aims can be translated into a series of specific and operational objectives of which the key ones, in terms of added value and cost-effectiveness for the European Union, would be the following:

- improving efficiency of control and surveillance measures through the use of state of the art technological means;
- establishing the necessary infrastructures to improve efficient flow management at border crossing points;
- enhancing the capacity of the human resources allocated to border management, for instance by implementing the common core curriculum to be set up by the Agency;
- improving the coordination and information exchange at national level for all relevant authorities involved in securing effective border control;
- reducing as much as possible illegal entries at external borders through operations in third countries, in cooperation with these countries;
- enhancing the coordination and cooperation between Member States as regards the implementation of the common visa policy.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

5.2.1. European Refugee Fund

The discussion on the policy options available to achieve solidarity in the field of asylum policy was inevitably influenced by the existing financial instrument, the European Refugee Fund. At the time of its renewal last year, different options have been considered The above assessment on the different model is valid to date. The current proposal will therefore merely extend the programming period of the ERF II until the end of the new financial perspectives, i.e. to change its end date from end 2010 to the end of 2013.

Moreover, to take into account the establishment of the Return Fund, the need for an adjustment of the strand on return in the European Refugee Fund was considered necessary.

Currently, the European Refugee Fund supports actions for the voluntary return of persons who have applied for international protection or who are enjoying international protection in the Member States. In practice, in terms of returns, this covers a wide spectrum of situations, from those who, having been granted refugee status, decide to return to their countries of origin to those who decide to return because they have had applications refused and have few prospects in the Member State and who, in the absence of alternatives, decide to avail themselves of the arrangements made to facilitate voluntary return.

The following options were examined:

1. To leave the ERF as it is and limit the Return Fund to illegal immigrants;

2. To exclude all return measures relating to asylum seekers, refugees and other beneficiaries of protection from the ERF and to transfer support for such measures to the Return Fund;

3. To only transfer the support for measures relating to rejected asylum seekers to the Return Fund and maintain the support by the ERF for the voluntary return of asylum seekers and persons benefiting from international protection

The third option was the chosen option

5.2.2. Integration of Third-country nationals

Following the adoption of the legislative framework establishing a common immigration policy and in view of the solidarity provision in the new Constitutional Treaty, setting-up a financial instrument would provide support and incentives for the Member States to develop integration policies for integration of third-country nationals admitted in accordance with the legislative framework laid down in both national and Community law.

Here, different models for financial support were considered:

1. Integration of third-country nationals is funded via joint projects and Community actions (e.g. the ARGO framework model or the INTI programme):

2. Integration of third-country nationals is solely funded within a mainstreaming instrument, such as the European Social Fund (ESF)

3. Integration of third-country nationals is funded within a separate instrument expressing solidarity between Member States on the basis of the number of third country nationals legally present in the Member States.

The ex ante evaluation demonstrated the need to opt for a separate instrument on integration for third country nationals in complementarity with the ESF mainstreaming approach. To respond to the specific challenges in the area of integration of third-country nationals, the instrument would intervene in six specific areas:

- Improving the implementation of admission programmes. Facilitating a rapid and smooth integration of those migrants who have been explicitly invited to contribute to Member States' societies. In many Member States it is recognised that these persons in particular provide a valuable contribution to economic growth. Their arrival is commonly seen as important to counteract the prospective decline in the EU's work force in future years. Action should be taken to prepare their integration even before they arrive in the territory of the Member States.

- The implementation of introduction programmes and introductory activities. The early stages of a third country national's residence in the Member State are of particular importance. Introduction programmes and activities express the investment host societies are willing to make in the future, by: providing opportunity for migrants to learn the language of the host country to learn about ways of doing things, so increasing their chances of being self-sufficient as soon as possible finding employment; increasing the incentive and motivation for migrants to integrate; making it easier for young migrants, in particular, to integrate and so prevent identity problems and reduce delinquency: facilitating the development of targeted and flexible integration policies and activities, taking account of the special needs of third-country nationals and encouraging the development of new and innovative approaches to integration.

- Promoting active citizenship through civic, cultural, religious and political participation. These activities can contribute by increasing the knowledge of migrants of the history, traditions, norms, values and local customs of the host society, facilitating the dialogue between different religious communities; encouraging migrants to take responsibility and an active part in local community life, increasing their understanding of political processes and encouraging them to participate in decision making processes and increasing their possibilities of applying for citizenship. In short, active citizenship can highlight skills and open up avenues to third country nationals to realise their full potential in host societies.

- Supporting capacity building in public and private sector service providers in Member States. Much interaction between third country nationals and other citizens takes place in such mainstream organisations as schools, hospitals, communal housing societies etc. Opening up these providers through diversity management will reinforce the motivation and willingness of third country nationals to participate in society. This can be achieved by: making service providers more aware of diversity issues and helping them to develop inter-cultural communication skills; increasing co-operation between local, regional and national authorities responsible for integration and helping to bring about better coordination between the design of policy and its operation on the ground; raising awareness of the benefits of putting in place an effective policy for managing diversity; increasing co-operation between local, regional and national authorities responsible for integration and helping to bring about better coordination between the design of policy and its operation on the ground; raising awareness of the benefits of putting in place an effective policy for managing diversity.

- Helping society to adjust to diversity by making the host population more aware of the true facts about migration and about the people concerned, increasing tolerance towards other cultures and religions and so helping to strengthen social cohesion, increasing dialogue and interaction between migrants and the host population and actively involving private bodies (including SME) in the integration process.

- Policy development, monitoring and evaluation of policies and strategies by: stimulating the collection of relevant data on migration in the Member States so

providing the basis for informed discussion and decision-making; ensuring that the effectiveness of integration efforts are assessed on an ongoing basis and that programmes are responsive to immigrants needs; enabling policy-makers across the EU to learn from past experience not only of policies pursued in their own countries but also of those pursued elsewhere, so helping to improve the policies implemented in the future across Member States.

The Integration Fund will build on past experience, namely the pilot projects on integration of third country nationals (INTI) started in 2002 with a budget of € 4 million. Nearly 300 applications were received in the first two years, applying for more than € 85 million whereas the total budget available was only €10 million.

The pilot projects complement the policy outlined in the Communication on Immigration, integration and employment adopted in June 2003 in which the Commission presented its views on how to elaborate comprehensive and multi-dimensional policies on the integration of legally residing third-country nationals. According to the Communication integration policy should be based on two fundamental underlying principles: First of all that the principle of subsidiarity prevails clearly demonstrating that the primary responsibility for the elaboration and implementation of integration policies lies with the Member States, and secondly, the holistic approach which will ensure integration of immigrants into all aspects of society and which requires that a two-way approach - implying that the responsibility for integration lies both with the receiving society as well as with the arriving immigrant - is applied. The pilot projects supports networks and the transferral of information and good practices between Member States, regional and local authorities and other stakeholders in order to facilitate open dialogue and identify priorities for national integration policies and the actions also support new innovative projects which promote integration of third-country nationals.

To continue the encouragement of a more structured policy development in the field of integration as initiated by INTI, the financial instrument should be complemented by actions facilitating co-operation between Member States and exchange of best practices (Community actions).

The Integration Fund will work in complementarity with the ESF and the ERF.

5.2.3. European Return Fund

A distinct fund established with the particular objective of supporting an integrated return management policy seems best equipped to achieve the objectives set out above. By creating a separate instrument which is targeted at return, the specific problems identified with respect to persuading or coercing illegal migrants to leave the country in which they are residing can be addressed.

The Return Fund will need to work in complementarity with the other financial instruments mentioned in the extended impact assessment – the ERF, AENEAS– each of which addresses specific aspects of the return to their country of origin or former residence.

The European Return Fund will seek to promote the development of integrated set of return measures aiming at putting in place in Member States an effective programme. This should cover all phases of the return process, from the pre-departure phase and the return as such to the reception and reintegration in the country of return and should be tailored to take account of the specific situation in different countries. At the basis of such a programme should be an analysis of the situation in the Member State(s) with respect to the targeted population, a realistic assessment of the potential for return and the cooperation with the countries of return, a planning and evaluation mechanism with respect to the return process of the targeted population and cooperation throughout the process with relevant stakeholders at national, European and international level, such as UNHCR and IOM.

Priority should be given to cooperation between Member States to secure such an approach, given the cost-effectiveness and the synergies involved.

Accordingly, the measures to be supported, when they form part of such an integrated return approach, would include:

- *In all cases*: the procurement of indispensable travel documents, costs of necessary pre-return medical checks, costs of travel and food for returnees and escorts, including medical staff, accommodation for escorts, specific assistance to vulnerable groups such as children or invalids, costs of transportation to the final destination in the country of return and co-operation with the authorities of the country of origin, former residence or transit.

- *Additionally in the case of forced return* the costs of temporary accommodation for returnees and their escorts prior to departure in case of joint return operations.

- *Additionally in the case of voluntary return:* comprehensive pre-return information, assistance and counselling as well as essential expenses before return and initial expenses after return, transport of the returnee's personal belongings, adequate temporary accommodation for the first days after arrival in the country of return in a reception centre or a hotel if necessary, training and employment assistance and limited start-up support for economic activities where appropriate.

- As regards the application of the common standards: education and training of staff in the competent administrative, law enforcement and judicial bodies as well as secondments of these categories of staff from other Member States;

- As regards the cooperation between Member States: actions relating to the cooperation with consular authorities and immigration services of third countries, to facilitate the assistance in obtaining travel documents; actions relating to the joint design and implementation of action plans realising an integrated return management, joint evaluation and monitoring of the process etc.

5.2.4. External Borders Fund

The most relevant policy option is the establishment of a financial solidarity mechanism at Community level to support Member States who bear a lasting and heavy financial burden by being responsible for controlling external borders for the benefit of the Union as a whole. This Fund should be designed to be a concrete expression of EU solidarity by providing financial assistance to those Member States which apply the Schengen provisions on external borders, in addition to those on internal borders (the dismantling of controls on entry). It would accordingly represent an explicit recognition of the tasks they perform in carrying out checks on people entering the EU from third countries and border surveillance not only in their own interests but on behalf of all Member States which have dismantled internal border controls.

Support from the Fund should be extended from the outset to new Member States, as their external borders are operational since their accession even if they have undertaken to remove border controls at a later stage when they are judged ready to do so. It should also extend to the need for Member States to implement Community legislation in relation to specific situations which have arisen as a result of enlargement (the most notable example is of Russians who need to cross Lithuania to reach Kaliningrad). The Fund should, in addition, provide support for managing visas and other similar activities undertaken before people reach the border, whether these are carried out in cooperation with other Member States or not. The efficient management of such activities by the consular services of Member States in third countries is an integral part of a common integrated border management system, which is aimed at facilitating legitimate travel into the EU while preventing illegal entry.

Objective criteria need to be established to allocate funds to Member States. These criteria should take account of the various elements which add to the burden of control on the Member States, in particular, the length of external land and maritime borders, the number of authorised border crossing points, the number of travellers crossing and the extent of pressure caused by people refused entry. The criteria should also take account of the challenges posed by the risk of illegal entry affecting each border, taking into account the geopolitical situation, typology and geography. The assessments made by the Common Centre in Finland and in the future by the European Agency for the management of operational cooperation at external borders will be very helpful in this regard.

From a subsidiarity point of view, such a Fund would support Member States in carrying out the various tasks involved in external border control while not interfering with their responsibilities in respect of determining who they allow to enter their territory.

Actions to be funded could include border crossing infrastructures and related buildings (e.g. border stations, helicopter landing places or lanes, etc.); operating equipment (laboratory equipment, document examination instruments, detection tools, mobile or fixed terminals for consulting SIS and national systems, etc.); means of transport for the surveillance of external borders; equipment for real time exchange of information

between relevant authorities; ICT systems; exchange programmes and training of border guards, immigration officers and consular officers; etc.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

5.3.1. European Refugee Fund :

The main impacts of the ERF have been analysed according to its target groups as follows:

- for final beneficiaries (asylum seekers and refugees): improvements in reception conditions (quality / quantity of material reception conditions such as health, housing, education, social benefits, access to the labour market), and fairer and more effective asylum procedures; easier integration by a decrease in dependence on social welfare, improved access to the labour market, and thus increased participation in social life through civil society organisations and other relevant channels;

- for Member States, the ERF contributes to the economic responsibility undertaken by the Member State in relation to the reception of asylum seekers and refugees and implementation of a common asylum policy; it also supports changes in processes / policies by development of higher standards, fairer and more effective asylum procedures, reduction of the length of asylum procedures, capacity-building, improvement of qualification of staff, exchanges of experiences and best practices at EU level.

- for partners of asylum policy (NGO, Refugee Community Organisations, local and regional authorities): capacity building and development of new services and greater involvement of self-help organisations; improvement of qualification of staff, increased cooperation of services / structures in developing capacity in the area of reception.

- for EU citizens in general: awareness raising on the issue of refugees and asylum seekers and better acceptance of reception centres by local communities.

The potential impacts of the ERF II were screened and assessed for all measures, and it can be said that positive impacts outweigh negative impacts, in particularly as regards social impacts. A redistributive analysis has shown that the target group who benefits most directly is that of asylum seekers and refugees. Most importantly, significant important systemic effects have been identified with regard to the Member States and the organisations working in this area (NGOs and Refugee Community organisations). It must be noted that the situation varies from country to country, most notably in terms of the degree of consolidation of the asylum systems and the experience with the different strands of the programme.

When the types of impact were considered, the most significant were in the social sphere - economic impacts were more indirect and more difficult to identify given the scale of

the Fund. Direct implementation costs have not been quantified and are being addressed in the framework of the monitoring system of the Fund. Indirect and associated costs are more difficult to assess. Environmental impacts have been found to be quite weak, and it has not been possible to differentiate these impacts by target group.

Identified impacts on countries of origin presented a somewhat ambiguous picture – if it was clear that a better management of asylum flows can have positive impacts in the development of these countries, associated risks have been identified. These included, for example, risks of asylum seekers and refugees losing contact with their countries of origin, and also risks of qualified people leaving these countries (brain drain).

To conclude, it can be said that, overall, expected impacts were coherent with the formulation of the main objectives of the Fund. Indeed, the overall impacts reflected the main policy goal of the ERF, i.e. the contribution to the implementation of the common asylum standards and guidelines agreed at EU level and convergence of practices across Member States to support an open and secure European Union, fully committed to the obligations of the Geneva Convention and other relevant human rights instruments, and able to respond to humanitarian needs on the basis of solidarity.

5.3.2. Integration of Third-country nationals

The impacts of the Integration Fund have been identified at two levels: firstly, the general impacts of a greater integration of third country nationals were considered; then, against this background, the specific impacts of the Fund were discussed, taking into account the magnitude of identified needs, and the proposed scale of EU intervention. These specific impacts will in essence represent the added-value of EU intervention in this field.

As regards **general impacts**, better integration of migrants is likely to have many positive economic and social effects both on migrants themselves and on the host community. At EU level, the improved integration of third-country nationals will have a positive **economic impact** by increasing labour supply and thus overcoming shortages in a number of sectors. More migrants in employment will increase both tax revenue and the income from social contributions and so help to fund social protection systems which need to cater for a growing number of elderly people and increased numbers in retirement. Improved integration has obvious positive economic effects on third-country nationals themselves by giving them a better chance of integrating into the labour market and not only of finding a job but one which is more secure and stable with better terms and working conditions.

It must be noted however that further integration and the increased participation of third country nationals in economic activity may have some costs as well as benefits. While firms, consumers and domestic workers with complementary skills may gain, associated costs may include, inter alia, increased expenditure for welfare and social protection systems; a possible adverse effect on domestic workers with similar skills; the administrative costs of implementing an effective immigration policy; and increased expenditure on active labour market policies such as training and job placement services.

The potential **social effects** of integration of immigrants are substantial. Lack of social integration of migrants has often been associated with their social exclusion, which has given rise to increased hostility towards them and to ethnic minorities in general (leading to the rise of racism and xenophobia). Further integration of immigrant populations should lead to a more cohesive and inclusive society overall, where differences are respected and the merits of diversity appreciated. A strengthened dialogue between different groups will increase general understanding of different cultures, traditions and religions.

For migrants themselves, greater integration in society and better access to education as well as the labour market will improve their well being and increase their self-esteem. Having a job and being able to provide for themselves and their families should give them an increased feeling of belonging to society and encourage them to engage in community life and social, cultural and political activities in general. The integration of women will also indirectly benefit future generations, by increasing their chances of integrating into society themselves, of gaining a better understanding of he language and of performing better at school.

Although it is difficult to point to direct beneficial effects on the **environment**, there ought to be generally positive effects on the educational level of EU society, which should make it a better place in which to live, and increased awareness of environmental issues and a wider tendency to take action to protect and improve the natural and physical environment. More active participation in social and political life at local level is, therefore, likely to be accompanied by increased involvement in activities to preserve the local environment and the common heritage.

Against this background, the **specific impacts** of the Integration Fund have been identified as ensuring a strong link with policy developments at EU level, thus supporting the implementation of a common immigration policy. In particular, the following impacts should be expected:

- Create a level playing field in terms of integrating third-country nationals across the Member States. This requires a catch-up process in those countries of recent immigration, where integration policies are only developing.

- In these countries, the Fund will also act as a catalyst, increasing government expenditure on integration of third-country nationals, and thus contributing to the consolidation of a true integration system.

- Strengthening of integration systems will also take place through investments in human resources and upgrading of skills, as well as improved coordination and dialogue between all relevant stakeholders (national and regional authorities, civil society, etc.).

- For those Member States with a history of immigration and integration of third-country nationals, the Fund will contribute towards a fine-tuning of existing policies, focussing on identified shortcomings, and thus increasing their overall effectiveness.

5.3.3. European Return Fund

General impacts of a more effective return policy

An effective implementation of the return policy for illegal migrants living in Member States would have beneficial effects on social cohesion in particular and for the general objective of creating an area of freedom, security and justice for EU citizens. It could also, however, have positive economic effects especially in the long-term.

An effective implementation would, therefore:

- reinforce a managed immigration policy by complementing the control of the EU's external borders and ensuring that those who succeed in entering the Union illegally are returned with minimum delay to the countries they came from;

- help to increase the acceptance of third-country nationals in Member States and, therefore, of diversity, with potential benefits to the competitiveness of the EU economy as well as to social cohesion;

- contribute thereby to increasing employment rates among third-country nationals and, therefore, their contribution to economic activity and the generation of real income;

- facilitate the acceptance of the immigration of workers with the skills required by EU economies faced with a prospective natural decline in working-age population and, therefore, in the labour force;

- reduce the costs on national budgets associated with the detention of illegal migrants;

- give illegal migrants more opportunity to return and settle in their country of origin instead of having to live on the margins of society and very often to work in arduous jobs with poor terms and conditions.

Specific impact of the Return Fund

Action at EU level will have a number of positive effects, including:

- ensuring the common implementation of effective procedures for the return of illegal migrants, which also protect their basic rights and human dignity;

- promoting the adoption of best practices in this regard as well as with regard to the measures taken to provide incentives to the people concerned to return to their country of origin voluntarily;

- encouraging a more intensive exchange of information between Member States on the national initiatives developed, the challenges relating to returns and the management of complex return processes, as well as the relations with third countries in this regard;

- enhancing cost-effectiveness of return measures through joint operations.

5.3.4. External Borders Fund

The main impacts of the Externals Borders Fund would be as follows:

- Positive impact on administrative systems and infrastructures of Member States, who will get more resources and be able to improve coordination and exchanges. On the other hand**,** MS will have to co finance the projects; therefore it could lead to an increase in MS expenditure.

- Impacts for public health, public order and security would be direct and positive, thanks to the improvement of controls, which will make easier to prevent the entry of persons posing a risk from these points of view. Impact on civil society would be indirect but positive (better protection against illegal immigration and public security threats)

- Impacts on the environment would be indirect but possibly negative (more control boats and aircrafts, more physical barriers in border zones, etc.), although some positive impacts can not be excluded (e.g. purchase of less polluting surveillance boats, usage of more efficient technologies)

- From the human rights point of view, increasing MS border control capabilities (in particular through surveillance measures) could mean that more people would be intercepted, refused entry and/or removed to their countries of origin, where they probably face a situation of poverty and lack of freedoms. Increasing controls would make them more dissuasive and perhaps discourage some of these people from trying to immigrate illegally, avoiding them from putting their lives at risk.

- The risks of fraud could be linked to cases of mismanagement, illicit appropriation or corruption, although they not seem to be big as the funds will be managed by MS law enforcement agencies. There is also a risk of giving funding to Member States that don't really need it (e.g. because of being economically strong) or whose burden is lower, especially if objective criteria are not appropriately qualified by risk criteria

- The smoothening of flows of bona fide travellers would have positive economic impacts for business and tourism.

The financial support under the Fund will be developed in complementarity with the work of the European Agency for the management of operational cooperation at external borders.

The Agency has constituted an important step for promoting solidarity between member States in the field of external border management. The Agency has at its objective to facilitate and render more effective the application of the Community acquis related to the external borders, through coordination but also by providing the necessary technical support and expertise. The Fund will be complementary to these efforts. The Fund can provide the necessary financial means for the implementation of joint operations and pilot projects, whenever the Agency will not undertake to do it by itself under Article 3(4) of the Regulation. The Fund will also contribute to the adoption of the necessary measures derived from the risk analysis prepared by the Agency, and to the implementation of the common core curriculum to be established by it.

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s) chosen for the implementation of the action.

X ***Centralised Management***

X Directly by the Commission

 Indirectly by delegation to:

 Executive Agencies

 Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

 National public-sector bodies/bodies with public-service mission

X***Shared or decentralised management***

X With Member states

X With Third countries

Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

The funds within the action programme 'Solidarity and the management of migration flows' will be implemented within the framework of **shared/decentralised management** between the Member States and the Commission, in accordance with Article 53, paragraph 1, point b) of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002[82]. The Community actions and the technical assistance of the Commission, as referred to within the instruments,

[82] OJ L 248, 16.9.2002, p.1.

will be implemented by the Commission within the framework of **direct management**.

As for the countries associated with the implementation, application and development of the Schengen Acquis, an agreement between the Commission and these countries needs to be concluded relating to the obligations concerning budgetary and financial control.

One of the key objectives of the programmes is to clearly define the division of responsibility between the Member States and the implementing bodies on the one hand, and the Commission on the other in the execution of the Community budget. All essential elements are defined within the different Funds.

Under Article 274 of the Treaty, in the context of shared management, the conditions allowing the Commission to exercise its responsibilities for implementation of the general budget of the European Communities and the obligations of cooperation on the Member States have to be clarified. These conditions will enable the Commission to satisfy itself that Member States are utilising the Fund in a lawful and correct manner and in accordance with the principle of sound financial management within the meaning of the Financial Regulation.

The need for coherency and transparency are the driving forces in the management modalities of the respective Funds. **Coherency**, as the draft instruments lay down the minimal conditions applicable to the management, internal control and audit systems as well as the involvement of each actor. **Transparency**, as the results and outcome of each part of the instrument are known to the different actors. The compliance of these systems will contribute to the full respect of the principle of **sound financial management**.

To this end, the Member States shall provide an assurance in relation with the management and control systems, according to the rules laid down in the draft instruments. This assurance, completed with its own system audits and on-the-spot controls, will facilitate the Commission's assessment on the legality and regularity of declared expenditure.

The different instruments are developed with common delivery, management and implementation mechanisms. This will enable the Commission and the Member States to set up **common management and control environments**, thus increasing efficiency through the creation of potential synergies.

The following elements are found within the draft instruments:

- **Multi-annual and annual Programming:**

The Funds will be implemented in the framework of **two multiannual programming periods**(respectively 2007-2010 and 2011-2013). These

programming periods will allow the Commission to take into account the effects of the midterm review of the financial perspectives, which is planned in 2010.

The multiannual programming includes the definition of strategic guidelines by the Commission and multiannual programmes by the Member States. These mainly relate to a description of the management and control systems set up, the definition of priorities (and corresponding indicators, results and impacts) and a draft financing plan. This multiannual programme will be assessed and adopted by the Commission.

The necessary provisions for the revision of these programmes are laid down within the draft instruments.

The multiannual programmes will be implemented by means of annual work programmes, provided by the Member States and adopted by the Commission. The annual work programmes relate to the rules for selection of projects and an indicative financial breakdown per objective. The Commission's decision shall indicate the amount allocated to each Member States in full respect of the appropriations allocated under the budgetary procedure.

- **Management and Control Systems**

a) Designation of authorities

The following authorities are to be designed by the Member State:

- A **Responsible Authority**, responsible for the management of the Fund and which will handle all the Communication with the Commission;

- A **Certifying authority**, responsible for the certification of expenditure and application for payment requests prior to transmission to the Commission;

- An **Audit Authority**, responsible for the verification of the compliance, adequacy and the sound operation of the management and control environment.

- With respect of the clear separation of functions, several functions may be carried out by the same body.

b) Definition of the responsibilities of the Member States and the Commission

Member States will be responsible for ensuring sound financial management of the programmes and the legality and regularity of the underlying transactions, give guidance to the designated authorities, and be responsible for the proper and effective use of Community funds. In accordance with the principles of

subsidiarity and proportionality, Member States have the primary responsibility for the implementation and control of the actions covered by the Fund.

The Commission's responsibilities are to satisfy that the systems set up are compliant with the provisions laid down, especially through the assessment of a unqualified opinion submitted by a "compliance assessment body". In the event of a qualified opinion the Member State shall draw up, in agreement with the Commission, an action plan setting out the corrective measures and the timetable for implementation. The Commission is also responsible to satisfy that systems function effectively, on basis of annual control reports and on-the-spot audits.

c) Financial Management

Annual commitments shall be made on the basis of the Commission's decision related the annual programmes.

The following payment scheme is foreseen:

- A prefinancing of 50%;
- A balance payment, preconditioned by a request for payment, a certified declaration of expenditure, an implementation report and an audit report.

The necessary provisions for suspension and interruption of payments, as well as the cancellation of commitments, have been formalised within the draft instruments. In all procedures the Commission will decide after a **contradictory procedure,** where the Member State may present its observations or take corrective measures.

The draft instrument also provides with the necessary provisions, related to financial corrections to be established by the Commission and the Member States.

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

Under the management system proposed, minimum standard formats will be established in all Member States for the presentation of projects, monitoring and evaluation. In this context common indicators will be defined for the various types of action, for which data will have to be gathered when action implementation reports are presented. During the course of 2005, a preparatory study will be launched to inform the Commission on adequate minimum standards and common standards.

By the same token, a common management system (supported by a common IT application) will be developed in the financial field, in liaison with the Member States, to ensure that implementation of the programmes and the actions funded are monitored on a common basis.

6.2. Evaluation

Several national and Community evaluations are planned, based around the multiannual programming schedule of the Funds. The timetable of evaluations for the External Borders Fund, the Integration Fund and the Return Fund as set out in the respective proposals is in principle as follows:

- no later than 30 June 2009 in the case of the External Borders and Integration Funds, and 30 June 2010 in the case of the Return Fund, a report from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the application of the criteria used for the annual distribution of resources; together with proposals for amendments if deemed necessary;

- no later than 31 December 2010 an intermediate report from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the results achieved and on implementation and with a proposal on the Fund future development;

- no later than 30 June 2012 (concerning 2007-2010/2008-2010) and 30 June 2015 (concerning 2011-2013) an evaluation report from the Member State on the results and impacts;

- no later than 31 December 2012 (concerning 2007-2010 and 31 December 2015 (concerning 2011-2013) an ex post evaluation report from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

The evaluations for the European Refugee Fund follow a slightly different pattern in light of previous evaluations made.

7. ANTI-FRAUD MEASURES

Action taken under the Commission's direct, centralised management (Community action, technical assistance expenditure) will be implemented in accordance with the applicable rules, as defined in the Financial Regulation and its implementing rules. The contracts and grant agreements used will be the models recommended by the Commission and will provide for monitoring by the Commission and the Court of Auditors of the European Communities.

The general rules on the administrative and financial management of action in the Member States, will comprise specific provisions on the management and control of projects by the authorities responsible and provisions on *ex post* checks by the Commission and the Court of Auditors of the European Communities.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost *(Commitment appropriations in M€)*

a. European Refugee Fund

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Total	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
European Refugee Fund																		
Community Actions																		
Community Actions	Transnational cooperation projects	0,250	18	4,500	42	10,500	42	10,500	45	11,300	59	14,700	60	15,000	61	15,300	327	81,800
Sub-total Action 1				**4,500**		**10,500**		**10,500**		**11,300**		**14,700**		**15,000**		**15,300**	**327**	**81,800**
Actions in the Member States																		
Responsible Authorities	Co-financing			2,800		6,500		6,500		6,900		9,300		9,500		9,700		51,200
Reception and asylum procedures	Projects	0,085	372	31,600	868	73,800	868	73,800	931	79,100	1.242	105,600	1.268	107,800	1.295	110,100	6.845	581,800
Integration	Projects	0,065	243	15,800	568	36,900	568	36,900	608	39,500	812	52,800	829	53,900	848	55,100	4.475	290,900
Voluntary return	Projects	0,175	30	5,300	70	12,300	70	12,300	75	13,200	101	17,600	103	18,000	105	18,400	555	97,100
Sub-total Action 2				**55,500**		**129,500**		**129,500**		**138,700**		**185,300**		**189,200**		**193,300**	**11.320**	**1.021,000**
Sub-total Objective 1				*60,000*		*140,000*		*140,000*		*150,000*		*200,000*		*204,200*		*208,600*		*1.102,800*
Emergency measures																		
Actions in the Member States																		

Responsible Authorities	Co-financing			1,210		1,210		1,210		1,210		1,210		1,210		1,210		8,470
Emergency measures	Projects			8,590		8,590		8,590		8,590		8,590		8,590		8,590		60,130
Sub-total Action 3				**9,800**		**9,800**		**9,800**		**9,800**		**9,800**		**9,800**		**9,800**		**68,600**
Sub-total Objective 1				*9,800*		*9,800*		*9,800*		*9,800*		*9,800*		*9,800*		*9,800*		*68,600*
TOTAL COST				**69,800**		**149,800**		**149,800**		**159,800**		**209,800**		**214,000**		**218,400**		**1.171,400**

b. Integration of third-country nationals

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	**Type of output**	**Av. cost**	**2007**		**2008**		**2009**		**2010**		**2011**		**2012**		**2013**		**Total**	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
Integration of Third-country Nationals																		
Community Actions																		
Community Actions	Transnational cooperation projects	0,250	25	6,200	33	8,200	54	13,400	69	17,300	80	20,000	94	23,600	105	26,200	460	114,900
Sub-total Action 1				**6,200**		**8,200**		**13,400**		**17,300**		**20,000**		**23,600**		**26,200**	**460**	**114,900**
Actions in the Member States																		
Responsible Authorities	Co-financing			4,300		5,500		8,500		10,800		12,300		14,300		15,800		71,500
Admission Procedures	Projects	0,085	101	8,600	134	11,400	216	18,400	278	23,600	319	27,100	380	32,300	421	35,800	1.849	157,200
Introduction Programmes	Projects	0,065	389	25,300	518	33,700	845	54,900	1094	71,100	1258	81,800	1486	96,600	1652	107,400	7.243	470,800
Civic, cultural, religious and political participation	Projects	0,175	97	16,900	128	22,400	209	36,600	271	47,400	312	54,600	368	64,400	409	71,600	1.794	313,900
Capacity building within MS' public and private service providers	Projects	0,175	97	16,900	128	22,400	209	36,600	271	47,400	312	54,600	368	64,400	409	71,600	1.794	313,900
Adjusting european societies to diversity	Projects	0,175	48	8,400	64	11,200	105	18,300	135	23,700	156	27,300	184	32,200	205	35,800	897	156,900
Policy development, monitoring and evaluation	Projects	0,175	48	8,400	64	11,200	105	18,300	135	23,700	156	27,300	184	32,200	205	35,800	897	156,900
Sub-total Action 2				**88,800**		**117,800**		**191,600**		**247,700**		**285,000**		**336,400**		**373,800**	**9.092**	**1.641,100**
Sub-total Objective 1				*95,000*		*126,000*		*205,000*		*265,000*		*305,000*		*360,000*		*400,000*		*1.756,000*
TOTAL COST				**95,000**		**126,000**		**205,000**		**265,000**		**305,000**		**360,000**		**400,000**		**1.756,000**

c. European Return Fund

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Total	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
European Return Fund																		
Community Actions																		
Community Actions	Transnational cooperation projects	0,250	0	0,000	10	2,500	16	3,900	26	6,500	39	9,800	52	13,100	52	13,100	196	48,900
Sub-total Action 1				**0,000**		**2,500**		**3,900**		**6,500**		**9,800**		**13,100**		**13,100**	**196**	**48,900**
Actions in the Member States																		
Responsibe authorities	Co-financing			0,000		2,300		3,100		4,600		6,500		8,300		8,300		33,100
Integrated Return-management	Projects	0,150	0	0,000	68	10,200	106	15,900	178	26,700	267	40,100	357	53,600	357	53,600	1.334	200,100
Enhancement of ooperation between MS in integrated Return-management	Projects	0,250	0	0,000	69	17,200	106	26,500	178	44,400	268	66,900	357	89,300	357	89,300	1.334	333,600
Promotion and application of common standards on return	Projects	0,100	0	0,000	68	6,800	106	10,600	178	17,800	267	26,700	357	35,700	357	35,700	1.333	133,300

Sub-total Action 2			**0,000**		**36,500**		**56,100**		**93,500**		**140,200**		**186,900**		**186,900**	**4.001**	**700,100**
Sub-total Objective 1			*0,000*		*39,000*		*60,000*		*100,000*		*150,000*		*200,000*		*200,000*		*749,000*
TOTAL COST			**0,000**		**39,000**		**60,000**		**100,000**		**150,000**		**200,000**		**200,000**		**749,000**

d. External Borders Fund

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Total	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
External Borders Fund																		

Community Actions																		
Community Actions	Transnational cooperation projects	0,250	13	3,300	13	3,300	17	4,300	22	5,600	25	6,300	31	7,800	45	11,200	167	41,800
Sub-total Action 1				**3,300**		**3,300**		**4,300**		**5,600**		**6,300**		**7,800**		**11,200**	**167**	**41,800**
Actions in the Member States																		
Responsibe authorities	Co-financing			7,500		7,500		9,500		12,000		13,400		16,700		23,300		89,900
Implementation of the common integrated border management system	Projects	0,500	64	31,800	64	31,800	82	41,200	107	53,500	120	60,100	150	75,100	214	107,100	801	400,600
Contribution to the efficient management of the flows of persons at external borders	Projects	0,500	127	63,700	127	63,700	165	82,500	214	107,000	240	120,100	300	150,200	428	214,200	1.603	801,400
Contribution to the uniform and effective application of EU law and overall efficiency of national border guards	Projects	0,500	48	23,900	48	23,900	62	30,900	80	40,100	90	45,000	113	56,300	161	80,300	601	300,400
Contribution to the enhancement of the activities organised by consular services	Projects	0,500	80	39,800	80	39,800	103	51,600	134	66,800	150	75,100	188	93,900	268	133,900	1.002	500,900
Sub-total Action 2				**166,700**		**166,700**		**215,700**		**279,400**		**313,700**		**392,200**		**558,800**	**3.005**	**2.093,200**
Sub-total Objective 1				*170,000*		*170,000*		*220,000*		*285,000*		*320,000*		*400,000*		*570,000*		*2135,000*
TOTAL COST				**170,000**		**170,000**		**220,000**		**285,000**		**320,000**		**400,000**		**570,000**		**2.135,000**

8.2. Administrative Expenditure

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

8.2.1. Number and type of human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (**number of posts/FTEs**)						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officials or temporary staff (XX 01 01)	A*/AD	23	26	29	32	35	37	37,5
	B*, C*/AST	38,75	46	52	58	64	70	70,5
Staff financed by art. XX 01 02		8,5	10	12	14	16	17	18
Other staff financed by art. XX 01 04/05								
TOTAL		70,25	82	93	104	115	124	126

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

Title	Description	Number
Management		
Management		4
Policy definition and programming		
Policy Making	Definition of strategy, legal base,…	4
Programme definition	Establishment of annual work programme (i.e. financing decision) and interservice consultation	1
Interface with relevant EC programmes & actions	interservice coordination in order to ensure complementarity-synergy with other policies	2
Interface with other Institutions and Member States	Interface Council,EP ensuring the appropriate reporting, information, questions, briefing requests	2
Information and Communication	1. Information and publicity activities 2. EUROPA Web site	2
Committee interface - chair & secretariat		1

Budgetting	APS,PDB,AAR,BIP,RAL - Preparation - Follow-up - Reporting	1,5
Programme : Reception, selection and award of projects , financial and legal commitments		
Preparation Calls for proposals		2
Reception and evaluation proposals/mult-annual and annual programmes	(also involves staff involved in 12,13,14 and 15)	10
Award decisions		0,5
Financial Commitment	Preparation, maintenance and closure of all financial commitments + subconsequent amendments	2
Legal Commitment	Preparation, Signature, Closure of all juridical commitments + subconsequent amendments	4
Programme : monitoring of projects		
Payments - Initiation	Preparation and Processing of all Prefinancing, Intermediate and Final Payments (including verification supporting docs)	5
Project Monitoring	Receipt and assessment of reports , requests for information, project visits	20
Procurement, control and audit		
Ex- ante verification of transactions, setting up of control standards	Setting up appropriate control standards	3
System Audit	Setting up and monitoring of system audit of Member States (shared management)	10
Financial Audit	Ex-post Audit of expenditure / implementation	8
Internal audit	Verification of compliance with ICS	3
Procurement procedures	Drafting, procedures and autorisation of procurement procedures for projects and technical assistance (evaluation, studies,…) , including JPC, Helpdesk procurement procedures	8
Reporting	Report of Authorinsing Officer, RAA, relations with Court of Auditors…	2
Support services		
Filing and Archiving	Database, digital and hardcopy filing	3
Programme Evaluation	Ex ante - Mid term - Final evaluation	3
IT Support	Specific development of IT Tools related to monitoring and implementation	4
Overhead		
Administration(Overhead)	CIS, Translations,HRM,Logistics,…	21
		126

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

☐ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

☐ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

☐ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

☐ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

☐ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

a. European Refugee Fund

Budget line ***European Refugee Fund***	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)								
Other technical and administrative assistance								
= intra muros : asylum statistics	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	1,750
= extra muros : exchange of information, thematic meetings, website projects, computerised administrative and financial management of which for construction and maintenance of computerised management systems	0,500	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	4,700
Studies (incl. Evaluation)	0,300	0,600	0,300	0,600	0,600	0,400	0,600	3,400
Meetings of experts	0,050	0,050	0,050	0,050	0,100	0,050	0,050	0,400
Publications and informations	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200	0,150	0,200	0,950
Total	1,300	1,600	1,500	1,600	1,850	1,550	1,800	9,450

Emergency measures								
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)								
Other technical and administrative assistance								
= intra muros : asylum statistics	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,350
= extra muros : exchange of information, thematic meetings, website projects, computerised administrative and financial management of which for construction and maintenance of computerised management systems	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,420
Studies (incl. Evaluation)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,560
Meetings of experts								
Publications and informations	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,070
Total	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,400

b. Integration of Third-country Nationals

Budget line ***Integration of Third-country nationals***	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)								
Other technical and administrative assistance								
= intra muros : migration statistics	0,300	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	2,700
= extra muros : exchange of information, thematic meetings, website projects, computerised administrative and financial management of which for construction and maintenance of computerised management systems	0,600	0,800	0,800	0,900	1,000	1,100	1,100	6,300
Studies (incl. Evaluation and Impact Assessment)	0,100	0,300	0,300	0,600	0,700	0,700	0,750	3,450
Meetings of experts	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,350
Dissemination	0,000	0,100	0,050	0,100	0,150	0,200	0,200	0,800
Publications and informations	0,050	0,100	0,100	0,100	0,250	0,400	0,400	1,400
Total	1,100	1,750	1,700	2,150	2,550	2,850	2,900	15,000

c. European Return Fund

Budget line ***European Return Fund***	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)								
Other technical and administrative assistance								
= intra muros : statistics		0,200	0,200	0,200	0,200	0,250	0,300	1,350
= extra muros : exchange of information, thematic meetings, website projects, computerised administrative and financial management of which for construction and maintenance of computerised management systems		0,600	0,700	0,800	0,900	0,900	1,000	4,900
Studies (incl. Evaluation and Impact Assessment)		0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,800
Meetings of experts		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,100	0,350
Dissemination		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,600
Publications and informations		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,250	1,000
Total	0,000	1,400	1,500	1,600	1,700	1,750	2,050	10,000

d. External Borders Fund

Budget line ***External Borders Fund***	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)								
Other technical and administrative assistance								
= intra muros : statistics	0,300	0,300	0,300	0,400	0,450	0,450	0,450	2,650
= extra muros : exchange of information, thematic meetings, website projects, computerised administrative and financial management of which for construction and maintenance of computerised management systems	0,600	0,900	0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	6,400
Studies (incl. Evaluation and Impact Assessment)	0,300	0,400	0,400	0,500	0,500	0,400	0,400	2,900
Meetings of experts	0,100	0,150	0,150	0,150	0,200	0,200	0,200	1,150
Dissemination	0,200	0,200	0,250	0,300	0,400	0,300	0,300	1,950
Publications and informations	0,100	0,300	0,300	0,300	0,350	0,300	0,300	1,950
Total	1,600	2,250	2,300	2,650	2,900	2,650	2,650	17,000

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Officials and temporary staff (XX 01 01)	6,669	7,776	8,748	9,72	10,692	11,556	11,664	66,825
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)	0,918	1,08	1,296	1,512	1,728	1,836	1,944	10,314
Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)	**7,587**	**8,856**	**10,044**	**11,232**	**12,420**	**13,392**	**13,608**	**77,139**

Calculation– ***Officials and Temporary agents***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

Each FTE rated at 108.000 € per FTE.

Calculation– ***Staff financed under art. XX 01 02***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

Each FTE rated at 108.000 € per FTE.

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions	0,216	0,234	0,238	0,243	0,248	0,253	0,258	1,691
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences								
XX 01 02 11 03 – Committees	0,460	0,498	0,508	0,518	0,528	0,539	0,550	3,601
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations								
XX 01 02 11 05 - Information systems								
2Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)	0,676	0,732	0,746	0,761	0,777	0,792	0,808	5,292
3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)								

Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)	**8,263**	**9,588**	**10,790**	**11,993**	**13,197**	**14,184**	**14,416**	**68,015**

Calculation - ***Other administrative expenditure <u>not</u> included in reference amount***

		<u>2007</u>
Missions	240 missions * €900	216.000
Compulsory meetings	24 * 19200	460.800